# DCCCLXIV SEDUTA

# GIOVEDÌ 2 OTTOBRE 1952

**Presidenza del Presidente PARATORE**

INDI

**del Vice Presidente MOLÈ ENRICO**

**e del Presidente PARATORE**

## INDICE

**Congedi** . . . . . *Pag.* 35681

**Disegni di legge** (Deferimento all'approvazione di Commissioni permanenti) . . . . . 35682

**Disegni e proposta di legge** (Approvazione da parte di Commissioni permanenti) . . . . . 35682

**Proposta di legge: « Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale » (2472)** (*D'iniziativa dei deputati Leone ed altri*) (*Approvata dalla Camera dei deputati*) (Seguito della discussione e approvazione in prima deliberazione):

PRESIDENTE . . . . . 35683
PERSICO, *relatore* . . . . . 35683
ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia* . . . 35683
BISORI . . . . . 35685
AZARA . . . . . 35685
BO . . . . . 35685
DE LUCA . . . . . 35685
SPALLINO . . . . . 35685
MAGLIANO . . . . . 35685
ITALIA . . . . . 35685
CINGOLANI . . . . . 35685

**Disegno di legge: « Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale » (23-B)** (*Approvato dal Senato e modificato della Camera dei deputati*) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE . . . . . 35687
PERSICO, *relatore* . . . . . 35688 e segg.
TERRACINI . . . . . 35688 e segg.
BOSCO . . . . . 35690 e segg.
MERLIN Umberto . . . . . 35690 e segg.
GIARDINA . . . . . 35691 e segg.
RIZZO Domenico . . . . . *Pag.* 35692 e segg.
MASTINO . . . . . 35694 e segg.
DE PIETRO . . . . . 35694 e segg.
DE LUCA . . . . . 35695 e segg.
GHIDINI . . . . . 35697 e segg.
CONTI . . . . . 35698 e segg.
JANNACCONE . . . . . 35699
TUPINI . . . . . 35700
LUSSU . . . . . 35700
ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia* 35697 e segg.
RIZZO Giambattista . . . . . 35704 e segg.
BERTONE . . . . . 35724
OGGIANO . . . . . 35730 e segg.

**Interpellanza** (Annunzio) . . . . . 35741

**Interrogazioni** (Annunzio) . . . . . 35741

**Sull'ordine dei lavori:**

D'ARAGONA . . . . . 35741

---

La seduta è aperta alle ore 16.

CERMENATI, *Segretario,* dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

### Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Menghi per giorni 11.

Se non vi sono osservazioni, questo congedo si intende concesso.

**Deferimento di disegni di legge all'approvazione di Commissioni permanenti.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito i seguenti disegni di legge all'esame e all'approvazione:

*della 2ª Commissione permanente* (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Modificazioni alla tariffa degli onorari e dei diritti spettanti ai notai, ai Consigli notarili e agli Archivi notarili » (2583);

*della 5ª Commissione permanente* (Finanze e tesoro):

« Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 569, sull'ordinamento delle Banche popolari » (2588);

*della 6ª Commissione permanente* (Istruzione pubblica e belle arti):

« Concessione di un contributo straordinario da parte dello Stato all'Ente autonomo " Esposizione nazionale quadriennale d'arte " in Roma » (2584), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro);

*della 7ª Commissione permanente* (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Modifiche ed integrazioni all'ordinamento del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, approvato col decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504 » (2586).

**Approvazione di disegni e di proposta di legge da parte di Commissioni permanenti.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che nelle riunioni di stamane delle Commissioni permanenti sono stati esaminati ed approvati i seguenti disegni e la seguente proposta di legge:

*1ª Commissione permanente* (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Concessione di un contributo straordinario di lire 7 milioni a favore della Società nazionale Dante Alighieri » (2506), d'iniziativa dei senatori Terracini ed altri;

*5ª Commissione permanente* (Finanze e tesoro):

« Aumento da lire 300 milioni a lire 400 milioni del Fondo di dotazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli » (2479) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Cessione gratuita alla Regione siciliana del materiale di pertinenza dello Stato, già destinato all'erigendo " Monumento al Soldato in Africa " » (2532);

« Vendita a trattativa privata all'Amministrazione provinciale di La Spezia dell'immobile appartenente al patrimonio dello Stato denominato " ex frigorifero militare " sito in detta città » (2568);

*7ª Commissione permanente* (Lavori pubblici, Trasporti, Poste e telecomunicazioni e Marina mercantile):

« Completamento delle ferrovie Motta-Schettino-Regalbuto e Alcamo diramazione-Trapani » (2433-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*);

« Fissazione di un nuovo termine per l'attuazione dei piani regolatori nei Comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e 15 gennaio 1915 » (2566);

*8ª Commissione permanente* (Agricoltura e alimentazione):

«Autorizzazione alla spesa di lire 10 milioni per l'acquisto di un immobile da destinare a sede dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Vicenza » (2497);

« Ulteriore proroga delle disposizioni per l'esecuzione e il finanziamento dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate dalla guerra » (2570).

**Seguito della discussione e approvazione in prima deliberazione della proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Leone ed altri: « Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale » (2472)** (*Approvata dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge costituzionale, d'iniziativa dei deputati Leone ed altri: « Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale ».

Come il Senato ricorda, la discussione della presente proposta di legge, iniziata nella seduta pomeridiana di ieri, fu rinviata alla seduta di oggi per dar modo alla Commissione di pronunziarsi sulla proposta del Ministro guardasigilli, tendente a stralciare dalla proposta di legge Leone, per trasfonderli nel disegno di legge ordinario, gli articoli il cui contenuto si ritiene non abbia carattere costituzionale.

Ha facoltà di parlare il senatore Persico, relatore e Presidente della Commissione.

PERSICO, *relatore*. Il Presidente della Commissione ha ben poco da dire. La Commissione, secondo l'invito fatto dal collega Domenico Rizzo ed accettato dal Senato, si è riunita stamattina alle ore 10,30 ed ha discusso per circa due ore ampiamente tutta la questione, presente il Ministro guardasigilli, che ha onorato la Commissione stessa col suo intervento. Si è venuti alla fine ad un voto su proposta del collega Boeri, nel senso di lasciare la situazione quale deriva dalla relazione approvata ad unanimità dalla Commissione di giustizia, e quindi implicitamente di non accettare gli emendamenti preannunciati dal Ministro guardasigilli. La votazione ha dato 11 voti favorevoli alla tesi del collega Boeri, 10 voti contrari, e 4 astenuti, tra i quali naturalmente il Presidente.

Questa è la breve relazione che avevo il dovere di fare all'Assemblea.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Dopo le dichiarazioni del Presidente della Commissione, mi incombe l'obbligo di fare talune precisazioni. Sia ieri, in sede di discussione in quest'Aula, che questa mattina avanti la Commissione, la questione è stata portata e vorrei dire spostata su un piano politico. Non ho nessuna difficoltà a scendere su questo piano. Ritengo che dal punto di vista politico militassero fortissime ragioni a favore della serie di emendamenti che io ho proposto.

La prima ragione, direi, è di ordine politico superiore, ed è quella di fare delle leggi, per quanto è possibile, tecnicamente perfette. Non è concepibile, ad avviso del Guardasigilli, che si facciano delle leggi con la coscienza e la volontà di farle errate.

Vi è poi una seconda ragione di ordine politico, quella cioè di non abbassare la maestà, direi quasi, della parola Costituzione. Il fare una legge costituzionale ed inserire in questa, conferendo ad esse carattere costituzionale, delle disposizioni o inutili o soltanto regolamentari, era, a mio avviso, un errore politico. Svalutazione della Costituzione, svalutazione di quella che deve essere l'importanza di una legge costituzionale. Ora, nella legge che viene all'esame del Senato vi sono disposizioni certamente inutili, quali sono quelle relative all'immunità stabilita per i giudici, in quanto queste disposizioni sono già contenute in una precedente legge, la legge del 9 febbraio 1948, che stabilì che le immunità spettanti ai giudici della Corte costituzionale fossero le stesse spettanti ai parlamentari. È perfettamente inutile quindi riprodurre in una legge costituzionale queste che sono le disposizioni della Costituzione che si trovavano già richiamate da un'altra legge costituzionale della Repubblica italiana.

Ma vi sono poi disposizioni, quali quelle sulla misura dello stipendio e della retribuzione dei giudici della Corte costituzionale alle quali non pare si potesse conferire questo carattere costituzionale. Vi è perfino una disposizione relativa alla possibilità dell'abbreviazione dei termini nella comparizione avanti la Corte costituzionale, per la quale è certamente sprecata l'attribuzione del carattere costituzionale.

Queste, le ragioni di carattere positivo che inducevano il Ministro guardasigilli a presentare l'emendamento proposto; nè vi era alcu-

na ragione di carattere negativo, perchè, col procedimento, quale veniva proposto dal Ministro guardasigilli, non si sarebbe avuto alcun ritardo, bensì un acceleramento. È bene su questo punto essere precisi, perchè si è tentato, qui dentro e fuori, di fare delle speculazioni. È pacifico — e lo hanno riconosciuto l'onorevole Presidente della Commissione ed i membri della medesima — che, con l'approvazione degli emendamenti, si affrettava la costituzione — si scusi la cacofonia — della Corte costituzionale, ma non si ritardava, o per lo meno non si ritardava eccessivamente o in misura rilevante, l'approvazione della legge sul *referendum*, perchè il rinvio alla Camera non determinava davanti alla Camera la riapertura del procedimento di modificazione della legge costituzionale, dato che il Regolamento della Camera contiene un articolo 101-*quinquies*, il quale prevede che quando il Senato rimanda alla Camera, comunque modificata, una legge costituzionale, la deliberazione della Camera è deliberazione di seconda lettura. (*Interruzione del senatore Grisolia*). Questo è il Regolamento della Camera e noi non possiamo discutere se sia giusto o se sia errato. Avevamo quindi la certezza che la Camera avrebbe approvato questo provvedimento soltanto con la seconda lettura. Nè si può dire che vi fosse il pericolo — per lo meno non si può seriamente dire — di un irrigidimento della Camera nel ritenere costituzionali queste norme che tale carattere non hanno, perchè sarebbe fare torto all'altro ramo del Parlamento il pensiero che, richiamato su questo punto, possa insistere in questa qualificazione evidentemente inesatta. D'altra parte, non credo che questo pericolo di irrigidimento dell'altro ramo del Parlamento costituisca un elemento che possa valere, perchè noi non possiamo andare per questa preoccupazione contro a quella che è l'esattezza delle nostre decisioni.

Premesso questo su un piano politico, e dimostrato quindi che nessuna ragione di ordine politico poteva portare a respingere gli emendamenti da me proposti, devo precisare quale fu la ragione del mio intervento. Fu una ragione di carattere tecnico. Il Ministro guardasigilli è sempre responsabile della formulazione delle leggi; in un certo senso ne è il supervisore e non può evidentemente lasciar passare una legge sulla quale tutti siamo d'accordo che non merita di esser integralmente definita come costituzionale. Il Ministro guardasigilli non poteva lasciar passare questa legge senza un espresso richiamo ed un rilievo.

Senonchè al Senato vi è un altro organo politico e tecnico che ha una eguale responsabilità, la Commissione di giustizia, che, a mio avviso, ha la stessa funzione del Guardasigilli. (*Interruzione del senatore Lucifero*). La Commissione di giustizia ha detto, all'unanimità in un primo tempo, a maggioranza sia pure relativa in un secondo tempo, che questa legge non è che in parte costituzionale, anzi in piccola parte talchè è un errore definirla come costituzionale. Questo è il giudizio unanime della Commissione, unanime ancora oggi perchè, se non erro, onorevole Persico, la motivazione del voto della Commissione non dipende da ragioni tecniche, ma da diverse valutazioni politiche. Ad ogni modo ancora oggi la Commissione ritiene che la legge non possa essere definita come costituzionale, come sosteneva il Presidente della Commissione e confermava il senatore Bosco, e, autorevolmente, il senatore Terracini. Nonostante ciò, la Commissione di giustizia chiede al Senato di approvare la legge senza emendamenti.

Ossequiente, ma non convinto, il Ministro della giustizia, che non faceva questione di materia, perchè tutta la materia che è in questa legge veniva a trasfondersi in parte nella legge veramente costituzionale e in parte nella legge ordinaria, ma faceva una questione di tecnica legislativa, non ha motivo di irrigidirsi, ma desidera, e intende che ciò resti negli atti di questa Assemblea, mettere in chiaro che ritiene che l'atto errato che sta per compiersi — con piena coscienza e volontà di errare — è un atto contro il quale il Ministro guardasigilli ha suonato il suo campanello d'allarme. Resta così negli atti la divisione delle responsabilità. (*Vivi applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 1.

La Corte costituzionale esercita le sue funzioni nelle forme, nei limiti ed alle condizioni di cui alla Carta costituzionale, alla legge co-

stituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, ed alla legge ordinaria emanata per la prima attuazione delle predette norme costituzionali.

BISORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISORI. Al campanello di allarme squillato dal Guardasigilli rispondo dicendo che non voterò in questa sede questo articolo 1, come non voterò gli altri articoli dei quali, secondo me giustamente, dopo la discussione di ieri il Guardasigilli sottolineò il carattere ordinario e non costituzionale.

Faccio presente che secondo l'articolo 138 della Costituzione vanno approvate con la speciale procedura che noi stiamo seguendo le « leggi costituzionali », non le « norme » costituzionali. Quell'articolo, dunque, vuole che questa procedura sia usata non per singole norme di carattere costituzionale, ma per leggi aventi integrale contenuto costituzionale.

Per queste ragioni — mentre voterò a favore dell'articolo 2 e dell'articolo 10 — non voterò gli altri articoli.

AZARA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA. Per le stesse ragioni esposte dal senatore Bisori dichiaro che mi astengo dal votare gli articoli di questo disegno di legge ed anche perchè alla questione tecnica si è aggiunta soltanto questa mattina in Commissione una questione politica, che temo faccia ritardare l'entrata in funzione della Corte costituzionale e ne complichi in futuro il funzionamento.

BO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BO. Mi associo alle dichiarazioni del senatore Azara e quindi dichiaro di astenermi anch'io dalla votazione di questa legge.

DE LUCA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Conformemente alle dichiarazioni rese dai colleghi che mi hanno immediatamente preceduto, dichiaro anch'io che mi asterrò dalla votazione di tutti gli articoli del disegno di legge che non hanno contenuto costituzionale, non sembrandomi — mi si permetta questa osservazione modesta — che possano esistere giustificazioni di sorta per tramutare in legge costituzionale delle norme interpretative e di attuazione.

SPALLINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPALLINO. Coerentemente al voto espresso questa mattina in Commissione dichiaro che non voterò nessuno degli articoli della legge.

MAGLIANO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGLIANO. Dichiaro anch'io di astenermi dalla votazione.

ITALIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà per dichiarazione di voto.

ITALIA. Dichiaro che anche io mi astengo dalla votazione per le stesse ragioni indicate dai precedenti oratori.

CINGOLANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Voterò gli articoli 2 e 10. Non voterò gli altri articoli perchè, prescindendo da vincoli di partito, mi hanno profondamente persuaso le osservazioni fatte dal Ministro.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 1 già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, è approvato*).

Art. 2.

Spetta alla Corte costituzionale giudicare se le richieste di *referendum* abrogativo presentate a norma dell'articolo 75 della Costituzione siano ammissibili ai sensi del secondo comma dell'articolo stesso.

Le modalità di tale giudizio saranno stabilite dalla legge che disciplinerà lo svolgimento del *referendum* popolare.

(*È approvato*).

Art. 3.

La Corte costituzionale giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e dei cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

(*È approvato*).

Art. 4.

I giudici della Corte restano in carica dodici anni.

I giudici che sono nominati alla scadenza dei dodici anni dalla prima formazione della Corte si rinnovano, decorsi nove anni, mediante sorteggio di due giudici tra quelli nominati dal Presidente della Repubblica, di due tra quelli nominati dal Parlamento e di due tra quelli nominati dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

Il sorteggio dei giudici è fatto dalla Corte tre mesi prima della scadenza del predetto termine di nove anni.

Decorsi gli altri tre anni, si rinnovano i giudici che non sono stati rinnovati.

Successivamente si rinnovano ogni nove anni i giudici rimasti in carica dodici anni.

In caso di vacanza dovuta alla scadenza del termine di dodici anni o ad altra causa la sostituzione avviene entro un mese dalla vacanza stessa.

(*Dopo prova e controprova, è approvato*).

Art. 5.

I giudici della Corte costituzionale non sono sindacabili, nè possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

(*È approvato*).

Art. 6.

I giudici della Corte costituzionale hanno una retribuzione mensile che non può essere inferiore a quella del più alto magistrato della giurisdizione ordinaria ed è determinata con legge.

(*Dopo prova e controprova, è approvato*).

Art. 7.

I giudici della Corte costituzionale possono essere rimossi o sospesi dal loro ufficio a norma dell'articolo 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, solo in seguito a deliberazione della Corte presa a maggioranza di due terzi dei componenti che partecipano all'adunanza.

(*È approvato*).

Art. 8.

Il giudice della Corte costituzionale che per sei mesi non eserciti le sue funzioni decade dalla carica.

(*È approvato*).

Art. 9.

Il Presidente della Corte, quando lo ritenga necessario, può con provvedimento motivato ridurre fino alla metà i termini dei procedimenti.

(*È approvato*).

Art. 10.

Il Parlamento, con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici della Corte costituzionale, compila ogni dodici anni un elenco di persone tra le quali sono sorteggiati, in caso di necessità, i giudici aggregati che devono partecipare ai giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri.

(*È approvato*).

Art. 11.

Le disposizioni degli articoli 5 e 6 si applicano anche ai cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione limitatamente al periodo in cui esercitano le loro funzioni presso la Corte.

(*È approvato*).

Art. 12.

La messa in istato di accusa del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri è deliberata dal Parlamento in seduta comune su relazione di una Commissione, costituita di dieci deputati e di dieci senatori, eletti da ciascuna delle due Camere, ogni volta che si rinnova, con deliberazione adottata a maggioranza, in conformità del proprio regolamento.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente è eletto dalla Commissione nel proprio seno.

(*È approvato*).

Art. 13.

Il Parlamento in seduta comune, nel porre in istato di accusa il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri o i ministri, elegge, anche tra i suoi componenti, uno o più commissari per sostenere l'accusa.

I commissari esercitano davanti alla Corte le funzioni di pubblico ministero e hanno la facoltà di assistere a tutti gli atti istruttori.

(*È approvato*).

Art. 14.

L'atto di accusa contro il Presidente del Consiglio dei ministri o i ministri implica di pieno diritto la sospensione dalla carica.

(*È approvato*).

Art. 15.

Per i reati di attentato alla Costituzione e di alto tradimento commessi dal Presidente della Repubblica la Corte costituzionale, nel pronunciare sentenza di condanna, determina le sanzioni penali nei limiti del massimo di pena previsto dalle leggi vigenti al momento del fatto, nonchè le sanzioni costituzionali, amministrative e civili adeguate al fatto.

Le norme contenute nelle leggi penali relative alla sussistenza del reato, alla punibilità ed alla perseguibilità sono applicabili nei giudizi di accusa nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri, ma la Corte può aumentare la pena fino ad un terzo anche oltre la misura stabilita, in caso di circostanze che rivelino l'eccezionale gravità del reato. La Corte può infliggere altresì, le sanzioni costituzionali e amministrative adeguate al fatto.

(*È approvato*).

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

La prima elezione della Commissione preveduta dall'articolo 12 avrà luogo entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

(*È approvata*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

**Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale » (23-B)** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale ».

Ricordo che questo disegno di legge, presentato al Senato il 14 luglio 1948, fu esaminato dalla 2ª Commissione, che presentò la relazione il 20 gennaio 1949. Il Senato iniziò, il 25 gennaio 1949, la discussione, che fu esaurita in 18 sedute, con l'intervento di ben 50 senatori. Il disegno di legge fu approvato il 17 marzo 1949. La Camera lo modificò, approvandolo il 16 marzo 1951, e lo trasmise al Senato il 5 maggio 1951. La 2ª Commissione presentò la nuova relazione il 1° agosto 1951, proponendo nuovi emendamenti in correlazione a quelli proposti dalla Camera.

Do ora la parola all'onorevole relatore, dopo di che credo sia opportuno passare senz'altro alla discussione degli emendamenti.

PERSICO, *relatore*. Onorevole Presidente, la discussione generale su questo disegno di legge mi pare superata dal fatto che l'abbiamo già fatta ieri su una legge, identica per il suo contenuto finale, cioè la creazione della Corte costituzionale.

Nella relazione che ho avuto l'onore di presentare, a nome della Commissione, e mi pare all'unanimità anche questa volta, ho notato una situazione speciale che si è venuta a costituire per questo disegno di legge. Infatti il lavoro che noi avevamo compiuto con la massima cura è stato poi rielaborato completamente dalla Camera dei deputati, che ci ha rimandato una nuova e diversa legge nella quale tutti i nostri articoli, eccetto uno puramente formale, sono stati modificati. Molte volte le modificazioni sono di pura forma, tanto che non si arriva neanche a comprendere perchè sono state fatte; molte volte un articolo è stato spostato, o diviso in due capoversi. Comunque la Camera ha creduto di rifare di nuovo tutto il lavoro che il Senato aveva con tanta attenzione e diligenza compiuto.

Di fronte a questa situazione vi erano tre possibilità: una radicale, di accettare cioè il testo della Camera, senza alcuna revisione, per chiudere questo lungo dibattito che dura ormai da quattro anni. Una seconda possibilità, estrema dal lato opposto, era quella di ritornare alla formulazione del Senato, tutte le volte che le modifiche della Camera non convincessero chiaramente del perchè erano state fatte. Anche questa soluzione era da escludersi, perchè avrebbe creato un inutile conflitto tra Camera e Senato, tanto più che tutti siamo d'accordo nel ritenere che ogni Camera può cambiare *funditus* il testo approvato nell'altro ramo del Parlamento.

Una terza soluzione era quella di limitare le modificazioni da apportare al testo della Camera soltanto a quei punti nei quali, secondo il parere della Commissione, fosse necessario ristabilire il testo primitivo, perchè la formulazione della Camera si allontanava troppo sia dal disegno di legge ministeriale, sia dal testo approvato dal Senato, sia infine dall'interpretazione più esatta delle due leggi fondamentali già esistenti, cioè la Costituzione e la legge n. 1 dell'8 febbraio 1948. Questa terza soluzione è stata accolta unanimemente dalla Commissione, la quale, esaminando articolo per articolo il disegno di legge approvato dalla Camera, ha cercato fin dove era possibile di mantenerne il testo, mentre su cinque articoli sostanzialmente, e formalmente su altri due o tre, ha creduto di proporre delle modifiche. Quando faremo l'esame dei singoli articoli, illustrerò brevemente le ragioni per cui abbiamo ritenuto, in questi pochi casi, o di tornare al nostro testo, o di formularne uno nuovo.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame degli emendamenti. Si dia lettura dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati, al quale la Commissione non propone emendamenti.

CERMENATI, *Segretario*:

## TITOLO I.

## COSTITUZIONE DELLA CORTE

### Art. 1.

LA Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati, in ordine successivo, cinque dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative, cinque dal Parlamento in seduta comune, cinque dal Presidente della Repubblica.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati, al quale la Commissione non propone alcun emendamento.

CERMENATI, *Segretario*:

### Art. 2.

I giudici della Corte la cui nomina spetta alle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, sono eletti:

*a*) tre da un collegio del quale fanno parte il presidente della Corte di cassazione, che lo presiede, il procuratore generale, i presidenti di sezione, gli avvocati generali, i consiglieri e i sostituti procuratori generali della Cassazione;

*b)* uno da un collegio del quale fanno parte il presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede, i presidenti di sezione ed i consiglieri del Consiglio di Stato;

*c)* uno da un collegio del quale fanno parte il presidente della Corte dei conti che lo presiede, i presidenti di sezione, i consiglieri, il procuratore generale ed i viceprocuratori generali della Corte dei conti.

I componenti di ciascun collegio possono votare per un numero di candidati pari a quello dei giudici che il collegio deve eleggere. Si considerano non scritti i nomi eccedenti tale numero.

I nomi degli eletti vengono immediatamente comunicati, dal presidente di ciascun collegio, al Presidente della Corte costituzionale, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al Presidente della Repubblica.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia ora lettura, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, dei primi tre commi dell'articolo 3, ai quali la Commissione non propone emendamenti.

CERMENATI, *Segretario*:

« I giudici che nomina il Parlamento sono eletti da questo in seduta comune delle due Camere, a scrutinio segreto e con maggioranza di tre quinti dell'Assemblea.

« Per gli scrutini successivi al secondo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.

« Dopo ogni scrutinio saranno gradualmente proclamati eletti coloro che avranno riportato la maggioranza preveduta, rispettivamente, nei commi precedenti ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, li metto ai voti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Si dia ora lettura del quarto comma nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

CERMENATI, *Segretario*:

« I nomi dei giudici eletti dal Parlamento vengono immediatamente comunicati al Presidente della Repubblica ».

PRESIDENTE. La Commissione propone di aggiungere, in fine a questo comma, le parole: « e al Presidente della Corte costituzionale ».

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti il quarto comma così emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti, nel suo complesso, l'articolo 3 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 4.

I giudici della Corte costituzionale, la cui nomina spetta al Presidente della Repubblica, sono nominati con decreto emanato su proposta del Ministro di grazia e giustizia e controfirmato anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

PRESIDENTE. Si dia ora lettura del testo proposto dalla Commissione.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 4.

I giudici della Corte costituzionale, la cui nomina spetta al Presidente della Repubblica, sono nominati con suo decreto.

Il decreto è controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Mi pare che molti degli emendamenti della Commissione abbiano un carattere puramente formale e che pertanto non sia opportuno accettarli. Dobbiamo infatti

tener presente che ogni nostro emendamento accettato riproporrà poi alla Camera dei deputati una ennesima discussione. Se pertanto non si tratta di modificazioni di sostanza restiamo al testo della Camera, rinunciando ai perfezionamenti stilistici che possono essere graditi dal punto di vista letterario ma che non riescono che a prolungare ulteriormente l'*iter* già così gravoso di questa legge.

È questa una considerazione che avrei dovuto fare in sede di discussione generale, ma poichè, per consenso tacito, tale discussione è mancata, la presento adesso, di fronte ad un emendamento che non mi pare importante.

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Mi sembra che l'intervento del senatore Terracini non riguardi la materia in discussione, cioè l'articolo 4 modificato dalla Commissione. Giustamente egli ha rilevato però che, essendo mancata una discussione generale, ha dovuto collocare una sua osservazione di carattere generale in occasione della discussione sull'articolo 4. Vorrei osservargli che quel consenso tacito che c'è stato sulla proposta, fatta dall'illustre nostro Presidente, di passare senz'altro alla discussione degli articoli, è stato un consenso tacito prestato anche e forse soprattutto per il doveroso ossequio alla saggezza presidenziale.

Anche questa volta, se dovessimo basare il nostro convincimento sulla relazione della Commissione, che definisce il nuovo testo del disegno di legge come « profondamente modificato » dalla Camera dei deputati, saremmo indotti a votarlo dopo una discussione generale.

Ora, abbiamo già fatto un passo avanti nella celerità della discussione passando senz'altro agli articoli nonostante l'importanza eccezionale di questa legge. Vorrei perciò esprimere il voto che nella discussione degli articoli si proceda con la massima ampiezza, soprattutto a proposito di questo articolo 4.

MERLIN UMBERTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO. Anch'io volevo esprimere parere contrario a quello del collega Terracini e volevo anzi far rilevare che se c'è un articolo che ha una notevole importanza per la sua studiata elaborazione, è precisamente questo articolo 4, su cui la nostra Commissione di giustizia si è intrattenuta a lungo, facendo osservare che il testo come ci perveniva dalla Camera dei deputati, a chi ben l'osservi, porta niente meno che una limitazione dei poteri del Capo dello Stato; modificazione gravissima sulla quale i pareri possono anche essere discordi, ma che davanti all'altro ramo del Parlamento ha dato occasione ad una discussione molto ampia. Io ho sostenuto precisamente che questo articolo 4 dovesse essere modificato, perchè l'articolo 4 della Camera diceva che i giudici della Corte costituzionale la cui nomina spetta al Presidente della Repubblica sono nominati con decreto emanato su proposta del Ministro di grazia e giustizia e controfirmato anche dal Presidente del Consiglio. Ora, che il decreto debba essere controfirmato dal Presidente del Consiglio siamo tutti d'accordo perchè questo avviene anche per le nomine dei senatori a vita, senza che ci sia nessuna disposizione che lo dica, e il Presidente del Consiglio controfirma dopo la firma del Capo dello Stato; ma se noi avessimo approvato la norma della Camera dei deputati avremmo portato questa grave modificazione: mentre la Costituzione dà la garanzia obiettiva (vedete che parlo nell'interesse di tutti) che queste cinque persone di nomina del Presidente della Repubblica saranno nominate da lui col suo gradimento, secondo quella che è la libertà della sua coscienza e del suo apprezzamento, se si fosse aggiunto « con decreto emanato su proposta del Ministro di grazia e giustizia » poteva — non avanzo sospetti di nessun genere — forse apparire che la potestà del Capo dello Stato, che è delicatissima, potesse essere per avventura menomata. Ed è per questo che in seno alla Commissione abbiamo radicalmente modificato questo articolo 4, ed è per questo che io prego il Senato di voler discutere il testo delle modificazioni e approvare questo articolo 4 nella forma proposta dalla Commissione e non nel testo che ci ha mandato la Camera dei deputati.

Osservo che i poteri del Capo dello Stato sono già per la nostra Costituzione limitatissimi e che non è il caso di limitarli ancor più.

L'articolo 135 della Costituzione è chiarissimo e l'articolo 89 riguarda ben altra e più vasta materia e sancisce la irresponsabilità del

Presidente della Repubblica per gli atti di governo.

Qui la materia è diversa e riguarda una prerogativa personale del Capo dello Stato. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Il senatore Giardina ha presentato un emendamento tendente a ripristinare il testo dell'articolo 4 approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il senatore Giardina per illustrare questo emendamento.

GIARDINA. Il mio emendamento mi sembra abbastanza chiaro; è un emendamento sostitutivo di quello proposto dalla Commissione all'articolo 4, e tende a ripristinare il testo approvato dalla Camera dei deputati.

Io in certo qual modo, senza far torto al senatore Merlin Umberto, sono d'accordo col senatore Terracini quando egli a proposito di questo articolo ha detto che non c'è nessuna differenza... (*Interruzioni dal centro*).

Fra l'articolo 4 approvato dalla Camera dei deputati e l'articolo 4 proposto dalla Commissione del Senato non c'è nessuna differenza, poichè non c'è differenza fra proposta e controfirma, in quanto la controfirma presuppone necessariamente una proposta.

Ad ogni modo su questo argomento si è svolta un'ampia discussione alla Camera dei deputati e quanto essa ha approvato risulta conforme in modo evidente dal combinato disposto dell'articolo 89 e dell'articolo 90. L'articolo 90 dice che « Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni » e l'articolo 89 dice che « nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai Ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità ».

Si può essere discordi sulla identità fra controfirma e proposta; ciò potrebbe sembrare molto audace, ma la dottrina ultima sia nel campo parlamentare sia nel campo giurisprudenziale del diritto pubblico si è in tal senso pronunciata, e le audacie possono anche essere approvate da coloro che approfondiscono i problemi. Una controfirma presuppone necessariamente una proposta.

Mi permetto di avanzare due ipotesi che non sono state sollevate nell'altro ramo del Parlamento. Consideriamo il caso della controfirma: che il Capo dello Stato si rifiuti per esempio di porre la sua firma in un atto proposto dal Governo; faccio il caso generale, non il caso specifico. Nel caso specifico si potrebbe fare l'ipotesi che il Capo dello Stato proponga la nomina di cinque membri dell'Alta Corte e che nessun Ministro, nessun membro del Governo voglia controfirmare.

È evidente la conseguenza: ci deve essere necessariamente l'incontro di due volontà nella determinazione dell'atto, cioè noi siamo in tema di *atto complesso*.

Nè mi sembra, dallo stato di animo di alcuni colleghi, che tutti abbiano presente il dibattito svoltosi alla Camera dei deputati, dove questi argomenti sono stati svolti lungamente e vagliati anche da grandi maestri ed illustri colleghi. La tesi che sostengo è prevalsa appunto alla Camera dei deputati.

È un atto complesso per cui il decreto del Presidente della Repubblica, di cui trattasi, assume il carattere di un atto la cui responsabilità si trasmette al Ministro.

Non è soltanto la controfirma che fa assumere la responsabilità al Ministro, ma anche il fatto che si presume che quel decreto sia stato da lui preparato appunto attraverso quel procedimento che si chiama « proposta ». Atto particolarmente studiato nel campo giuridico e che deve sempre precedere l'emanazione di un decreto presidenziale, cioè di un atto col quale il Presidente della Repubblica non può assumere responsabilità alcuna.

Del resto la Costituzione in tema di alta Corte costituzionale non ha particolarizzato in merito alla nomina demandata al Parlamento, all'ordine giudiziario, al Capo dello Stato.

Ha attribuito la specifica competenza dei tre poteri, per tutto quanto riguarda il processo formativo (questa è competenza del Parlamento), alla legge ordinaria.

Quindi non si puo non approvare quanto ha stabilito la maggioranza della Camera dei deputati. Perciò relativamente alla procedura, come ha taciuto la Costituzione relativamente a due altri poteri, per cui veniamo ora a regolarla con legge ordinaria, così con legge ordinaria possiamo in modo espresso ed esplicito stabilire quale sia la procedura da seguire per la nomina dei membri dell'Alta Corte che in

forma sintetica l'articolo 135 della Costituzione ha demandato al Capo dello Stato.

Del resto c'è un punto fondamentale da tener presente: voi, onorevoli colleghi, non ignorerete certamente come alla Costituente si sia trattato diffusamente del problema se si possano avere atti autonomi da parte del Capo dello Stato senza bisogno di controfirma, e come la soluzione affermativa sia stata respinta a voti unanimi dalla Costituente stessa. Io ho qui proprio un trattato, che è un commentario analitico della Costituzione, diretto da un collega che non è democristiano, l'onorevole Calamandrei. (*Interruzione del senatore Conti*). Qui si tratta di essere obiettivi; qui, onorevole Conti, non facciamo politica nel senso comune della parola, qui noi esaminiamo tecnicamente la Costituzione e cerchiamo di interpretarla nel modo più esatto e più coerente.

Dice il Marchi a proposito dell'irresponsabilità del Capo dello Stato: « A tale regola nessun atto del Capo di Stato può sottrarsi. La tendenza che durante le discussioni alla Costituente aveva cercato di affermarsi verso il riconoscimento a favore del Presidente dell'esercizio di alcune funzioni « in via di prerogativa », nel senso cioè che tale esercizio potesse avvenire in modo autonomo, esclusivo, senza il concorso dei Ministri responsabili, non ebbe successo. Si sarebbe trattato, secondo il parere di molti, del decreto di scioglimento delle Camere, della proposta di promuovere l'azione ecc. ecc. Certo è che solo gli atti che egli compie come Presidente del Consiglio superiore della magistratura — ordine antonomo, indipendente — debbono intendersi sottratti alla controfirma ministeriale ».

Questa legge ordinaria stabilisce la controfirma, nel testo proposto dal Senato, del Presidente del Consiglio, mentre io sostengo — e facendo ciò mi faccio portavoce di quella che è la tendenza della maggioranza dei nostri Parlamentari — che la controfirma presuppone necessariamente una proposta che implica il concorso di due volontà, delle quali una sola è la responsabile: quella del Governo.

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. Il mio intervento sarà breve quanto una dichiarazione di voto. Quando l'onorevole Persico, in una conversazione amichevole, mi fece l'onore di prospettarmi la possibilità dell'approvazione rapida, sollecita di questa legge, per ubbidire al suo e al nostro desiderio di vedere realizzata quanto più presto possibile la Corte costituzionale, io gli risposi che si poteva passare sopra a parecchie pecche, a parecchie manchevolezze che a nostro avviso e ad avviso della Commissione di giustizia si rilevavano nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, ma che ero gravemente perplesso sulla possibilità di superare precisamente la grossa questione insorgente dall'articolo 4. Mi pareva cioè, dicevo all'onorevole Persico, che non si potesse prescindere dall'emendamento proposto dalla nostra Commissione al testo della Camera. Che sia una grossa questione, onorevole Giardina, non lo contesta nessuno; che la soluzione della Camera sia inaccettabile mi pare che si possa parimenti riconoscerlo tutti.

Io non ripeterò gli argomenti del senatore Merlin, che pure sono decisivi ed ai quali io non dubito che il senatore Terracini non ha portato contrasto, poichè mi parve che egli si riferisse ad altri emendamenti e non a questo. Ma dirò che attraverso le sue argomentazioni si rafforza il nostro convincimento di respingere il testo della Camera, appunto perchè c'è un testo costituzionale che fa dipendere dalla esclusiva volontà del Capo dello Stato la nomina di questi magistrati.

Mi parrebbe che fosse aggiungere qualcosa al testo della nostra Carta costituzionale richiedere il concorso di due volontà, quella del Governo e quella del Capo dello Stato, per arrivare alla nomina.

La proposta oltre la controfirma, imporrebbe infatti prima l'assenso dell'esecutivo e poi una formale esplicazione di questo assenso in un decreto del Capo dello Stato. In tal caso si corre il rischio di diminuire quella che è una facoltà del Capo supremo del nostro Paese, che la Costituzione ha fissata come non legata alla volontà di nessun altro.

C'è un altro caso analogo nella Costituzione ed è quello della nomina dei senatori a vita. I termini letterali della Costituzione sono identici e non si è mai pensato di richiedere la proposta del Governo per formare il decreto di nomina del senatore a vita. Sono tali decreti anch'essi controfirmati. Ed è logico: per quel

tale principio di irresponsabilità del Capo dello Stato, che si traduce viceversa nella responsabilità del Capo del Governo. Ma la controfirma non sostituisce la proposta che non c'è e non può esserci: così come, nonostante l'articolo 89 della Costituzione, non c'è e non può esserci per il decreto di nomina del Capo del Governo.

Ecco perchè, dal momento che il testo deve ritornare alla Camera, non c'è ragione perchè non venga approvato precisamente e soprattutto questo emendamento proposto dalla Commissione.

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Onorevoli colleghi, mentre parlava il senatore Giardina, ho inteso dire da qualcuno che la controfirma del Presidente del Consiglio dei ministri, apposta sui decreti del Presidente della Repubblica, si riduce ad una semplice autentica notarile. Vorrei innanzi tutto precisare che questo è uno sbaglio madornale, perchè quando il notaio autentica la firma apposta in calce ad un atto qualsiasi, non assume alcuna responsabilità in merito al al contenuto dell'atto, ma certifica semplicemente che quella firma è stata apposta in sua presenza dal firmatario. Quindi, confondere la autentica notarile con la controfirma ministeriale, è un grosso errore.

Detto questo, mi pare che possiamo essere d'accordo anche su un altro punto: che cioè la legge ordinaria, che stabilisce le modalità per la costituzione e il funzionamento della Corte costituzionale, debba essere necessariamente conforme al dettato della Costituzione. Ora, qui il problema che si presenta consiste nella interpretazione da dare all'articolo 89 della nostra Costituzione. Tale articolo non dice soltanto che « ogni atto del Presidente della Repubblica non è valido se non è controfirmato », ma aggiunge un participio di cui ci si vorrebbe sbarazzare tacendone l'esistenza. L'articolo 89 stabilisce infatti: « Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai Ministri proponenti ».

CONTI. È un'altra cosa.

BOSCO. No, non è un'altra cosa: ogni atto del Presidente deve essere controfirmato. Non esistono prerogative, e la controfirma è connessa al concetto di un Ministro proponente che a norma della Costituzione assuma la responsabilità dell'atto. E che non esistano atti prerogativi, ce lo confermano i lavori preparatori della Costituzione. Soltanto chi non li ha letti o chi li vuole dimenticare, può trascurare il fatto che alla Costituente fu proposto un emendamento Benvenuti, proprio per fare eccezione all'istituto della controfirma per gli atti emessi in via di prerogativa. Il testo proposto dalla Commissione diceva: « Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai Ministri proponenti ». L'emendamento Benvenuti proponeva: « Gli atti del Presidente della Repubblica, esclusi quelli in via di prerogativa, non sono validi se non controfirmati ecc. ». Ecco la norma che non avrebbe fatto sorgere alcun dubbio sulla tesi che l'onorevole Conti ed altri sostengono. Viceversa, questo articolo, messo ai voti, non fu approvato, a seguito di una dichiarazione dell'onorevole Tosato, relatore, il quale disse: « Non accetto a nome della Commissione la proposta Benvenuti, poichè la irresponsabilità del Presidente della Repubblica non può subire eccezioni. Noi riteniamo essenziale al tipo di ordinamento che si sta creando con questa Costituzione, che nessun atto del Presidente sia valido se non è controfirmato dal Ministro competente ecc. ».

Dunque sostenere che non occorra una proposta, significa mettersi in contrasto con l'articolo 89, a termini del quale la controfirma deve essere apposta dai Ministri proponenti. E tanto ciò è vero che la perspicua relazione della nostra Commissione non ha creduto di dire una sola parola sulla interpretazione dell'articolo 89 e si è invece basata su una pretesa prassi costituzionale, che si sarebbe formata in occasione della nomina dei senatori a vita. La Commissione, non contenta di affermare la esistenza di questa prassi, ne ha allargato il riferimento anche alla nomina presidenziale dei cinque giudici.

Dunque, la fonte della modificazione apportata dalla Commissione all'articolo 89 sarebbe la prassi costituzionale.

Ora, a parte le discussioni sul concetto di consuetudine *contra legem*, io chiedo se possa ritenersi formata una prassi valida che modifichi la Costituzione nel breve volgere di tre o quattro anni. Non si può ritenere che in così breve volgere di tempo siasi formata una con-

suetudine costituzionale in contrasto con la Carta della Costituzione, perchè in ogni caso mancherebbe l'elemento della diuturnità che è essenziale nel processo di formazione della consuetudine. Se si vuol far nascere questa legge col crisma della costituzionalità, occorre che la controfirma sul decreto del Presidente della Repubblica sia fatta dal Ministro che fa la proposta. Potremo discutere soltanto sul punto di stabilire a quale Ministro spetti la proposta: se al Ministro della giustizia o al Presidente del Consiglio. Ma l'articolo 89 della Costituzione richiede necessariamente una proposta e nella legge di attuazione della Corte non si può fare a meno di precisare quale Ministro deve fare questa proposta. Nè con ciò si viola l'articolo 135 della Costituzione che attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di nomina spetta sempre al Capo dello Stato, che può benissimo non accogliere le proposte ed invitare il Ministro a farne delle altre. L'autorità del Presidente della Repubblica sarà tanto più alta quanto meglio sapremo porla al di sopra di ogni responsabilità diretta, specialmente nella formazione di organi giurisdizionali.

MASTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTINO. Non può essere posto in dubbio che tra l'articolo 4 proposto dalla Commissione e quello approvato dalla Camera dei deputati vi sia una profonda differenza, ed è questa differenza la ragione dell'attuale dibattito.

Credo opportuno rifarmi alla lettera della Costituzione e precisamente all'articolo 135 che stabilisce come la Corte costituzionale sia composta di 15 giudici, nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune, e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa. Parrebbe a me che l'interpretazione alla quale arriva il collega Bosco, riferendosi all'articolo 89, aggiunga di fatto qualcosa al contenuto dell'articolo 135, perchè nella parte in cui esso ha stabilito che il Presidente della Repubblica procederà alla nomina di un terzo dei giudici della Corte costituzionale viene aggiunto che procederà a tali nomine su proposta del Ministro di grazia e giustizia o del Presidente del Consiglio, il che porta nell'articolo 135 un elemento nuovo. L'articolo 135 stabilisce tre categorie in modo chiaro per la nomina dei giudici della Corte costituzionale e per una categoria attribuisce la prerogativa della nomina, in senso esclusivo e, assoluto, al Capo dello Stato. Con l'interpretazione che dà il collega Bosco all'articolo 135 fuso con l'articolo 89, si finisce invece con lo stabilire un intervento da parte dei Ministri che non è stabilito. Mi pare che questo debba essere un argomento assoluto, che cioè non ammette possibilità di interpretazioni diverse. Il collega Bosco dà un'interpretazione dell'articolo 89 non conforme allo spirito e che ne interpreta erratamente la lettera. Egli ha argomentato così: poichè l'articolo 89 dispone che nessun atto del Presidente della Repubblica sia valido ove non sia controfirmato dai Ministri proponenti, ciò sta a dimostrare che anche nel caso dell'articolo 135 dei proponenti vi debbano essere. Senonchè è la conseguenza che è sbagliata. Nei casi in cui ci siano Ministri proponenti ci dovrà essere la controfirma, ma nel caso dell'articolo 135 Ministri proponenti non debbono esserci. Potremmo anche trarre argomenti a favore delle conclusioni che sto indicando, a conferma della proposta della Commissione, dal fatto che nella Costituzione in una parte, nella prima, si parla delle funzioni demandate al Presidente della Repubblica, nell'altra e precisamente all'articolo 135, là dove si parla della costituzione dei giudici che dovranno costituire la Corte costituzionale, non si parla più di funzioni e, secondo me, si parla di prerogative che sono proprie del Capo dello Stato. Per queste ragioni dichiaro che voterò a favore dell'articolo così come formulato dalla nostra Commissione. (*Approvazioni*).

DE PIETRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIETRO. Onorevoli colleghi, il parere della Commissione si esprime in due parole. Riteniamo che non sarebbero stati necessari neanche gli espliciti chiarimenti del collega Merlin per intuire agevolmente la ragione che aveva indotto la Commissione a modificare sostanzialmente il testo della Camera dei deputati. Se abbiamo ben compreso gli argomenti del senatore Giardina, a noi è facile arrivare alla conclusione o alla deduzione. Il senatore Giardina sostiene, e da un certo punto di vista

sembrava che aderisse agli argomenti del senatore Terracini, che si sarebbe trattato unicamente di una modificazione letteraria del testo della Camera dei deputati. Noi siamo di opinione decisamente contraria; e laddove il senatore Mastino dichiara che si tratta di una modificazione sostanziale, io vado oltre e dico che noi invertiamo addirittura i termini che la Camera dei deputati con la sua formulazione aveva fissati. Vorrei perfino fare notare che se si fosse dovuto adottare un testo come quello prescelto dalla Camera dei deputati, probabilmente non sarebbe bastata una legge ordinaria, perchè si sarebbe andati contro il testo della Costituzione, laddove noi trattiamo questo argomento proprio nel discutere la legge ordinaria.

Vorrei fare osservare ancora al senatore Giardina, il quale afferma che tra la controfirma e la proposta non corra una differenza sostanziale, che egli dice cosa che noi vorremmo dichiarare piuttosto paradossale che inesatta, addirittura essendo di estrema evidenza, come ha testè sostenuto con tanta competenza ed autorità il senatore Mastino, che la proposta, sostanzialmente e praticamente, finirebbe col sottrarre alla iniziativa del Presidente della Repubblica la nomina dei componenti la Corte costituzionale; sicchè si dovrebbe intendere o che il Presidente della Repubblica sarebbe messo in condizione di attendere la proposta del Guardasigilli, per nominare i prescelti da lui, o — peggio — che il Presidente della Repubblica dovrebbe attendere che il Guardasigilli si decidesse a scegliere lui i cinque membri da proporre; tutto ciò assolutamente non è conforme alle disposizioni della Costituzione.

Ma v'è un'altra osservazione da fare, e questa, a mio avviso, sembra ancor più decisiva; la condizione del consenso delle due volontà non può essere ammessa. Secondo la Costituzione la volontà deve determinarsi nel Capo dello Stato. Noi avevamo detto in Commissione quello che occorreva per dirimere l'apparente conflitto, con delle parole che sono state ricordate, ma non ancora lette: è necessario leggerle per comprendere fino a qual punto la Commissione ha sentito il dovere di coscienza di valutare e decidere esattamente la questione.

Infatti noi abbiamo scritto così: dico noi, come *pluralis maiestatis* perchè evidentemente la fatica è del presidente Persico; ma siccome noi partecipammo ad essa con una seduta interminabile finchè ci decidemmo alla forma stilistica dell'articolo 4 come da noi è stato proposto, io mi permetto di considerarla come fatica nostra. « Ora, a prescindere dalla prassi che in materia costituzionale opera con particolare efficacia, evidentemente la controfirma del Presidente del Consiglio che, come abbiamo già detto, non ha il significato di una semplice certificazione notarile riguardante la autenticità della firma, costituisce la attestazione — prego il Senato di considerare la precisione di quel che segue — del compimento di un atto costituzionalmente regolare da parte del Capo dello Stato ».

È il massimo che si possa attribuire al Presidente del Consiglio ed è stato attribuito regolarmente secondo il concetto della Costituzione. Al di là non si può andare, senza offendere il principio che si è voluto stabilire nella Costituzione. Sicchè quando ci si domanda di votare l'articolo 4 non nel testo della Commissione, ma nel testo formulato dalla Camera dei deputati, si domanda, a mio avviso, di sovvertire l'ordine delle prerogative, quale fu stabilito dalla Costituzione.

Che poi possa esservi l'incontro delle volontà, questo è un fatto che non riguarda il legislatore: si vedrà da parte del Capo dello Stato e da parte del Presidente del Consiglio dei ministri se convenga o no alle loro volontà di incontrarsi, ma non è appunto cosa che riguarda noi trattandosi di un atto, per così dire, del foro interno della coscienza politica di quei signori.

Noi abbiamo il dovere di compilare il testo della legge secondo i termini che ci impone il testo della Costituzione. (*Approvazioni*).

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Onorevoli colleghi, la questione è indubbiamente grave e delicata; non mi pare che sia così semplice come alcuni credono e neanche così chiara.

A mio modesto modo di vedere nella fattispecie si tratta non di una legge costituzionale nuova, ma puramente di una norma di interpretazione della Costituzione.

Se noi, interpretando la Costituzione, arriviamo alla conclusione che la norma dell'articolo 89 è generale, anche quando il Presi-

dente della Repubblica nomina i cinque membri della Corte compie un atto normale, donde la necessità della controfirma, che si traduce implicitamente in una proposta.

L'errore che, a mio modestissimo avviso, qualcuno ha commesso, è stato di partire dal presupposto che la norma dell'articolo 137 non sia da coordinare con la norma dell'articolo 89.

Se invece noi partiamo da una posizione diversa e interpretiamo, come del resto vogliono le norme interpretative di tutte le leggi, ciascuna disposizione di legge con le altre disposizioni di legge nella armonia generale del diritto codificato, noi forse arriveremo ad una conclusione antitetica a quella cui è giunto l'onorevole Mastino.

L'articolo 89 dice che nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai Ministri proponenti che ne assumano la responsabilità; fermiamoci su quest'ultimo inciso, perchè il nocciolo della questione è qui: il Presidente della Repubblica per Costituzione, e quindi organicamente, dal punto di vista pubblicistico del diritto, non è responsabile.

Se non è responsabile, bisogna andare a cercare un altro che sia responsabile dei suoi atti: ciò risponde a un criterio di logica elementare.

Se poi alla controfirma si vuol dare un effetto notarile, le responsabilità non si spostano; se infine alla controfirma si dà valore di veto, si comprende perfettamente come l'accordo precedente divenga una necessità. Qui non si sfugge, cari signori, nell'ordine logico, intendiamoci. Se il Presidente del Consiglio, in ipotesi — voglio seguire la formulazione della Commissione — eccepisce al Presidente che non controfirmerà il decreto, cosa avviene? Avviene che la nomina non è valida, e non è detto che questo atto deve essere sempre motivato, perchè ci sono delle ragioni politiche le quali possono consigliare, anzi imporre, al Presidente del Consiglio di non seguire il Presidente della Repubblica in alcuni suoi atteggiamenti.

Allora, se quello che io dico è vero, la norma dell'articolo 137 va interpretata in funzione dell'articolo 89, lumeggiata da questa norma di carattere generale del nostro diritto pubblico, e cioè che il Capo dello Stato è irresponsabile dei suoi atti. Il responsabile allora chi è? È il Ministro proponente. Chi deve preporre all'amministrazione della giustizia gli elementi idonei? Il Ministro della giustizia. Ma siccome si tratta di un atto gravissimo e serissimo che impegna la responsabilità generale del Governo, occorre che la proposta sia anche controfirmata dal Presidente del Consiglio. Nè si dica che con questo si ferisce la facoltà del Presidente della Repubblica, perchè ove facoltà non sia, non può essere ferita. Si tratta di una questione di principio. O si ammette che il Presidente possa nominare i cinque membri indipendentemente dal potere esecutivo, e allora la questione di principio non sussiste più, o se, come io ritengo, modestamente ma sicuramente, in base al principio di irresponsabilità del Capo dello Stato, responsabili della nomina vanno ritenuti i Ministri proponenti, come in linea generale impone l'articolo 89, occorre che appaia la figura di un proponente e che la controfirma del Presidente del Consiglio sia posta come sanzione politica generale di questo atto gravissimo della pubblica autorità. (*Cenni di diniego del senatore Conti*). Caro Conti, io posso avere torto in partenza, ma nelle conseguenze che mi sono sforzato di trarre, credo che non si possa trovare elemento di dubbiezza alcuna, perchè sono talmente ovvie e conseguenziali, da imporsi, non dico all'attenzione dei giuristi sottili, ma di tutti gli uomini di buon senso e di buona volontà, i quali, forse non conoscendo quelle sottigliezze giuridiche che servono molte volte a noi per fare le cause, finiscono, caro Conti, per arrivare a conclusioni più organiche e più vicine alla pubblica opinione, non solo, ma anche alla vita dello Stato, che deve premere a noi in modo assoluto e principale.

Io mi pongo di fronte a questo quesito: immaginate domani che, accettando il Senato l'interpretazione rigorosa, anzi avulsa dall'insieme delle altre norme, dell'articolo 137, un Presidente del Consiglio non voglia controfirmare il decreto di nomina. Quando mi sarà stato detto cosa avverrà in questo caso, potrò anche recedere dalla mia posizione; ma fino a quando c'è il pericolo, enorme, di creare un conflitto tra potere esecutivo e Presidente della Repubblica, io vi dico che l'interpretazione sostenuta dall'onorevole Giardina s'im-

pone e che noi dobbiamo, accettando l'emendamento che egli propone, ritornare al testo della Camera, nel qual senso io dichiaro fin da questo momento di votare.

GHIDINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHIDINI. Io mi limito a due considerazioni soltanto, anche perchè ho avuto necessità di assentarmi e quindi non ho udito tutto quanto fu detto, a proposito di questa proposta della Commissione in merito all'articolo 4. Non faccio perciò che esprimere quello che è il frutto di una mia personale meditazione, la quale mi induce a ritenere che il Senato debba approvare senz'altro la modificazione proposta dalla Commissione e che sia da respingere l'emendamento del senatore Giardina.

Parificare la controfirma del Ministro o del Presidente del Consiglio alla « proposta », a me pare indubbiamente eccessivo ed ingiusto in genere ed in ispecie. E ciò anche perchè, quando si è formulato l'articolo 135 della legge costituzionale, a nessuno, che io sappia, è passato per la mente che fosse necessaria una « proposta » del Ministro, la quale è evidentemente limitatrice della libera iniziativa del Presidente della Repubblica. Anzi allora parve impegno comune disporre che la nomina del Presidente, per quanto riguarda i cinque membri della Corte costituzionale, dovesse essere pienamente libera e completamente affidata a lui solo.

Il ragionamento che faceva poco fa il senatore De Luca, vale a dire che mai in sostanza il Presidente della Repubblica potrebbe agire di sua libera iniziativa, perchè non è mai responsabile dei propri atti, non risponde alla realtà. Ad esempio, per quanto riguarda la nomina dei cinque senatori a vita, nessuno ha mai dubitato che il Presidente la debba fare di sua libera iniziativa e così, quando si tratta di concedere una grazia o una commutazione di pena — questo che dico non vale per le amnistie ed i condoni, perchè in questi casi il Presidente della Repubblica agisce soltanto per delega — indubbiamente egli agisce con libera iniziativa. È una prerogativa cosiddetta sovrana e come tale compete al Capo dello Stato.

Quindi la tesi del senatore De Luca è troppo ampia perchè possa essere accolta.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia.* Mi permetta una rettifica in via di fatto: vi è sempre la proposta del Ministro.

CONTI. Il Ministro sottopone.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia.* Ma se non vi è l'intervento del Ministro, il Presidente non procede.

GHIDINI. Per quanto riguarda queste due obiezioni, una delle quali mi è stata riferita, e la seconda invece ho ascoltato dalla viva voce del senatore De Luca, desidero fare una osservazione, forse banale ma di buon senso, che indubbiamente avranno già fatto altri colleghi. A che cosa porterebbe, quali risultati conseguirebbe la « proposta » del Ministro, i cui esatti limiti non sono segnati in questo articolo 4 e che sono perciò indubbiamente molto ampi? Praticamente non sarebbe più il Presidente della Repubblica a nominare i cinque membri della Corte costituzionale, poichè lo farebbe entro l'orbita più o meno ampia della designazione deliberata dal Ministro di grazia e giustizia. Ora in questa designazione o « proposta » non veggo soltanto una limitazione ingiusta ed irragionevole dei poteri presidenziali, ma anche una violazione della Costituzione, che all'articolo 135 stabilisce che alla nomina dei membri della Corte concorrano tre istituti — la Magistratura, il Parlamento e il Presidente della Repubblica. Al Governo non venne mai assegnato il diritto di nomina. Non parlo, badate, di un pericolo attuale, perchè l'onorevole Zoli è assolutamente al di sopra di ogni sospetto. Ma noi facciamo una legge per oggi e per sempre ed è chiaro che una simile disposizione importa anche il pericolo che possa un giorno venire compromesso quel carattere giurisdizionale che secondo le parole — ed io credo secondo la coscienza di tutti i colleghi — deve avere la Corte costituzionale.

E c'è anche un'altra osservazione che mi piace di fare, sempre a proposito di questo potere che verrebbe sottratto praticamente al Presidente della Repubblica. Mi riferisco all'articolo 1 del disegno di legge, sul conto del quale si potrebbero sollevare delle eccezioni che però non sollevo. Voi avrete notato che il testo approvato dalla Camera reca una modificazione nell'ordine dei Poteri ai quali è affidata la nomina dei membri della Corte.

L'articolo 135 della Costituzione dice che la Corte è composta di 15 membri nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune, e per un terzo dalle supreme Magistrature ordinaria e amministrativa. L'onorevole Persico dice che questo sarebbe un ordine puramente indicativo e protocollare. Viceversa la Camera dei deputati ha cambiato questo ordine ed ha messo prima la Magistratura, poi il Parlamento, ed infine il Presidente della Repubblica, e ciò ha fatto intenzionalmente. Perchè ha collocato in ultimo il Presidente della Repubblica, rovesciando addirittura le gerarchie? Lo ha fatto nella giusta considerazione che il Presidente della Repubblica dispone di un potere moderatore ed equilibratore ed appunto perciò si è pensato di metterlo ultimo. Ma se ora noi affidiamo al Ministro la « proposta » di nomina, viene meno la ragione che giustifica la modificazione apportata dalla Camera all'articolo 1. Pertanto voterò l'emendamento della Commissione. (*Vivi applausi*).

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Bisogna riconoscere che le discussioni tranquille, anche se accademiche, sono opportune, perchè rasserenano l'ambiente. Si discute con un tono di conversazione che è utile a stabilire un certo equilibrio.

Io, che sono arciconvinto dell'assoluta esattezza della proposta della Commissione, non ho nessun risentimento verso coloro che alla Camera e qui hanno sostenuto il testo che la Camera ci ha inviato. Si tratta di un testo poco meditato, e ciò sia detto senza offendere nessuno. Molte deliberazioni derivano da una *forma mentis* che non riusciamo ancora a vedere corretta nei parlamentari e nei pubblicisti italiani. Continuiamo ad agire in molti casi essendo ispirati dalla prassi dei sistemi passati. Lo statuto albertino domina ancora in mezzo a noi. Non ne faccio colpa ad alcuno, e dico, da uomo nel modo più assoluto sereno, che vigente lo statuto albertino dovevano necessariamente sussistere certi atteggiamenti e dovette formarsi certa prassi. Abbiamo, però, male trasferito dallo statuto albertino una prassi che era al tempo suo legittima, perchè i ministri erano i ministri del re e se erano ministri del re agivano per ordine del re, per disposizioni del re, per ispirazioni del re, in naturale conseguenza di un vincolo che era perfettamente legittimo in monarchia e vigente quello statuto. Si formò anche una prassi. Si doveva fare l'« infornata » al Senato? L'infornata era naturalmente proposta dal Presidente del Consiglio: era lui, uomo fedele alla corona, che, valutando la situazione politica generale, e ritenendo che il Senato dovesse essere rinforzato in un certo settore ed avere un certo numero di elementi che dovevano contribuire all'andamento sicuro della vita governativa, proponeva al re. C'erano tanti altri casi in cui si doveva agire così.

È stato proprio, dico con tutta sincerità, il persistente andamento informato agli accennati princìpi e criteri, che ha determinato la Camera a quella decisione che mi permetto di definire errata perchè non si è tenuto conto del sistema costituzionale attuato con la Costituzione. Mi duole moltissimo, lo dico sinceramente, che uomini come Bosco, Giardina e De Luca abbiano assunto l'errato indirizzo. Per De Luca un po' si capisce; prevale in lui il gusto delle sottigliezze. De Luca vuole ad ogni costo convincerci con i suoi sofismi. Quando fa un ragionamento si contrae nella persona, sembra che soffra volendo convincere o persuadere. Quel che viene fuori è cosa addirittura fenomenale. (*Ilarità*). Pazienza per il suo caso. Giardina e Bosco li assolvo con questa formula: « innocenti li fea l'età novella ». (*Ilarità*).

BOSCO. Assolviamo anche lei.

CONTI. Se mi mandasse in galera ci starei per poco, ma se ci andasse lei ancor giovane, ci starebbe parecchio. Giardina e Bosco vengono armati della loro dottrina. Ce la vogliono far conoscere a tutti i costi; vengono con ferme intenzioni. Onorevoli colleghi, tutte le argomentazioni che sono state offerte da De Luca, da Bosco e da Giardina, dobbiamo convenire che non scalfiscono e neanche lasciano un'ombra sulle argomentazioni che sono state presentate al Senato da uomini che rispondono ai nomi di Mastino, De Pietro, Ghidini, Merlin. Hanno detto cose così vere, così esatte dal punto di vista giuridico e costituzionale e da tutti i punti di vista, che mi pare non si debba aggiungere verbo.

Io, infatti, non ho preso la parola pensando di poter aggiungere qualcosa a ciò che hanno detto con tanta serenità e senso di responsabilità i colleghi. Se io ho preso la parola è per motivo di carattere politico-costituzionale. Che volete fare del Presidente della Repubblica? Un pupillo? Non si può dunque muovere a destra, il Presidente della Repubblica, se non dice al Presidente del Consiglio: io mi muovo? Non si può dunque muovere a sinistra se non dice al Presidente del Consiglio: mi muovo? Ed allora, perchè nella Costituzione sono state scritte alcune indicazioni serie per le quali il Presidente della Repubblica può fare parecchie cose senza sentire consiglieri e senza avere nessuno intorno? C'è poi un argomento di grandissima importanza addotto dal senatore Ghidini. Egli ha detto: è stata saggezza aver posto il Presidente della Repubblica per ultimo nella elencazione degli istituti che debbono provvederc alle elezioni e alle nomine dei membri della Corte costituzionale, poichè il Presidente della Repubblica, nella sua saggezza e nel suo ufficio di supremo moderatore, anzi equilibratore nella vita dello Stato, di custode della Costituzione, e di sereno osservatore dall'alto delle vicende del Paese, può ultimo provvedere ad evitare eventuali eccessi nelle elezioni del Parlamento o in quelle delle Magistrature. Questa è la saggezza introdotta nel testo della Costituzione. Questa è la saggezza di uomini che hanno meditato sul problema ed hanno introdotto nella Costituzione anche altre disposizioni per conferire alla figura del Presidente della Repubblica una forza efficiente di equilibrio in situazioni particolari.

Si sono fatte discussioni curiali intorno al significato di certe parole. È già stata criticata dai colleghi l'espressione del senatore Giardina il quale volle parificare proposta con controfirma. Il senatore Bosco ha detto: di che parlate? Di autenticazione? Il Presidente del Consiglio sarebbe, dunque, il notaio autenticatore? Io non ho mai pensato a siffatto significato della controfirma. Qualche altro ha detto: si tratta di una certificazione. Neanche questo significato io ammetto. Si tratta di una cosa semplicissima: la funzione del Presidente del Consiglio, di colui che controfirma, è per la constatazione della legalità dell'atto del Presidente. Io ho parlato con qualche amico della nomina a senatore di certo uomo di grande valore in Italia. Mi è stato risposto che non ha la cittadinanza italiana. Se il Presidente incorresse nell'errore di nominare un uomo che ha la cittadinanza australiana o russa o americana, evidentemente il Presidente del Consiglio non potrebbe controfirmare. Quella del Presidente del Consiglio è nient'altro che la constatazione della conformità dell'atto del Presidente come legge costituzionale.

Mi pare che si debba dire un'ultima parola. Domando: dovrebbe essere proprio il Senato, che è composto di uomini di tanto valore e che ha nel Paese — diciamolo pure — una certa autorità conquistata col suo lavoro e con la sua serietà, dovrebbe essere proprio il Senato a commettere lo sproposito enorme di modificare la Costituzione, non accogliendo l'articolo 4 proposto dalla Commissione e convalidando quello formulato dalla Camera dei deputati? (*Approvazioni*).

JANNACCONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNACCONE. Onorevoli colleghi, dirò pochissime parole e non per tornare sopra argomenti che sono stati già svolti con tanta eloquenza e con competenza maggiore della mia, ma per sottomettere all'attenzione del Senato un punto che non è stato ancora toccato, benchè sia stato sfiorato di passaggio dall'onorevole Ghidini.

Se si accettasse il testo votato dalla Camera dei deputati, e appoggiato qui dagli onorevoli Bosco e Giardina, nella realtà cinque membri della Corte costituzionale sarebbero nominati dal Governo. Dico nella realtà perchè, come economista, io tendo sempre a ricercare quel fatto, quell'elemento ultimo che sta al fondo di ogni costruzione giuridica, per quanto complessa essa sia. Ora, se si spoglia la proposta Bosco-Giardina dei veli giuridici in cui essi l'hanno avvolta, che cosa resta? Resta che cinque membri della Corte sarebbero nominati dal Governo.

Ma è contrario allo spirito della nostra Costituzione, assolutamente contrario, questo intervento dell'esecutivo nel potere giudiziario. Basta ricordare l'articolo 104 della Costituzione, secondo cui la Magistratura costituisce

un organo autonomo e indipendente da ogni altro potere.

E come il Governo nominerebbe questi cinque membri, che sono altissimi magistrati? Li nominerebbe a suo libito; mentre, per l'articolo 106, i magistrati debbono essere nominati per concorso; e soltanto il Consiglio superiore della Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica, può eccezionalmente chiamare giuristi insigni ad alti posti dell'ordine giudiziario. Con la proposta Bosco-Giardina queste norme costituzionali sarebbero violate; e la nomina di cinque consiglieri su proposta del Governo addurrebbe a scelte per convenienza politica ed influenze di partito, che menomerebbero l'indipendenza degli eletti e la dignità della Corte. La Costituzione ha certamente voluto evitare tali pericoli col riserbare quella scelta all'alta imparzialità del Presidente della Repubblica.

La proposta dei senatori Bosco e Giardina, ammantata da sottili disquisizioni giuridiche, non tutte appropriate alla questione, addurrebbe in realtà ad una soluzione contraria allo spirito ed alla chiara lettera della Costituzione, e deve quindi essere respinta. (*Approvazioni*).

TUPINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUPINI. Onorevoli colleghi, io non mi faccio giudice delle tesi sostenute dai vari senatori per dedurne la maggiore o minore validità, nè mi convincono quelle argomentazioni le quali sono state in modo particolare svolte poco fa dal collega Jannaccone. Per me, senza fare il curiale, onorevole Conti, c'è una questione di carattere fondamentale, ed è questa: il modo come è sistemata la nostra Costituzione.

La nostra Costituzione ha dato una sistematica a tutti gli istituti e a tutti i poteri; tra questi poteri e tra questi istituti c'è quello del Capo dello Stato, del Presidente della Repubblica. Ora, come io posso prescindere, nel valutare l'importanza dell'articolo 135, da quella che è la disposizione fondamentale, vorrei dire pregiudiziale, dell'articolo 89? A norma di questo articolo nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai Ministri proponenti che ne assumono la responsabilità.

GRISOLIA. Ma la sistematica reca anche un titolo ed un sottotitolo.

TUPINI. L'articolo 135 non può essere interpretato, secondo me, se non alla luce dell'articolo 89. L'onorevole Conti ha osservato che con questa interpretazione, si riproduce la situazione dello statuto albertino nei confronti del re. Può anche darsi che ciò sia esatto, ma con l'addurre un inconveniente non si risolve l'argomento, il quale è — a mio avviso — imbattibile in quanto scaturisce dalla interpretazione esatta dell'articolo 89 della Costituzione in forza del quale il Capo dello Stato è irresponsabile nei confronti di qualsiasi atto che pronunci lui, mentre la responsabilità è soltanto del Potere esecutivo. Ciò non impedisce al Capo dello Stato di rifiutare eventualmente la propria firma in qualsiasi atto che gli venga proposto dal Governo, ma quando la firma è avvenuta, la responsabilità è del Governo.

Qualsiasi interpretazione contraria della Costituzione porta alla tesi aberrante sostenuta nella relazione al disegno di legge con la quale verrebbe a stabilirsi senz'altro un controllo di legittimità nell'operato del Capo dello Stato da parte del Presidente del Consiglio. Il che sarebbe persino offensivo per l'autorità del Presidente della Repubblica. Rimaniamo quindi nella via tracciata dalla Costituzione e che l'altro ramo del Parlamento ha correttamente seguìto. Buona o cattiva la Costituzione, finchè non sarà modificata, deve essere osservata. L'emendamento del collega Giardina diretto a ripristinare il testo della Camera dei deputati si prefigge precisamente questa finalità. Ecco perchè, a mio avviso, il Senato non dovrebbe esitare ad approvarlo. (*Approvazioni dal centro*).

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Non avrei preso la parola, onorevoli colleghi, se, dopo l'intervento del collega Jannaccone, non avesse parlato il senatore Tupini. Ritengo che, oltre tutti gli altri argomenti valevoli esposti nella relazione di maggioranza, la considerazione fatta dal collega onorevole Jannaccone, sia fondamentale e decisiva. Ricordo, e mi duole di non avere con me gli atti delle Commissioni preparatorie dell'Assemblea costituente — le discussioni sor-

te per l'articolo 104 — e ne possono far fede i colleghi qui presenti già membri di quella Assemblea. In seguito alle forti divergenze (in certe sedute furono anche eccessivamente spinte) si fece alla fine macchina indietro, sottraendo la Magistratura all'influenza del Governo. È chiaro che tutto questo è avvenuto per la preoccupazione della maggioranza della Costituente che il Governo potesse influenzare eccessivamente, o anche solo influenzare la Magistratura.

L'articolo 4 approvato dalla Camera dei deputati introduce dalla finestra quello che è stato scacciato solennemente dalla porta. Il Governo in questa questione è estraneo, e l'articolo 4 della Camera dei deputati fa sì che il Governo vi entri e nomini una parte dei rappresentanti, ciò che è escluso per espressa volontà della Costituzione. (Potremmo portare qui i testi dei lavori preparatori, anche prima della votazione). Tutto questo è stato voluto escludere dall'Assemblea costituente. Io ho la più alta deferenza della probità scientifica del collega Bosco ed anche di quegli altri che sono intervenuti in questa discussione. Ma mi riferisco all'onorevole Bosco perchè ho avuto occasione di ascoltarlo più volte in Commissione e in Aula con attenzione; ne ho il più alto rispetto. Ma, vi sono praticamente situazioni che possono essere risolte solo con finezza e tatto politico. Quando si dice che il Presidente della Repubblica ha la prerogativa di nominare i senatori a vita o i membri dell'Alta Corte, evidentemente c'è anche una piccola, tenue, ipotetica riserva di intesa di carattere politico col Capo del Governo. Intesa, ma non attesa che il Capo del Governo suggerisca o imponga. Praticamente, è impossibile. Penso che, quando sono stati nominati gli ultimi due senatori a vita, difficilmente il Capo dello Stato non abbia informato, sia pure in forma molto attenuata e confidenziale, il Capo del Governo, soprattutto per uno dei due. (*Si ride*). È chiaro che queste sfumature di rapporti, praticamente vi sono, ma essi non hanno certamente carattere di subordinazione del Capo dello Stato al Governo.

Per concludere mi pare che il testo proposto dalla Commissione rappresenti un più maturo esame della questione, col che non si intacca in nulla l'alta autorità dell'altra Camera; un più maturo esame che fa punto sulla questione. Credo che il testo della Commissione possa essere accettato con animo sereno e in piena fedeltà allo spirito e alla lettera della Costituzione dalla maggioranza del Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere l'avviso della Commissione sull'emendamento Giardina.

PERSICO, *relatore*. Il relatore è contrario alla proposta del senatore Giardina, in ciò d'accordo con la unanime deliberazione che, dopo una lunghissima seduta, ebbe a prendere a suo tempo la Commissione di giustizia. Già il senatore De Pietro ne ha spiegate le ragioni, ma io desidero dare ancora qualche precisazione.

Cominciamo dalla Costituzione; l'articolo 135 stabilisce tra l'altro che dei 15 membri della Corte cinque sono nominati dal Presidente della Repubblica. Veniamo al disegno di legge Grassi, presentato al Senato il 14 luglio 1948. Esso così si esprime: « Sono nominati cinque giudici dal Presidente della Repubblica ecc... ». La Commissione del Senato rivide il testo presentato dall'onorevole Grassi e, d'accordo col Presidente del Consiglio, onorevole De Gasperi, trovò opportuno non modificare la parola della Costituzione, perchè questo non era possibile, ma cercò di dare una situazione speciale al Capo dello Stato e coordinò l'articolo in questo senso: « I giudici sono nominati tre dalla Corte suprema di cassazione, uno dal Consiglio di Stato, uno dalla Corte dei conti; cinque dal Parlamento in seduta comune; cinque dal Presidente della Repubblica ».

Ricordo che, come relatore, nello spiegare questa inversione dell'ordine di precedenza delle nomine, ebbi a dire che era opportuno dare la facoltà di nomina per ultimo al Presidente della Repubblica, il quale, conoscendo già le nomine della Magistratura e del Parlamento, poteva esercitare, come aveva osservato autorevolmente in Commissione l'onorevole De Nicola, una certa facoltà equilibratrice e moderatrice rispetto alle eventuali omissioni che si fossero verificate nelle due votazioni precedenti.

È venuta la Camera, la quale, nel primo articolo, che abbiamo già approvato senza modifiche mezz'ora fa, lasciò la dizione: « La

Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati, in ordine successivo, cinque dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative, cinque dal Parlamento in seduta comune, cinque dal Presidente della Repubblica ». Quindi potrei dire che con questo articolo è esaurita la questione circa la nomina da parte del Presidente della Repubblica. Ad un certo punto però la Camera ha introdotto un nuovo articolo, l'articolo 4, che, secondo me, costituisce una norma di carattere costituzionale (non ho creduto di fare questo rilievo nella mia relazione, perchè avevamo in dispute la questione della legge Leone-Tesauro, che tanta discussione ha suscitato ieri e non era il caso di aggiungere altra esca al fuoco), alterando la Costituzione, cioè non concedendo più il diritto di nomina al Presidente della Repubblica, ma disponendo che i giudici della Corte, la cui nomina spetta eesclusivamente al Presidente della Repubblica, « sono nominati invece con decreto emanato su proposta del Ministro di grazia e giustizia e controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri ». Questa disposizione non era possibile che passasse inosservata di fronte alla Commissione di giustizia che, secondo quanto diceva poco fa il Guardasigilli, ha il compito di custodire le leggi tenendo accesa la lampada della Costituzione; cosa che anche per merito dei suoi illuminati suggerimenti, abbiamo sempre cercato di fare. Orbene, quando leggemmo questo articolo, restammo assai sorpresi e allora andammo a rivedere i testi a cui hanno fatto oggi ricordo i colleghi Giardina e Bosco. Essi si sono riferiti agli articoli 89 e 90 della Costituzione. L'articolo 89 dispone che nessun atto del Presidente è valido se non è controfirmato dal Ministro proponente, il che vuol dire soltanto che, quando c'è un Mnistro che propone, l'atto deve avere due firme, quella del Presidente della Repubblica e quella del Ministro; ma ciò non avviene per altri atti, come la nomina dei cinque senatori a vita, che vengono controfirmati solo dal Presidente del Consiglio.

Perciò fummo costretti a modificare l'articolo 4, introdotto dalla Camera, per renderlo conforme al testo costituzionale, dicendo che i giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica con suo decreto, come vuole la Costituzione; ma siccome l'atto ha valore legislativo, il decreto è controfirmato, secondo il disposto dell'articolo 89, capoverso, dal Presidente del Consiglio.

Allora sorsero due questioni, una questione formale ed una sostanziale.

Questione formale: che cosa è questa controfirma del Presidente del Consiglio? Alcuni dicevano: è l'autenticazione della firma del Presidente della Repubblica, è una semplice attestazione come quella che viene fatta dal notaio; ma ciò è troppo poco. Essa è l'attestazione che l'atto è conforme alla legge, cioè è costituzionalmente corretto. Noi sappiamo, ad esempio, che i giudici della Corte costituzionale sono scelti anche tra gli avvocati dopo venti anni di esercizio. Se un Presidente della Repubblica volesse nominare un avvocato che ha solo dieci anni di esercizio, evidentemente il Presidente del Consiglio dovrebbe dire al Capo dello Stato: io non posso controfirmare questo suo decreto, perchè esso viola una norma costituzionale. Quindi la certificazione contenuta nella firma del Presidente del Consiglio non ha che un valore: certificare che costituzionalmente il decreto del Presidente della Repubblica è corretto.

Che questa sia l'interpretazione da darsi alla norma mi sembra di palmare evidenza, senza ricorrere alla teoria delle prerogative. Il Presidente della Repubblica ha poche prerogative, tre che io ricordi: questa; quella della nomina dei senatori a vita, e quella di presiedere il Consiglio supremo della difesa. Ha poi anche quella di presiedere il Consiglio superiore della Magistratura, e ciò avverrà quando un giorno l'amico Conti avrà ottenuto che il suo progetto di legge venga approvato.

E che questa sia anche l'interpretazione scientifica, me lo permetta il senatore Giardina, lo derivo dalla dottrina più recente, poichè il professore Serio Galeotti, dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, scrivendo una dotta dissertazione intitolata « Presidente della Repubblica e nomina dei giudici della Corte costituzionale », occupandosi quindi *ex professo* dell'articolo 4 del testo approvato dalla Camera dei deputati, osserva: « La interpretazione dell'articolo 135 ricostruita sistematicamente alla luce della configurazione della Carta costituzionale in armonia con quella del Presidente della Repubblica ci ha indotti

dunque a concludere che la volontà della Costituzione deve così precisarsi: un terzo dei giudici della Corte ha da esser nominato dal Presidente della Repubblica, in quanto esso si pone come istanza distinta e indipendente dagli organi politici ».

E se non basta questa enunciazione molto chiara e tecnicamente esatta e giuridicamente corretta, voglio tediare ancora un minuto i colleghi del Senato leggendo le ragioni che egli adduce a sostegno della sua tesi: « Una interpretazione cosiffatta, che salva la ragione delle attribuzioni che, come questa dell'articolo 135, appartengono al Presidente della Repubblica è assai più aderente al diritto positivo di quanto superficialmente si sarebbe tentati di credere. Si legga invero l'articolo 89 della Costituzione. Ivi soltanto una regola può dedursi come d'applicazione assolutamente generale, quella cioè che esige che ogni atto del Presidente della Repubblica sia controfirmato, a pena di invalidità, da uno o più Ministri. Ma non si può affermare, con altrettanta sicurezza, che sia una regola d'applicazione assolutamente generale l'altro principio: che cioè ogni atto del Presidente della Repubblica richieda la proposta di uno o più Ministri, con la conseguente loro assunzione di responsabilità. E ciò va detto, nonostante la dizione dell'articolo, che elitticamente (" ... se non è controfirmato dai Ministri proponenti che ne assumono la responsabilità ") sembra legare inscindibilmente questo secondo principio al primo. E la dimostrazione che essa non sia assoluta si può dedurre in modo incontrovertibile dall'esame dell'attribuzione presidenziale di cui all'articolo 92, relativa alla nomina del Presidente del Consiglio; qui infatti nessun artificio dialettico può riuscire a dimostrare che all'atto del Presidente della Repubblica venga a concorrere la proposta, cioè l'iniziativa da parte dell'organo controfirmante; si ritenga, secondo la pratica anteriore alle riforme fasciste, che la controfirma debba essere apposta dal Presidente del Consiglio uscente, o si ritenga, secondo quella attualmente seguìta, che la controfirma debba essere apposta dal nominato. In ogni caso, l'atto traduce immediatamente ed esclusivamente la scelta presidenziale, la quale sarà tuttavia diretta dalla esigenza di incontrare la fiducia della maggioranza parlamentare ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo si rimette alle deliberazioni del Senato in ordine all'emendamento Giardina. Ritiene però di dover fare un'osservazione di capitale importanza. Nella discussione gli onorevoli senatori non si sono limitati a discutere se sia necessaria o no la proposta, il che era il contenuto sostanziale della diversità tra il testo della Camera ed il testo del Senato, ma sono passati a discutere su quella che è la portata della controfirma.

Ora io desidero che sia chiaro che su questo punto non si può ritenere che si sia per prendere una deliberazione; vi è una gamma di opinioni diverse che va dalla interruzione del senatore Lucifero, per il quale il Presidente autentica la firma, alla opinione della Commissione che vede in questo una specie di controllo di legittimità.

PERSICO, *relatore*. Di esattezza tecnica, per essere più precisi.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Presidente del Consiglio in sostanza non farebbe altro che promulgare il decreto del Presidente della Repubblica salvo poi a vedere in questo decreto il controllo, il visto, anche del Guardasigilli.

Ora io ritengo che su questo sia perlomeno opportuno non pronunciarsi perchè non condivido l'opinione che la controfirma del Presidente del Consiglio sia esclusivamente l'accertamento di una legittimità costituzionale.

L'onorevole relatore ha fatto un esempio e ha detto: « Se per caso accadesse che il Presidente della Repubblica nominasse membro della Corte costituzionale un avvocato con dieci anni di esercizio, avrebbe il Presidente del Consiglio la facoltà di non controfirmare, ma se per caso, mi permetta il Senato di continuare, nell'ipotesi con tutto il rispetto dovuto al Presidente della Repubblica, se per caso nominasse un avvocato del quale ignorasse la incapacità fisica o una minor dignità morale, avrebbe il Presidente del Consiglio l'obbligo di controfirmarlo? La responsabilità non è solo di legittimità costituzionale, ma di merito. (*Interruzioni dalla sinistra*). Onorevoli colleghi, l'ono-

revole Persico ha previsto che venga nominata persona che non ha i requisiti; sia consentito a me, a titolo esemplificativo, di vedere dove si può arrivare. Evidentemente quando si parla di responsabilità, si assume la responsabilità del merito. Il Presidente della Repubblica non è responsabile del contenuto dell'atto, è responsabile la persona che lo controfirma. Questa responsabilità non è limitata alla legittimità costituzionale, è una responsabilità totale che viene assunta dalla persona che controfirma. Ad ogni modo a me basta che resti ben chiaro che qui si è deciso solo se si debba attendere o meno la proposta — dico la proposta — del Ministro di grazia e giustizia e non si è deciso affatto — il che, intendiamoci, sarebbe una decisione di carattere generale più importante — su quel che sia il contenuto della controfirma e la responsabilità che il Ministro o il Presidente del Consiglio assumono con la controfirma.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Giardina, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si rimette al Senato, tendente a ripristinare il testo dell'articolo 4 approvato dalla Camera dei deputati. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia nuovamente lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 4.

I giudici della Corte costituzionale, la cui nomina spetta al Presidente della Repubblica, sono nominati con suo decreto.

Il decreto è controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 5 nel testo approvato dalla Camera dei deputati, al quale la Commissione non propone alcun emendamento.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 5.

I giudici della Corte, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica, alla presenza dei Presidenti delle due Camere del Parlamento.

PRESIDENTE. Il senatore Rizzo Giambattista propone che dopo la parola « giuramento » siano aggiunte le altre « di osservare la Costituzione e le leggi ».

Ha facoltà di parlare il senatore Rizzo Giambattista per svolgere questo emendamento.

RIZZO GIAMBATTISTA. Onorevoli colleghi, il Senato aveva fissato l'oggetto del giuramento, che precisamente consisteva nella promessa di osservare la Costituzione e le leggi. La Camera dei deputati ha ritenuto di dovere rendere più solenne tale giuramento, che deve essere prestato non soltanto nelle mani del Presidente della Repubblica, ma anche in presenza dei Presidenti delle due Camere; però, senza alcun motivo, ha tolto il riferimento alla formula del giuramento.

È evidente quindi che noi dobbiamo tornare per questa parte al testo già votato dal Senato, perchè altrimenti si dovrebbe supporre che alle due leggi costituzionali (che già regolano la materia della Corte costituzionale) alla attuale legge ordinaria, che stiamo per votare, al regolamento che formerà poi la Corte costituzionale, debba seguire un'altra legge ordinaria per stabilire la formula del giuramento che evidentemente non può sorgere da una prassi. Questo credo che sarebbe troppo!

Ricordo che nella Costituzione, a proposito del giuramento del Presidente della Repubblica, l'oggetto del giuramento è ben precisato, ma la formula, con il riferimento anche alla fedeltà alla Repubblica, non può valere che per il Presidente.

Confido quindi che il Senato voglia accogliere il mio emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

PERSICO, *relatore*. La Commissione accetta l'emendamento del senatore Rizzo Giambattista, facendo rilevare che anche nella relazione

si diceva che sarebbe stato opportuno ritornare, in questo caso, al testo già approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro ad esprimere l'avviso del Governo.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo del senatore Rizzo Giambattista, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, con la modificazione testè approvata. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6. Se ne dia lettura nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 6.

La Corte elegge a maggioranza dei suoi componenti il Presidente. Nel caso che nessuno riporti la maggioranza si procede ad una nuova votazione e, dopo di questa, eventualmente, alla votazione di ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e si proclama eletto chi abbia riportato la maggioranza.

In caso di parità è proclamato eletto il più anziano di carica e, in mancanza, il più anziano di età.

Della nomina è data immediata comunicazione dallo stesso Presidente eletto al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Presidente, subito dopo l'insediamento nella carica, designa un giudice destinato a sostituirlo per il tempo necessario in caso di impedimento.

PRESIDENTE. La Commissione non propone alcuna modificazione.

Sono stati però presentati due emendamenti da parte del senatore Rizzo Giambattista. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Ripristinare, quale primo comma, il primo comma dell'articolo 4 nel testo già approvato dal Senato.

« Nel quinto comma sostituire alle parole: " sostituirlo per il tempo necessario in caso di impedimento ",

le altre: " sostituirlo in caso di impedimento temporaneo " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Rizzo Giambattista per illustrare questi emendamenti.

RIZZO GIAMBATTISTA. Anche qui io ritengo che bisogna sostanzialmente tornare al testo già votato dal Senato. Nel testo accolto dalla Camera dei deputati manca, nel primo comma, quella specifica contrapposizione tra maggioranza assoluta e maggioranza relativa, che costituisce il presupposto del comma stesso. Infatti mentre nel testo votato dal Senato si diceva che la Corte elegge il Presidente a maggioranza assoluta, e poi nell'ipotesi di ballottaggio si ripiegava sulla maggioranza relativa, nel testo votato dalla Camera invece è soppresso ogni riferimento al tipo delle due maggioranze.

Per quando riguarda il mio emendamento all'ultimo comma dell'articolo 6, votato dalla Camera dei deputati, ritengo che la mia formulazione sia più perspicua perchè parte dalla contrapposizione tra impedimenti permanenti, per cui la legge dispone il modo di provvedere, e impedimenti temporanei.

Confido quindi che la Commissione vorrà accettare questi emendamenti.

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. Gli emendamenti proposti dal senatore Rizzo Giambattista mi pare non siano strettamente necessari per quanto riflette la maggioranza: il concetto è implicito.

Piuttosto mi preoccupa una palese contraddizione fra il testo di questo articolo e l'emendamento votato all'articolo 3, col quale vi è l'obbligo della comunicazione dei nomi dei giudici nominati od eletti oltre che al Presidente

della Repubblica, anche al Presidente della Corte costituzionale. Ora qui si dice che il Presidente è tale quando, nominati tutti i giudici, essi lo eleggono con quel tale sistema di votazione a maggioranza. Come si potrà fare la comunicazione prevista dall'articolo 3, se il Presidente non è ancora stato nominato per effetto di elezione?

Non sarà necessario tornare sulla votazione dell'articolo 3, ma l'onorevole Presidente dovrà — ritengo — sottoporre questo punto, successivamente, alla esigenza di un coordinamento, anche per evitare che la Camera dei deputati rinvii ancora il nostro testo per una contraddizione formale facilmente riparabile.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole relatore ad esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti proposti.

PERSICO, *relatore*. Al senatore Rizzo Domenico dirò che non c'è contraddizione: noi facciamo una legge perchè duri a lungo, e il Presidente della Corte costituzionale seguirà ad esistere per molti anni, onde se questa notifica non potrà essere effettuata la prima volta, potrà invece essere fatta sempre per le volte successive. Si tratterà eventualmente di introdurre una disposizione transitoria per regolare la notifica la prima volta. Senza contare poi, che se anche la nomina del Presidente avviene successivamente alla nomina dei giudici, ciò non toglie che quando egli si insedia, trovi sulla propria scrivania il plico con cui saranno comunicati questi nomi. Lo aprirà allora: niente di male. Ad ogni modo, anche per rispettare la forma ed evitare una eventuale critica della Camera, per la prima nomina si potrà introdurre una norma transitoria.

Quanto attiene all'« impedimento temporaneo », di cui all'emendamento del senatore Rizzo Giambattista, mi pare che non sia il caso di accettare la sua proposta. Noi abbiamo abolito la figura del Vice Presidente della Corte costituzionale, prevista da principio e allora è naturale che il Presidente debba avere un giudice da lui destinato a sostituirlo nel caso in cui si dovesse assentare per una ragione qualsiasi, anche per pochi giorni. Perciò è bene che sia nominato subito, in guisa che avrà di fatto funzioni di vice presidente. Quindi mi duole di non poter accettare gli emendamenti del senatore Rizzo Giambattista.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo si rimette al Senato.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti gli emendamenti proposti dal senatore Rizzo Giambattista, non accettati dalla Commissione e per i quali il Governo si rimette al Senato. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Non sono approvati*).

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo approvato dalla Camera. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 7 del testo modificato dalla Camera dei deputati.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 7.

L'ufficio di giudice della Corte costituzionale è incompatibile con l'esercizio, anche indiretto, di attività professionali, commerciali o industriali, nonchè con lo svolgimento delle funzioni relative a qualsiasi ufficio pubblico.

I giudici della Corte costituzionale non possono partecipare a concorsi o gare pubbliche; ove ricoprano un pubblico ufficio non possono essere promossi, tranne che per anzianità di servizio, nè trasferiti ove comunque siano in concorrenza con altri aspiranti.

I giudici della Corte costituzionale che siano impiegati dello Stato o di enti pubblici sono collocati fuori ruolo per tutto il periodo in cui restano in carica o fino a quando raggiungono i limiti di età per essere collocati a riposo.

I giudici della Corte costituzionale che siano professori universitari di ruolo continuano ad esercitare le loro funzioni, ma possono essere collocati fuori ruolo, con le modalità previste nel comma precedente, in seguito a richiesta fatta da loro stessi, dalla Corte costituzionale o dall'Università cui appartengono.

I giudici della Corte costituzionale non possono fare parte di commissioni giudicatrici di concorso, nè ricoprire cariche universitarie.

I giudici della Corte non possono essere candidati in elezioni amministrative o politiche.

PRESIDENTE. La Commissione propone che sia ripristinato il testo a suo tempo approvato dal Senato.

Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 7.

I giudici della Corte costituzionale non possono assumere o conservare altri uffici o impieghi pubblici o privati nè esercitare attività professionali, commerciali o industriali, funzioni di amministratore o sindaco in società che abbiano fine di lucro.

Durante il periodo di appartenenza alla Corte costituzionale i giudici che siano magistrati in attività di servizio o professori universitari non potranno continuare nell'esercizio delle loro funzioni.

Essi saranno collocati fuori ruolo per tutto il periodo in cui restano in carica e fino a quando non raggiungano i limiti di età per essere collocati a riposo.

PRESIDENTE. Il senatore Giardina propone che sia approvato il testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Vi è infine un emendamento del senatore Rizzo Giambattista. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Ripristinare il testo approvato dalla Camera dei deputati, sostituendo la dizione dei primi due commi con la seguente:

" I giudici della Corte costituzionale non possono assumere o conservare alcun impiego privato nè esercitare, anche indirettamente, attività professionali, commerciali o industriali. Essi non possono partecipare a concorsi o gare pubbliche; nè possono esercitare le funzioni relative a qualsiasi ufficio pubblico. Ove ricoprano un ufficio pubblico non possono conseguire promozioni se non per anzianità di servizio, nè essere trasferiti in sedi alle quali concorrano altri aspiranti ".

« Nel quarto comma del testo approvato dalla Camera dei deputati, sostituire alla parola: " possono " l'altra: " debbono " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Giardina per svolgere il suo emendamento.

GIARDINA. Come i colleghi ricorderanno, quando questo disegno di legge fu discusso dalla nostra Assemblea, vi furono varie correnti a proposito della posizione giuridica dei professori universitari. L'articolo 7 approvato dalla Camera dei deputati differisce dall'articolo 7 approvato dal Senato soltanto per gli ultimi due commi che riguardano appunto i professori universitari.

Mentre l'articolo 7 proposto dal Senato stabilisce in modo assoluto e tassativo che i professori universitari chiamati a far parte dell'Alta Corte cessano dall'esercizio delle loro funzioni accademiche, il penultimo comma dell'articolo 7, così come è stato approvato dalla Camera dei deputati, dice invece che i professori universitari possono continuare a svolgere la loro attività universitaria, ma possono essere collocati fuori ruolo in seguito a richiesta fatta da loro stessi, dalla Corte costituzionale o dall'università cui appartengono. In complesso la Camera si è orientata per una via di mezzo tra le tesi estreme, una via intermedia per cui non è lasciata soltanto alla volontà del professore universitario la scelta ma ci può essere anche la richiesta dell'Alta Corte o dell'Università.

Poi il penultimo comma ben stabilisce che i giudici della Corte non possono far parte di commissioni giudicatrici di concorso, nè ricoprire cariche universitarie. Credo che questa forma temperata non dovrebbe incontrare resistenza da parte dell'Assemblea. Orbene per quanto riguarda i giudici che siano professori universitari di ruolo essi dovrebbero continuare ad esercitare le loro funzioni. Qual'è infatti la funzione dei docenti universitari? La funzione essenziale e prevalente è strettamente scientifica, la funzione didattica è di carattere secondario. Vogliamo allora, seguendo l'orientamento della Commissione del Senato, negare ai docenti l'esercizio delle loro funzioni?

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma l'insegnamento è un cosa diversa. Possono pubblicare i libri che vogliono.

GIARDINA. Allora dovrei richiamarmi ai testi stenografici delle discussioni che si sono

svolte in questa Assemblea quando si accennò al timore che un membro della Corte potesse esprimere giudizi di critica dalla cattedra. Ma, onorevoli colleghi tra i docenti universitari abbiamo membri autorevolissimi delle supreme magistrature della nostra Repubblica (Consiglio di Stato, Cassazione, Corte dei conti)...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma non sono professori di ruolo.

GIARDINA. Allora si potrebbe dire che possono svolgere la loro attività a titolo di « incarico », secondo quanto è già stato fatto per i consiglieri di Stato. Noi abbiamo visto membri di supreme magistrature che hanno svolto il libero o ufficiale insegnamento nelle università italiane, quindi mi appello alla Commissione chiedendo di meditare il problema accogliendo i suggerimenti che possono venire anche dal Ministro, cioè che professori universitari membri dell'Alta Corte possano tenere come incarico il loro antico insegnamento. C'è una tradizione e una consuetudine in questo senso nel nostro Paese, tradizione che è onore e vanto dell'Italia: i magistrati possono scrivere opere scientifiche o dalla cattedra diffondere le loro idee senza con ciò menomare il prestigio e l'imparzialità dei supremi consessi di cui fanno parte.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Rizzo Giambattista per illustrare il suo emendamento.

RIZZO GIAMBATTISTA. Anch'io ho proposto di tornare al testo della Camera sostituendo peraltro i due primi commi (su cui in sostanza non cade discussione) e riassumendo, a me sembra, in modo più perspicuo le incompatibilità dei giudici della Corte costituzionale.

La questione di sostanza, invece, è quella sollevata or ora dal senatore Giardina; e chiarisco subito che la questione in tanto si pone in quanto si vuole che il professore universitario possa continuare la sua normale attività di insegnamento, perchè evidentemente nessuno ha mai pensato che egli non possa continuare la sua attività scientifica, possa cioè collaborare a riviste, partecipare a congressi, ecc.

La Camera dei deputati ha introdotto indubbiamente un temperamento ed io vi prego di rileggere attentamente il comma che si riferisce all'argomento: i giudici della Corte costituzionale che siano professori universitari di ruolo continuano, come per il passato, ad esercitare le loro funzioni di insegnamento, ma (limitazione notevole!) possono essere collocati fuori ruolo in seguito a richiesta fatta da loro stessi, dalla Corte costituzionale o dalla università cui appartengono. E qua io ho subito osservato che il « possono » deve essere mutato in « debbono » poichè sembra conveniente che nell'ipotesi in cui il professore universitario o la Corte costituzionale o l'università chieda il collocamento fuori ruolo, il professore medesimo debba essere senz'altro posto fuori ruolo.

In questi limiti io ritengo che il testo votato dalla Camera dei deputati possa essere accettato appunto perchè è un accorto contemperamento di esigenze diverse. In sostanza, da un lato non si vuole sottrarre al professore universitario la possibilità di continuare ad esplicare la sua attività di insegnante e d'altro canto non lo si vuol mantenere in ogni caso nello stato giuridico di dipendente di ruolo dello Stato perchè si prevede appunto la possibilità che esso sia posto fuori ruolo qualora sorgano inconvenienti dall'esercizio delle funzioni di professore e ci siano quindi le condizioni previste.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Esso è dipendente fuori ruolo, ma resta sempre dipendente.

RIZZO GIAMBATTISTA. Ma in tale caso la cattedra potrebbe essere messa a concorso e verrebbe attribuita ad un altro insegnante. Almeno credo questa sia l'interpretazione da dare alla formula di conciliazione adottata dalla Camera dei deputati. Ed entro questi limiti io dichiaro di poterla votare.

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Dichiaro di associarmi alle considerazioni esposte dal senatore Rizzo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

PERSICO, *relatore*. La Commissione ha già notato che la Camera ha introdotto due modifiche all'articolo 7. Noi proponiamo di ripristinare il testo del Senato; anche perchè la Camera ha tolto un inciso in cui si diceva che i giudici della Corte costituzionale non possono assumere altri uffici o impieghi pubblici o privati « nè esercitare attività professionali o com-

merciali, funzioni di amministratori in società che abbiano fini di lucro ». Perciò, quando parliamo di ripristinare l'articolo ci riferiamo in primo luogo a questo inciso, al quale annettiamo la massima importanza.

In secondo luogo il Senato aveva approvato che « i professori di università, nominati giudici, non possono continuare nell'esercizio delle loro funzioni, ma saranno collocati fuori ruolo per tutto il periodo in cui restano in carica e fin quando non abbiano raggiunto i limiti di età ».

Il collega Giardina vorrebbe ripristinare il testo della Camera, il quale dice che « i giudici che siano professori universitari di ruolo continuano ad esercitare le loro attività ma possono essere collocati fuori ruolo, in seguito a richiesta fatta da loro stessi, dalla Corte costituzionale o dalla Università cui appartengono ».

Non capisco perchè essi stessi dovrebbero farne richiesta, mentre la richiesta della Corte costituzionale potrebbe far pensare che sia sorto qualche incidente per il quale il Presidente della Corte costituzionale ritiene di dire al giudice: o lei fa il giudice o lei fa il professore; e infine la richiesta della stessa Università dove insegnano potrebbe essere indice di un conflitto scientifico fra le sentenze che emana il giudice e l'insegnamento che egli professa.

Quando la Costituzione nell'articolo 135 inserì fra le tre categorie dei possibili giudici i professori ordinari di università in materie giuridiche, dette già il grande vantaggio ai professori di università di poter assurgere alla più alta carica dello Stato, quella cioè di giudice della Corte costituzionale. Naturalmente se essi vogliono diventare membri della Corte costituzionale devono rinunciare ad esercitare la loro abituale professione di professori universitari. Quindi a me pare che, secondo quanto diceva il collega De Pietro, questi giudici supremi debbono essere messi al di fuori di ogni competizione, sia professionale, sia politica Non possiamo ammettere che il giudice sia accompagnato, ad esempio, fuori dell'Università dagli applausi degli studenti, e che poi vada a sedere tra i membri della Corte costituzionale.

La Commissione non accetta perciò l'emendamento Giardina, nè accetta quello dell'onorevole Rizzo Giambattista, che sembra più aderente al nostro testo, ma in fondo viene ad ammettere che un esercizio professionale si possa anche fare in certe speciali condizioni.

A me pare più chiaro il testo approvato dalla Commissione. Comunque noi proponiamo di respingere, anche per la ragione di quel primo inciso, al quale ho accennato, il testo proposto dalla Camera.

GIARDINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARDINA. Sarei disposto a ritirare il mio emendamento nel caso in cui la Commissione volesse contemplare questa ipotesi: mentre tutti gli altri magistrati possono riprendere, cessando di essere giudici dell'Alta corte, le loro primitive funzioni, i professori universitari perdono la loro cattedra e la loro sede.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia per esprimere l'avviso del Governo.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Ministro è contrario tanto all'emendamento Giardina quanto agli emendamenti del senatore Rizzo Giambattista. Per quanto riguarda i primi commi, mi pare che il testo del Senato sia più ampio e comprenda talune ipotesi che non sono chiaramente comprese nel testo della Camera, perchè quando si parla nel testo della Camera di « esercizio anche indiretto di attività professionali, commerciali, o industriali » non è chiaro se si escludono anche le ipotesi dell'amministratore o sindaco di società che hanno fini di lucro, ipotesi che è opportuno esplicitamente escludere.

Il secondo punto si riferisce al trattamento dei professori universitari. Qui ci sono due questioni: la prima è quella relativa al collocamento fuori ruolo, la seconda è quella sulla continuazione dell'esercizio delle funzioni, perchè anche il collocamento fuori ruolo, come nel testo della Camera, fa sì che questi insegnanti continuino ad esercitare la loro funzione. Lo faranno sotto forma di incarico, ma resta sempre l'esercizio delle funzioni. Ora ritengo che non sia ammissibile questa possibilità di discriminazione e di decisione nè da parte della Corte costituzionale, nè da parte degli insegnanti, nè da parte delle Università. Occorre un sistema rigido per la semplice ragione che se vi è questa possibilità di intervento delle università, vi è qualcosa che incide sull'indipendenza del giu-

dice. Quindi è necessario stabilire che siano collocati fuori ruolo. Altro punto è quello dell'esercizio delle funzioni. Non è questione tanto di incompatibilità di diritto quanto di incompatibilità di fatto. È incompatibile che un giudice della Corte costituzionale possa esercitare la funzione di docente dell'università che importano o dovrebbero importare assorbimento di tutta l'attività e che importano, sia pur tenue, un vincolo gerarchico col Preside e col Rettore. Noi dobbiamo assolutamente escludere che il giudice della Corte costituzionale possa dipendere da chicchessia ed essere legato da un vincolo di subordinazione anche di interessi con chicchessia. Mi oppone l'onorevole Giardina: ma i magistrati lo fanno. Io debbo comunicare all'onorevole Giardina che, come con una disposizione di carattere generale ho dichiarato che non consentirò più ai magistrati di fare da giudici privati sotto forma di arbitri, tranne che nei casi in cui la legge impone che gli arbitri siano i magistrati, così mi riservo, in sede di ordinamento giudiziario, di proporre, dopo che il magistrato è stato sganciato, che i magistrati non possano insegnare nelle Università.

PRESIDENTE. Procederemo anzitutto alla votazione dell'emendamento del senatore Rizzo Giambattista, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo.

GHIDINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHIDINI. Dichiaro che voterò la proposta della Commissione, di ripristinare cioè tal quale il testo approvato dal Senato e aggiungo che sono d'accordo col Ministro guardasigilli, quando osserva che l'articolo 7 del Senato è più comprensivo nella sua sintesi di quello che sia l'articolo 7 della Camera dei deputati. Ma questa è una questione più di forma che di sostanza. Il punto che interessa maggiormente è quello dei professori universitari.

A questo proposito dico che io sarei per escluderli dall'esercizio della funzione di professori, per poter essere membri della Corte costituzionale, e ciò non tanto per le ragioni autorevolmente dette poco fa. Fu detto ad esempio che si sarebbe creata una classe privilegiata, ma questo ha poco valore. Mi pare che nella relazione della Commissione si dica che vi è il pericolo dei professori legati ad idee preconcette in linea di diritto. Ma questo non significa nulla. È quando il professore avesse in precedenza applicato la tesi di diritto al fatto che potrebbe essere pericoloso. Così pure non trovo fondata l'osservazione che saremmo di fronte a persone che si trovano in uno stato di soggezione gerarchica di fronte al Ministro. Io non credo che i professori possano essere vittime di una specie di timore reverenziale, poichè essi vivono in una sfera tanto elevata che li dovrebbe sottrarre alle influenze del potere esecutivo. Ciò che mi lascia profondamente perplesso e che mi induce a votare il testo del Senato è una ragione di carattere pratico. Bisogna evitare il cumulo degli uffici, specialmente nel caso particolare. Quando io leggo l'articolo 134 della Costituzione che determina la competenza della Corte io mi persuado senz'altro che il suo lavoro sarà quanto mai ponderoso e complesso, soprattutto quando avremo le Regioni. Si tenga presente che sono soltanto quindici i membri della Corte per capire quanto sarebbe pregiudizievole distrarre in altri campi le loro energie.

BOSCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Mi trovo nella condizione di dover votare a favore dell'emendamento Giardina, pur essendo ...

PRESIDENTE. Senatore Bosco, siamo in sede di votazione dell'emendamento Rizzo Giambattista che ha precedenza, per evidenti motivi, sull'emendamento Giardina.

BOSCO. Vorrei appunto suggerire alcune parole, che la Commissione potrebbe accettare in ordine a questi due emendamenti.

PRESIDENTE. La Commissione ha già dato il suo parere sugli emendamenti; ora siamo in sede di votazione.

Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento Rizzo, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Se ne dia nuovamente lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Ripristinare il testo approvato dalla Camera dei deputati, sostituendo la dizione dei primi due commi con la seguente:

" I giudici della Corte costituzionale non possono assumere o conservare alcun impiego

privato, nè esercitare, anche indirettamente, attività professionali, commerciali o industriali. Essi non possono partecipare a concorsi o gare pubbliche; nè possono esercitare le funzioni relative a qualsiasi ufficio pubblico. Ove ricoprano un ufficio pubblico non possono conseguire promozioni se non per anzianità di servizio, nè essere trasferiti in sedi alle quali concorrano altri aspiranti ".

« Nel quarto comma del testo approvato dalla Camera dei deputati, sostituire alla parola: " possono " l'altra: " debbono " ».

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ora ai voti l'emendamento del senatore Giardina, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, tendente a ripristinare il testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto infine ai voti la proposta della Commissione, accettata dal Governo, tendente a ripristinare il testo dell'articolo 7 già approvato dal Senato. Chi l'approva è pregati di alzarsi.

(*È approvata*).

Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura nel testo modificato dalla Camera dei deputati, al quale la Commissione non propone alcun emendamento.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 8.

I giudici della Corte non possono svolgere attività inerente ad una associazione o partito politico.

PRESIDENTE. Si dia ora lettura dell'emendamento sostitutivo dell'intero articolo proposto dal senatore Rizzo Giambattista.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

« I giudici per la Corte costituzionale non possono essere iscritti in associazioni e partiti politici, nè svolgere attività relativa ai medesimi. Se iscritti prima della nomina devono dimettersi prima di prestare il giuramento ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Rizzo Giambattista per illustrare il suo emendamento.

RIZZO GIAMBATTISTA. Il mio emendamento dovrebbe essere accettato per ciò che è stato detto poco fa dallo stesso relatore, cioè che si vuole evitare qualsiasi attività, sotto qualsiasi forma, del giudice costituzionale, che possa pregiudicare la sua assoluta indipendenza. Ora, stabilire che i giudici della Corte non possono svolgere attività inerente ad una associazione o partito politico, ma non precisare anche che essi non possono essere iscritti a partiti politici e se iscritti prima della nomina obbligati a dimettersi, mi sembra illogico e contrario alla comune convinzione del Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere l'avviso della Commissione sull'emendamento del senatore Rizzo.

PERSICO, *relatore*. La Commissione si è proposto lo scopo di limitare il più possibile il numero degli emendamenti. Anche noi, come il senatore Rizzo Giambattista, avremmo potuto proporre emendamenti ad ogni articolo, e lo abbiamo detto nella relazione; ma ce ne siamo astenuti là dove il testo della Camera era accettabile.

La Commissione non concorda sull'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo si rimette al Senato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 8 proposto dal senatore Rizzo Giambattista.

DE LUCA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. La mia modesta opinione è che l'emendamento Rizzo debba essere accolto dal Senato. Io non mi preoccupo affatto, come il Presidente della Commissione, del numero degli emendamenti, poichè basta un solo emendamento per far tornare il disegno di legge alla Camera, e di emendamenti ne abbiamo già approvati parecchi. Non esiste quindi alcun ostacolo estrinseco, mentre esiste la ragione

pratica e morale che impone che i giudici non debbano obbedire a nessun altro imperativo che alla propria coscienza. Essere vincolati ad un partito vuol dire essere uomini di parte, e il giudice non deve essere uomo di parte, ma superiore a tutte le parti.

PRESIDENTE. Chi approva l'emendamento sostitutivo del senatore Rizzo, non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si rimette al Senato, è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo trasmesso dalla Camera. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 9 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 9.

Le domande dell'autorità competente per sottoporre a procedimento penale un giudice della Corte costituzionale sono trasmesse alla Corte costituzionale per il tramite del Ministero di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. La Commissione propone una modifica. Si dia lettura del testo risultante da tale modifica.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 9.

Le domande dell'autorità competente per sottoporre a procedimento penale o procedere all'arresto di un giudice della Corte costituzionale sono trasmesse alla Corte stessa per il tramite del Ministero di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. I senatori Ghidini ed altri hanno presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

« Senza autorizzazione della Corte costituzionale, nessun membro della stessa può essere sottoposto a procedimento penale o altrimenti privato della libertà personale o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ghidini per illustrare questo emendamento.

GHIDINI. Ho presentato questo emendamento soprattutto allo scopo di sollecitare un chiarimento da parte della Commissione e del Ministro. Non sono poi così inamovibile nelle mie idee per cui non le possa cambiare qualora vengano date spiegazioni che mi convincano che le mie considerazioni sono errate o comunque infondate. La Camera dei deputati propone l'articolo 9 in questi termini: « Le domande dell'autorità competente per sottoporre a procedimento penale un giudice della Corte costituzionale sono trasmesse alla Corte costituzionale per il tramite del Ministero di grazia e giustizia ». L'articolo 9 presentato dalla Commissione fa una aggiunta: aggiunge le parole « o per procedere all'arresto » dopo le parole « per sottoporre a procedimento penale ». Anzitutto non so darmi ragione del perchè queste domande dell'autorità competente debbano essere trasmesse alla Corte per il tramite del Ministero di grazia e giustizia. Non lo capisco. Quando si tratta di iniziare un procedimento nei confronti di un deputato o di un senatore è il procuratore della Repubblica che trasmette immediatamente al Senato o alla Camera dei deputati la richiesta.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. No, la trasmette al Ministero di grazia e giustizia, il quale a sua volta la comunica alle Camere.

GHIDINI. Non è davvero che sospetti del Ministro, ma se mi accadesse di discutere la legge o il regolamento che lo stabiliscono sarei del parere di radiare tale disposizione perchè non credo che sia ragionevole.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Ministero non fa che trasmettere obbligatoriamente la richiesta.

GHIDINI. Allora sarebbe quasi una funzione da porta carte, a meno che non sia una funzione di ordine più elevato la quale consenta al Ministro di fare qualche cosa di più: un di più che non dovrebbe fare.

Ma poichè io non pretendo di creare una disarmonia fra questa legge e le altre, non insisto sull'argomento. Piuttosto la mia domanda è un'altra: si è voluto con questa disposizione concedere ai membri della Corte costituzionale la stessa immunità che spetta ai senatori e deputati, o invece si è voluto concedere una immunità diversa, più ampia da un lato e più limitata da un altro?

Fino a che non avrò sentito una seria giustificazione non potrò credere che siasi voluto usare un trattamento diverso. Mi pare che le ragioni della immunità siano perfettamente le stesse in ambo i casi, in quanto servono a garantire la piena libertà di coscienza del magistrato come — articolo 68 della Costituzione — del senatore e del deputato.

Se è così, come penso, trovo che la disposizione è incompleta. Qui si parla di procedere all'arresto o di sottoporre a procedimento penale il membro della Corte costituzionale. Orbene, questa è una legge e come tale deve usare un linguaggio rigorosamente tecnico. Nella nostra legislazione penale l'« arresto » è una soltanto delle forme attraverso le quali viene eliminata o soppressa la libertà personale ma ve ne sono anche altre. Vi è il fermo di polizia e vi sono il mandato e l'ordine di cattura. E allora perchè non si sono enunciate anche queste misure se una di esse è stata specificata? È questa la domanda che pongo. Dire « arresto » è usare una parola che nel linguaggio volgare ha un significato generico ma nel linguaggio tecnico-giuridico ha un significato specifico e particolare. Infatti all'arresto possono procedere solo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nei casi contemplati dall'articolo 220 all'articolo 237 del codice di procedura penale, cioè quando ricorra il caso della flagranza o quasi flagranza. Se ben ricordo, è solo in un caso che il magistrato può ordinare l'arresto, quando cioè durante il giudizio sia stata commessa una falsa testimonianza o una falsa perizia o una falsa interpretazione. Ma all'infuori di questi casi il giudice come tale può soltanto spiccare un mandato.

Io quindi proporrei che l'immunità dell'articolo 9 venisse estesa anche alle altre forme di limitazione della libertà personale secondo il testo dell'articolo 68 della Costituzione. Solo a questa condizione l'immunità concessa ai membri della Corte non sarà meno ampia di quella accordata ai parlamentari.

Ma sotto un altro profilo invece l'immunità dell'articolo 9 è più ampia perchè l'immunità non copre il parlamentare quando sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura. Invece questa condizione, o limite, non c'è per i membri della Corte; ed io domando al Ministro come giustifichi questa difformità tra l'articolo 68 della Costituzione e l'articolo 9 della legge se è vero che si volle concedere coll'articolo 9 una identica immunità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere l'avviso della Commissione sull'emendamento del senatore Ghidini.

PERSICO, *relatore*. La Commissione ha integrato il testo approvato dalla Camera introducendo nuovamente l'autorizzazione per l'arresto, che la Camera aveva soppressa; di modo che adesso la situazione dei membri della Corte costituzionale è uguale a quella dei membri del Parlamento. Ritiene di conseguenza che tutte le garanzie siano concesse in modo comprensivo ed unitario nell'articolo proposto, perciò non può accettare l'emendamento dell'onorevole Ghidini.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro ad esprimere l'avviso del Governo.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei pregare l'onorevole Ghidini di non insistere nel suo emendamento perchè noi creeremmo una singolare disarmonia. Noi abbiamo approvato oggi una legge costituzionale nella quale abbiamo stabilito che i giudici della Corte costituzionale — articolo 5 — non sono sindacabili per quella che è l'attività che essi svolgono nelle loro funzioni.

Poi in una legge ordinaria più attenuata, cioè della Corte costituzionale, abbiamo stabilito una granzia maggiore qual'è quella di non poter essere sottoposti a procedimento penale, di non poter essere cioè arrestati. Qui creeremmo una disarmonia che se fosse necessaria si potrebbe anche creare, ma non è necessaria, onorevole Ghidini. Non era necessario l'articolo 6 perchè la legge numero 1 del 9 febbraio 1948 estende ai giudici della Corte costituzionale tutte le immunità che sono stabilite nell'arti-

colo 68 della Costituzione. Quel che lei vuol dire oggi è perfettamente inutile, perchè è già detto in quella legge. Sarebbe anche inopportuno perchè stabiliremmo in una legge costituzionale la garanzia minore e in una legge ordinaria la garanzia maggiore. Per queste ragioni io sono contrario all'emendamento dell'onorevole Ghidini e lo pregherei di non insistervi.

PRESIDENTE. Onorevole Ghidini, mantiene l'emendamento?

GHIDINI. Non posso ritirarlo perchè se è vero che quanto io dico è già contenuto in altra legge, perchè si fa allora una disposizione che è in contrasto con quella legge? È in contrasto perchè da un lato la limita e dall'altra la estende.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del senatore Ghidini. Se ne dia nuovamente lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

« Senza autorizzazione della Corte costituzionale, nessun membro della stessa può essere sottoposto a procedimento penale o altrimenti privato della libertà personale o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura ».

PRESIDENTE. Chi approva questo emendamento, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo proposto dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 10 nel testo approvato dalla Camera dei deputati, al quale la Commissione non propone alcun emendamento.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 10.

La Corte, con il solo intervento dei giudici ordinari, pronuncia la decadenza dei cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione qualora gli stessi, dopo la loro elezione, vengano a perdere i requisiti per l'eleggibilità o si rendano incompatibili.

La decisione della Corte è comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento per la sostituzione.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 11. Se ne dia lettura nel testo approvato dalla Camera dei deputati e accettato dalla Commissione.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 11.

Tutti i provvedimenti che la Corte adotta nei confronti dei propri membri e dei giudici aggregati sono deliberati in camera di consiglio ed a maggioranza dei suoi componenti. Essi devono essere motivati e sono resi pubblici nei modi disposti dall'articolo 19 e seguenti.

PRESIDENTE. Il senatore Rizzo Giambattista propone di sostituire alle parole: « dei propri membri » le altre: « dei giudici ordinari ».

RIZZO GIAMBATTISTA. È un emendamento di carattere formale, di cui prego la Commissione di tenere conto in sede di coordinamento; pertanto non vi insisto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 11 nel testo già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 12. Se ne dia lettura nel testo approvato dalla Camera dei deputati, al quale la Commissione non propone alcun emendamento.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 12.

La Corte può disporre l'audizione di testimoni o il richiamo di atti o documenti anche in deroga ai divieti stabiliti da altre leggi.

PRESIDENTE. Il senatore Rizzo Giambattista propone di sopprimere le parole: « anche in deroga ai divieti stabiliti da altre leggi ».

Il senatore Rizzo ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

RIZZO GIAMBATTISTA. Questo non è un emendamento di carattere formale, ma di carattere sostanziale, su cui si deve posare, sia pure per un momento, l'attenzione del Senato.

Che cosa significa precisamente l'aggiunta della Camera all'articolo già 13, votato dal Senato, che si può ottenere il richiamo di atti o documenti « anche in deroga ai divieti stabiliti da altre leggi »? Si intende addirittura anche in deroga ai divieti stabiliti da leggi costituzionali? Si possono richiedere atti ritenuti segreti con la facoltà (prevista dalla stessa legge ordinaria che stiamo discutendo) di estrarne copie? Si possono addirittura richiedere gli atti segreti delle Camere, le quali — non debbo ricordarlo a voi — in base all'articolo 65 della Costituzione possono decidere di adunarsi in seduta segreta?

Ritengo che questa aggiunta debbe essere seriamente meditata, tanto più che nella stessa legge, all'articolo 15 del testo votato dalla Camera è previsto, per una garanzia della sicurezza interna ed internazionale dello Stato, che sebbene le udienze della Corte costituzionale siano pubbliche, il Presidente può disporre che si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla sicurezza dello Stato, o all'ordine pubblico o alla morale, ecc.

In conclusione ritengo che sia opportuno sopprimere questa aggiunta per non ledere interessi cospicui che possono venire in considerazione in relazione alla facoltà che si vorrebbe accordare alla Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per dare l'avviso della Commissione sull'emendamento del senatore Rizzo Giambattista.

PERSICO, *relatore*. La Commissione non accoglie l'emendamento, pur rendendosi conto dei timori dell'onorevole Rizzo Giambattista. Egli dimentica che la Corte « può » disporre: la Corte cioè farà una valutazione di opportunità della deroga che la legge le consente. (*Interruzione del senatore Rizzo Giambattista*). È un giudizio di delibazione di un consesso composto di quindici altissimi cittadini e giuristi: dobbiamo ritenere che gli interessi dello Stato saranno degnamente tutelati e difesi.

MASTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTINO. Un primo concetto che vorrei esporre è che non approvo la proposta di soppressione avanzata dal collega Rizzo perchè l'articolo verrebbe a ridursi a questo: « La Corte può disporre l'audizione di testimoni o il richiamo di atti o documenti ». Non c'è bisogno di un articolo di legge per stabilire questo. Il valore dell'articolo 12 consisteva invece nella deroga che si consentiva alla Corte ai divieti stabiliti dalle leggi per l'audizione di testimoni o il richiamo di documenti. Avrei capito, senatore Rizzo, che lei avesse soppresso l'intero articolo, ma l'eliminazione dell'inciso che dà valore e significato a tutto l'articolo non è ammissibile.

Non consento però — e questo è l'altro concetto — col criterio di ammettere l'audizione di testimoni ed il richiamo di atti o documenti in deroga a divieti stabiliti da altre leggi. I divieti contenuti in altre leggi possono essere motivati da ragioni che neanche la Corte dovrebbe superare, e può essere eccessivo darle questa facoltà e attribuirle questo diritto. Non possiamo approvare una indiscriminata autorizzazione che consenta alla Corte di non tenere conto di quei divieti. (*Interruzione del relatore*). Non potendo in questo momento avere presenti le varie leggi che stabiliscono questi divieti, sono nell'impossibilità di valutarne l'importanza in modo da riconoscere che non debbano sussistere per la Corte costituzionale.

Sarei per la soppressione dell'articolo e per l'applicazione in materia delle norme comuni.

RIZZO GIAMBATTISTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO GIAMBATTISTA. A seguito dell'osservazione del senatore Mastino, il quale dice che la soppressione dell'inciso da me proposta renderebbe l'articolo non perspicuo, propongo che si ritorni all'articolo 13 a suo tempo votato dal Senato il quale testualmente stabiliva che tutte le Autorità e gli uffici pubblici debbono trasmettere alla Corte gli atti di cui essa faccia richiesta. Questo articolo sanciva il dovere degli uffici pubblici di tra-

smettere gli atti ma non affrontava e non risolveva la questione gravissima di stabilire che, in deroga a qualsiasi legge, la Corte abbia il diritto di richiedere gli atti che ritenga opportuni.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Il testo che ci propone la Commissione mi pare sia pericoloso, anche perchè non è possibile tener presenti tutti i casi che si possono verificare in deroga alle leggi esistenti. Per esempio, sarà consentito imporre al figlio di deporre contro il padre, in deroga al Codice di procedura penale? Questo è il primo quesito che mi si è presentato. La casistica potrebbe essere moltiplicata, ma occorrerebbe del tempo, e, poichè questo tempo non abbiamo, credo opportuno aderire all'emendamento Rizzo, che propone di tornare all'articolo 13, che parla solo dei documenti, senza riferirsi ai testimoni. Chiedo perciò che la Commissione faccia suo questo emendamento e lo sottoponga all'approvazione del Senato.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Le considerazioni svolte attorno alla formulazione di questo articolo sono molto serie ed importanti. Mi pare tuttavia che, per giungere alla formulazione migliore, dobbiamo ipotizzare tutti i casi che possono presentarsi. Io ritengo ad esempio che, per la funzione della Corte relativa al controllo di costituzionalità delle leggi e al conflitto di poteri, difficilmente potranno verificarsi le ipotesi or ora udite, perchè non vi si daranno dei testimoni quali quelli di cui l'onorevole De Luca ci ha parlato, nè sarà necessario richiedere documenti che, a norma di certe leggi non possono essere esibiti.

Diversa la situazione quando la Corte costituzionale sedesse come magistratura penale, nei confronti di quegli imputati che la Costituzione prevede.

In questi casi, mentre credo che non sorgerebbe neanche per essi la questione dei testimoni, sorgerebbe di certo e gravissima quella dei documenti. La norma del segreto è infatti disposta da certe leggi proprio per documenti attinenti all'Amministrazione dello Stato. Ma proprio questi sarebbero probabilmente i necessari per decidere sulle cause penali che alla Corte costituzionale fossero deferite. E pertanto, dato che in questo articolo qualche modificazione si avrà tenendo conto delle osservazioni fatte, formulo io stesso una proposta di emendamento in questo senso: « La Corte può disporre l'audizione di testi e, anche in deroga ai divieti stabiliti da altre leggi, il richiamo di atti o documenti ». Lasceremo in questo modo alla Corte piena libertà per ciò che si riferisce alla sua necessità di documentazione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo parere sulla proposta di modificazione del senatore Terracini.

PERSICO, *relatore*. La Commissione ritiene che il dubbio sollevato dal senatore De Luca non ha ragione di essere. Comunque il testo proposto dal senatore Terracini toglie ogni incertezza al riguardo e quindi la Commissione lo accetta volentieri.

DE LUCA. Anch'io accetto la modifica proposta dal senatore Terracini.

PRESIDENTE. Invito il Ministro di grazia e di giustizia ad esprimere il suo parere.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo accetta l'emendamento Terracini.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 12 nel testo proposto dal senatore Terracini e accettato dalla Commissione e dal Governo. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 12.

La Corte può disporre l'audizione di testi e, anche in deroga ai divieti stabiliti da altre leggi, il richiamo di atti o documenti.

PRESIDENTE. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 13. Se ne dia lettura nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 13.

I giudici della Corte costituzionale hanno tutti ugualmente una retribuzione corrispondente al complessivo trattamento economico che viene percepito dal magistrato dell'ordine giudiziario nel grado più elevato. Al presidente è inoltre attribuita una indennità di rappresentanza pari a un quinto della retribuzione.

Tale trattamento sostituisce ed assorbe quello spettante in qualità di funzionario dello Stato o di altro ente pubblico in servizio od a riposo.

Ai giudici eletti a norma dell'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione è assegnata una indennità giornaliera di presenza pari ad un trentesimo della retribuzione mensile spettante ai giudici ordinari.

PRESIDENTE. Si dia ora lettura del testo proposto dalla Commissione.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 13.

I giudici della Corte costituzionale hanno tutti ugualmente una retribuzione corrispondente al complessivo trattamento economico che viene percepito dal più alto magistrato della giurisdizione ordinaria. Al Presidente è inoltre attribuita una indennità di rappresentanza pari ad un quinto della retribuzione.

Tale trattamento sostituisce ed assorbe quello che ciascuno, nella sua qualità di funzionario dello Stato, in servizio o a riposo, aveva prima della nomina a giudice della Corte.

Ai giudici eletti a norma dell'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione è assegnata una indennità giornaliera di presenza pari ad un trentesimo della retribuzione mensile spettante ai giudici ordinari.

PRESIDENTE. Il senatore Rizzo Giambattista ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, nel secondo comma, alle parole: « dello Stato » le altre: « o di altro Ente pubblico ».

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

PERSICO, *relatore*. La Commissione lo accetta.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ho domandato la parola per una modificazione di carattere formale al testo dell'articolo. Nell'articolo al primo comma è usata l'espressione: « più alto magistrato della giurisdizione ordinaria ». Ma ora non esiste più un magistrato di questo genere. Bisognerebbe quindi sostituire questa dizione l'altra: « magistrato della giurisdizione ordinaria investito delle più alte funzioni ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

PERSICO, *relatore*. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento, formulato dal Ministro di grazia e giustizia e accettato dalla Commissione, tendente a sostituire, nel primo comma del testo della Commissione, alle parole: « dal più alto magistrato della giurisdizione ordinaria » le altre: « dal magistrato della giurisdizione ordinaria investito delle più alte funzioni ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il primo comma del testo della Commissione così emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento del senatore Rizzo Giambattista, accettato dalla Commissione, tendente ad aggiungere, nel secondo comma, alle parole: « dello Stato » le altre: « o di altro Ente pubblico ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il secondo comma così emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il terzo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti, nel suo complesso, l'articolo 13 nel testo della Commissione con le modificazioni introdottevi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sugli articoli da 14 a 22 del testo approvato dalla Camera dei deputati la Commissione non propone alcun emendamento.

Si dia ora lettura dell'articolo 14.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 14.

La Corte può disciplinare l'esercizio delle sue funzioni con Regolamento approvato a maggioranza dei suoi componenti. Il Regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La Corte, nei limiti di un fondo stanziato a tale scopo con legge del Parlamento, provvede alla gestione delle spese, dei servizi e degli uffici e stabilisce in apposita pianta organica il numero, la qualità e gli assegni, nonchè le attribuzioni, i diritti ed i doveri dei funzionari addetti a ciascun ufficio, con requisiti, trattamento e garanzie identici a quelli del personale degli uffici della Corte di cassazione.

La Corte è competente in via esclusiva a giudicare sui ricorsi dei suoi dipendenti.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 15.

CERMENATI, *Segretario*:

TITOLO II.

**FUNZIONAMENTO DELLA CORTE**

CAPO I.

NORME GENERALI DI PROCEDURA

Art. 15.

Le udienze della Corte costituzionale sono pubbliche, ma il Presidente può disporre che si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla sicurezza dello Stato o all'ordine pubblico o alla morale, ovvero quando avvengono, da parte del pubblico, manifestazioni che possano turbare la serenità.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 16.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 16.

I membri della Corte hanno obbligo di intervenire alle udienze quando non siano legittimamente impediti.

La Corte funziona con l'intervento di almeno undici giudici.

Le decisioni sono deliberate in Camera di consiglio dai giudici presenti a tutte le udienze in cui si è svolto il giudizio e vengono prese con la maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di parità di voto prevale quello del Presidente, salvo quanto è stabilito nel secondo comma dell'articolo 49.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Merlin Umberto, Baracco, Guarienti ed altri, con cui si propone di sostituire nel secondo comma, alle parole: « undici giudici » le altre: « sette giudici ».

Ha facoltà di parlare il senatore Merlin Umberto per illustrare questo emendamento.

MERLIN UMBERTO. Qui, onorevoli colleghi, sorge una questione grave che è stata anche studiata dalla Commissione e, per quanto io faccia parte della Commissione, ripensando ho creduto di presentare questo emendamento.

In fondo la Commissione ha deciso di proporre al Senato che, mentre la Costituzione all'articolo 135 fissa i giudici a 15, la Corte possa funzionare con 11, perchè nell'articolo 135 della Costituzione è detto che le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte sono stabilite con leggi ordinarie; si è giunti dunque a questa diminuzione nella saggia previsione che non è possibile che una Corte di 15 membri per la malattia di uno dei suoi membri sia impedita di funzionare.

Questo è logicissimo.

Io anzi posso portare una testimonianza diretta della difficoltà di far funzionare un Collegio quando si fissano dei membri con un numero irriducibile, come succede all'Alta Corte per la Regione siciliana dove i giudici sono sette e debbono tutti essere presenti. Se uno è ammalato l'Alta Corte non può funzionare, quantunque la rigidità di questa norma sia un po' corretta per il fatto che vi sono due supplenti.

La domanda che faccio io è questa: avrà molto da fare la Corte costituzionale o ne avrà poco? L'onorevole Nitti quando si è fatta la discussione generale disse che avrà tanto da fare che sarà soffocata dal lavoro. Invero, dato lo spirito litigioso che hanno i cittadini italiani, è facile comprendere che quando un avvocato avrà causa perduta farà l'impugnativa per incostituzionalità della legge. È vero però che c'è una norma che deve porre una barriera a questo afflusso di ricorsi, per cui il giudice deve vedere se il ricorso è manifestamente infondato, nel qual caso lo respinge. Ma io che comprendo che con tutte queste limitazioni la mole del lavoro sarà sempre ingente, e penso che sia possibile domani costituire due sezioni, una di legittimità costituzionale ed una per i conflitti di attribuzione, mi domando se non si possa andare più avanti nella linea che la Commissione ha già scelto, riducendo il numero a sette.

PERSICO, *relatore*. A nove.

MERLIN UMBERTO. Poichè la Commissione accetta la riduzione a nove, io concordo in questa proposta.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Mi rendo perfettamente conto della proposta dell'onorevole Merlin; debbo però fare un'osservazione: il Senato ha già deliberato il numero di 11 e la Camera dei deputati lo ha accettato. Ora, anche se il disegno di legge non è stato approvato nella sua integrità, in questo comma è stato approvato da tutti e due i rami del Parlamento. Quindi per me c'è preclusione ad una modifica. (*Interruzione del senatore Ricci*).

Se si interpreta l'articolo come una semplice direttiva normativa, non come una norma imperativa della legge, allora è evidente che la preclusione non sussiste. Ma ciò deve restare ben chiaro. (*Interruzione del senatore De Bosio*). Le leggi non si possono interpretare a comodo, cioè in un modo, quando fa comodo una tesi, e in un altro, quando fa comodo un'altra tesi. E ciò specie quando si tratta della funzione dell'istituto massimo legislativo, del Parlamento. Noi stiamo adempiendo ad una funzione molto seria, in cui molte volte il riesame di una norma di un articolo può essere essenziale alla formulazione di una legge.

Quando infatti i due rami del Parlamento hanno consentito insieme in una norma, sia essa contenuta in un comma particolare oppure in un intero articolo, credo che si verifichi senz'altro preclusione al riesame del già disposto: sono pertanto contrario all'emendamento del senatore Merlin. Anzi, pregherei la Presidenza di precisare se ritenga ammissibile la presentazione di quest'emendamento o se esso piuttosto non debba esser considerato precluso da precedente votazione.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Mi pare che, nell'esame di questa questione, si è forse trascurata l'ipotesi che la Corte sieda come Magistratura penale...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. È prevista dall'articolo 48.

TERRACINI Allora esisteranno due articoli difficilmente coordinabili fra loro. Ma il Titolo II è intitolato « Funzionamento della Corte », che è una formula molto vasta, che si riferisce a ogni attività della Corte. Può essere questione di coordinamento, ma non trasere questione di coordinamento; ma non trascuriamo che la disposizione dell'articolo 16 è tassativa e che potremmo trovarci di fronte a gravi obiezioni quando si tratterà di coordinarla con l'articolo 48.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere l'avviso della Commissione.

PERSICO, *relatore*. La Commissione ha esaminato questa possibilità di preclusione e ritiene, interpretando l'articolo 54 del Regolamento del Senato, che preclusione non ci sia, o almeno sia superabile. L'articolo 54, nel suo primo capoverso, stabilisce che « se il disegno di legge approvato dal Senato viene emendato

dalla Camera dei deputati, il Senato delibera " di norma " soltanto sulle modifiche approvate dalla Camera ». Di modo che è " norma " che questa sia la procedura; ma ad essa è ammessa una possibile deroga. Ancora: l'ultimo comma stabilisce che « nuovi emendamenti possono essere presi in considerazione solo se si trovino in correlazione con gli emendamenti introdotti dall'altro ramo del Parlamento ».

Ora, la Camera ha introdotto una modifica: nella prima parte dell'articolo 16: infatti stabilisce che i membri della Corte hanno l'obbligo di intervenire alle udienze, quando non vi siano legittimamente impediti. Il secondo comma dice che la Corte funziona con l'intervento di almeno 11 giudici. Il nuovo emendamento proposto è indubbiamente in correlazione col primo emendamento introdotto dalla Camera, e quindi può essere preso in considerazione.

Per quanto riguarda la sostanza, considerando che i giudici sono 15, il numero minimo di 9 proposto dal senatore Merlin, rappresenta una notevole maggioranza. D'altra parte, la famosa Corte suprema degli Stati Uniti, composta di 9 membri, delibera validamente con 5, cioè esattamente con la semplice maggioranza. Dichiaro quindi di essere favorevole all'emendamento del collega Merlin.

BERTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. In generale la Corte non farà giudizi contro persone, a meno che non siano il Presidente della Repubblica e i Ministri. Ora, quando si parla del numero delle persone che debbono intervenire, debbo ricordare per tali procedimenti penali l'articolo 155 della Costituzione dispone che oltre ai giudici ordinari intervengano nella Corte, come membri, 16 giudici eletti all'inizio di ogni legislatura...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia.* Questo riguarda l'articolo 48.

BERTONE. Volevo ricordare, in ordine alla questione del minimo numero di giudici necessari per il funzionamento della Corte, che vi sono casi particolari in cui i giudici sono più di 15.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Non sono favorevole all'emendamento dell'onorevole Merlin. Noi avremo 15 giudici, trattati convenientemente come la legge stessa dispone, e quindi impegnati a non dedicarsi ad altra attività diversa da quella della Corte, ed oltre a ciò in condizione di potersi curare opportunamente se ammalati. (*Interruzione del senatore Merlin Umberto*). Le epidemie sono rare, onorevole Merlin. Ma se ci saranno 6 giudici su 15 ammalati, se cioè ci sarà un'epidemia nel Paese, il Presidente non convocherà la Corte!

Ma c'è un argomento meno scherzevole contro la proposta Merlin. Se nove soli fossero i giudici, cinque basterebbero a determinare la risoluzione della causa. Ci accontentiamo noi, gli italiani si accontenteranno, si accontenteranno le parti interessate, esistendo di diritto un collegio di 15 magistrati, che la decisione discenda dalla volontà di un terzo del Collegio?

PERSICO, *relatore.* In America bastano tre.

TERRACINI. Lasci stare l'America, onorevole Persico, e stia all'Italia dove vige un modo di ragionare, il nostro, che ritengo più conseguente e comprensivo. Meglio dunque restare al numero di 11, per quanto esso non dissolva completamente l'obiezione che ho sollevato. Ma non voglio esagerare, nè in un senso nè nell'altro: Pertanto mi dichiaro contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia, ad esprimere l'avviso del Governo sull'emendamento del senatore Merlin Umberto.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia.* Desidero far rilevare che, quando si aduna la Cassazione a sezioni unite, i membri della Corte sono 15. Ora, sembra che il ridurre notevolmente i membri di questo Consesso che ha funzioni anche più elevate di quelle della Corte di cassazione, possa essere non opportuno. Il Governo ritiene quindi che un'ulteriore riduzione da 11 a 9 non sia opportuna ed è contraria all'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Merlin Umberto, modificato secondo il suggerimento della Commissione, tendente a sostituire, nel secondo comma, alle parole: « undici giudici » le altre: « nove giudici ». Chi approva quest'emendamento, non accettato dal Governo, è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto allora ai voti l'articolo 16 nel testo trasmesso dalla Camera. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 17.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 17.

Il cancelliere assiste alle sedute pubbliche della Corte e stende il processo verbale sotto la direzione del Presidente.

Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal cancelliere; di esso non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. In questo articolo si fa solamente l'ipotesi della seduta pubblica, e si stabilisce che il cancelliere stende il processo verbale sotto la direzione del Presidente. Ma se la seduta non è pubblica, il verbale chi lo redige?

Vorrei pregare la Commissione di trovare una formula più chiara, perchè la norma così com'è ora, potrebbe anche essere interpretata nel senso che, trattandosi di materia segreta, non debbano rimanere documenti. Bisogna allora essere precisi e dire che non si redige verbale nelle sedute segrete. Invito perciò la Commissione ad eliminare tale lacuna.

PERSICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO, *relatore*. La Corte può funzionare anche in seduta segreta oltre che a porte chiuse, che è cosa diversa; però a me sembra che quando dovesse per avventura funzionare in seduta segreta, non si debba stendere alcun verbale. Cito, ad esempio, le sedute segrete delle due Camere, delle quali non viene fatto alcun verbale.

DE PIETRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIETRO. Signor Presidente è chiaro che se la seduta è pubblica, deve essere redatto il verbale e la presenza del cancelliere deve assicurare questa formalità sostanziale. La Corte può riunirsi anche in seduta segreta ma non credo che sia concepibile l'analogia tra le sedute segrete di un corpo politico quale è la Camera o il Senato, che si riuniscono in seduta segreta per amministrare se stessi, e quella di un Corpo giudiziario che deve stendere un provvedimento che sia l'effetto della seduta; cioè la sua deliberazione per cui il verbale non può assolutamente mancare. Sarà segreto se si tratta di atti segreti della Corte, ma il verbale deve esserci come effetto sostanziale dell'adempimento del potere della Corte; nel qual caso ci si rimette alle norme ordinarie, per cui il consigliere più giovane o meno vecchio, come vi piace, funzionerà da segretario, se non potesse intervenire il cancelliere.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Onorevoli colleghi, mi pare che in realtà l'articolo 15 non parli di sedute segrete ma di sedute a porte chiuse, che sono una cosa ben diversa. D'altronde se consideriamo in quali casi la Corte potrebbe giudicare a porte chiuse avvertiamo facilmente che non volere per tali sedute i verbali sarebbe cosa assurda. Anche per il caso motivato dal fatto che la pubblicità potrebbe nuocere alla sicurezza dello Stato — e questa è l'unica ipotesi giustificata — tuttavia è certo che i magistrati della Corte devono rispondere e dare testimonianza di ciò che fanno. Ma io chiedo: perchè mai delle cause che possano nuocere, per esempio, alla morale non deve restare un verbale? Forse perchè anche il verbale sarebbe offensivo per la morale?

PRESIDENTE. Ma il cancelliere è presente.

TERRACINI. Ebbene, io non capisco perchè il cancelliere non possa verbalizzare una seduta in cui si tratti di materia contraria alla morale.

PERSICO, *relatore*. Il cancelliere interviene sempre.

TERRACINI. Ed allora di quali sedute segrete si sta parlando? Non se ne parla in tutta la legge, e non se ne possono dunque dare. Assurdo è poi pensare che, per quanto si riferisce alla funzionalità interna della Corte, questa stessa abbia il potere di disporre. La legge non glielo affida. La Camera ed il Senato, sì, deliberano sopra la loro attività interna nelle loro sedute segrete. Ma non hanno sedute segrete per altra materia. Io propongo quindi che la dizione dell'articolo 17 sia la se-

guente: « Il cancelliere assiste alle sedute della Corte » sopprimendo nel testo la parola: « pubbliche ». Dal punto di vista della documentazione degli atti della Corte tutte le sue sedute devono infatti essere pubbliche: se non per un pubblico che veda e che senta, quanto meno per tutti coloro che avessero il diritto di sapere ciò che la Corte ha fatto.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Faccio osservare che in questo modo diventa completamente inutile l'articolo 17, poichè nell'Ordine giudiziario è da tutti accettato che ci sia il pubblico certificatore che è il cancelliere, che redige il verbale tanto in seduta pubblica che in seduta segreta.

Non si concepisce un magistrato giudicante che non abbia un cancelliere che attui la certificazione delle funzioni che si eseguono. La questione qui è sorta quando si è parlato di seduta pubblica come di qualcosa che si contrappone alla seduta segreta.

DE BOSIO. Seduta a porte chiuse.

DE LUCA. La parola « segreta » è stata usata impropriamente poichè si doveva parlare di « seduta non pubblica », di « seduta a porte chiuse », ma quando si specifica in una norma di legge che alle sedute pubbliche assiste il cancelliere, per forza di contrasto e per coerenza bisogna ammettere che nelle sedute non pubbliche il cancelliere non c'è. Se invece ora entriamo nella interpretazione sostenuta dal senatore Terracini e cioè che, se si tratta di seduta non pubblica, non si può mai parlare di seduta segreta, allora il cancelliere ha il diritto e il dovere di assistervi, tanto che le porte siano aperte che siano chiuse. Ed allora l'articolo 17 diventa inutile.

PERSICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO, *relatore*. Onorevole Presidente, la Commissione accetta la soppressione della parola « pubbliche ».

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo accetta questa soppressione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Terracini e accettato dalla Commissione e dal Governo, tendente a sopprimere, nel primo comma, la parola: « pubbliche ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 17 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 18.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 18.

La Corte giudica in via definitiva con sentenza. Tutti gli altri provvedimenti di sua competenza sono adottati con ordinanza.

I provvedimenti del Presidente sono adottati con decreto.

Le sentenze sono pronunciate in nome del popolo italiano e debbono contenere, oltre alla indicazione dei motivi di fatto e di diritto, il dispositivo, la data della decisione e la sottoscrizione dei giudici e del cancelliere.

Le ordinanze sono succintamente motivate.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 19. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 19.

Le decisioni della Corte costituzionale sono depositate nella cancelleria della Corte e chiunque può prenderne visione ed ottenerne copia.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 20.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 20.

Nei procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale la rappresentanza e la difesa delle parti può essere affidata soltanto ad avvocati

abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione.

Gli organi dello Stato e delle Regioni possono intervenire in giudizio.

Il Governo, ove non intervenga nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un Ministro a ciò delegato, è rappresentato e difeso dall'avvocato generale dello Stato o da un suo sostituto.

PRESIDENTE. Dal senatore Rizzo Giambattista è stato presentato un emendamento soppressivo del secondo e del terzo comma.

Ha facoltà di parlare il senatore Rizzo Giambattista per illustrare questo emendamento.

RIZZO GIAMBATTISTA. Il Senato aveva votato l'articolo 19, corrispondente al primo comma dell'articolo 20 della Camera, perchè evidentemente aveva inteso di riservare agli avvocati, iscritti in un albo speciale, la rappresentanza e difesa davanti a quel massimo organo giurisdizionale — sottolineo la parola giurisdizionale — che è la Corte costituzionale.

Evidentemente per giustificare tale disposizione valevano tutte le argomentazioni che genericamente si fanno sulla necessità che, specialmente davanti a certi organi giurisdizionali, ci sia la mediazione di un tecnico che sappia portare il dibattito su una certa linea e su un certo piano.

La Camera dei deputati ha votato invece altri due commi i quali, se ben intendo, presuppongono che possa esserci un dibattito davanti alla Corte costituzionale in cui non soltanto intervenga ai sensi di legge ma compaia personalmente il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro o in genere un organo dello Stato o delle Regioni.

Io ho tutti i miei dubbi sulla opportunità che davanti a questo alto organo costituzionale, che è chiamato a decidere questioni di rilevante interesse politico, ma che rimane, tuttavia, un organo giurisdizionale, si possa consentire la presenza e la difesa diretta da parte di funzionari dello Stato, con la possibilità anche di mettere in disagio coloro che devono giudicare che, invece della parola più serena e meno direttamente interessata degli avvocati capaci di portare il dibattito sul piano tecnico, avrebbero la parola appassionata e meno tecnica delle parti in causa e la presenza imbarazzante di altissimi rappresentanti del potere esecutivo.

PERSICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO, *relatore*. La Commissione è contraria non per spirito di remissività verso la Camera, ma perchè ha ritenuto che la Camera avesse bene integrata la legge quando ha ammesso che gli organi dello Stato possano intervenire direttamente in giudizio, e quindi che il Presidente del Consiglio, o un Ministro, possano in persona comparire davanti alla Corte costituzionale. Mi pare anzi che questa possibilità aumenti il prestigio della Corte.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Mi permetto di far osservare al Presidente della Commissione che non si tratta qui della difesa degli interessi dello Stato. Se il Presidente del Consiglio o un Ministro intervengono alla Corte costituzionale è per difendere una posizione politica che essi hanno assunto quando una determinata legge è stata presentata al Parlamento. Essi vi assumono dunque la figura di una delle parti. Ora, se le parti dinanzi alla Corte debbono farsi rappresentare da persone capaci legalmente di rappresentarle in giudizio, mi pare che non ci sia da fare eccezione ove parte contendente fosse, per esempio, il Governo.

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. Aderisco alle osservazioni del senatore Rizzo Giambattista e faccio un ulteriore rilievo. Vorrei che la Commissione mi spiegasse quali sono gli organi dello Stato o della Regione che possono intervenire. Secondo me, alla stregua dell'articolo 20, sono tutti. Quindi anche il Commissario di pubblica sicurezza comparirà personalmente davanti alla Corte costituzionale. Ora se davanti alle altre magistrature si richiede di solito la particolare competenza del tecnico esperimentato, non vedo come questa possa escludersi per la Corte costituzionale.

MASTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTINO. Io sono del parere che debbano essere soppressi i due capoversi, ma non avrei preso la parola per questo. Ho preso la parola per dire che ove invece siano mantenuti, deve

essere diversa la formulazione. Quando si dice: gli organi dello Stato e delle Regioni possono intervenire in giudizio, si dice una cosa superflua. Sarebbe bello che non lo potessero! Si vuole invece stabilire come possano comparire nel giudizio. La forma dev'essere cambiata e dire che gli organi dello Stato e delle Regioni possono comparire direttamente od a mezzo di rappresentanti.

Comunque, io sto per la soppressione del comma o perchè la dizione sia modificata nel senso ora espresso.

BERTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. Concordo con l'opinione del senatore Mastino e dichiaro che aderisco alla proposta del senatore Rizzo di sopprimere il secondo e terzo comma, anche per la ragione che nel terzo comma vedo scritto: « Il Governo, ove non intervenga nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, o di un Ministro a ciò delegato, è rappresentato e difeso dall'avvocato generale dello Stato o da un suo sostituto ». Ciò porterebbe alla conseguenza che, se il Governo interviene nella persona del Presidente del Consiglio o di un Ministro, l'avvocato generale non c'è più, dimodochè il Governo non può essere assistito. Immaginate se è possibile che in un dibattito di questa natura non ci sia l'avvocato dello Stato a difendere gli interessi del Governo e dello Stato.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Desidererei conoscere con precisione il pensiero della Commissione, che potrebbe essere elemento interpretativo decisivo, ove non si ritenga che davanti alla Corte possano comparire le parti personalmente. Nella formulazione dell'articolo questo non si dice, poichè è detto: « nei procedimenti dinnanzi alla Corte costituzionale, la rappresentanza e la difesa delle parti può essere affidata soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio dinnanzi alla Corte di cassazione ». C'è da chiedersi quindi se sia lecito comparire personalmente.

Siccome la formulazione dell'articolo consentiva, nei commi che si stanno per sopprimere, proprio l'intervento personale di alcuni rappresentanti, desidererei che si precisasse se si vuole che sia tassativamente necessario, per intervenire dinnanzi alla Corte, il patrocinio degli avvocati iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

PERSICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO, *relatore*. La parte può intervenire per un'altra ragione, per quanto prevede l'articolo 22. Tale articolo stabilisce che, quando non vi è incompatibilità, si osservano le norme del regolamento per la procedura dinnanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Quindi, siccome davanti al Consiglio di Stato possono comparire le parti anche senza assistenza di avvocato, è evidente che le parti possono qui egualmente comparire. Quando poi c'è l'assistenza, allora gli avvocati debbono essere abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione.

Così gli organi dello Stato o delle Regioni possono comparire direttamente, ed essere rappresentati e difesi dall'avvocato dello Stato. Il Presidente del Consiglio, se crede che la questione in disputa sia di tale interesse da richiedere un suo personale intervento per sostenere la tesi del Governo, può benissimo farlo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia per esprimere l'avviso del Governo.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Questo articolo va esaminato piuttosto attentamente perchè risolve varie questioni. Il comma secondo, per esempio, non è così semplice e limitato nella sua portata, come può emergere dalla discussione che abbiamo sentito. L'articolo 20, ammettendo pure che sia male collocato (in ogni modo andrebbe spostato in un articolo a parte), stabilisce qualche cosa di più che una norma sul modo di come si interviene in giudizio. Stabilisce il diritto dell'intervento nella causa. Questo è il punto fondamentale. Diritto di intervento in causa che non può essere negato agli organi delle Regioni e dello Stato, perchè quando si impugna di legittimità costituzionale una legge fra due parti private, non può essere negato all'organo della Regione ed all'organo dello Stato di intervenire volontariamente — in seguito alla comunicazione che si prevede debba essere data — per sostenere la legittimità della legge, o per proporre qualunque istanza che ritenga di prendere.

Quindi, questa disposizione del secondo comma dell'articolo 20, sia pure che vada collocata diversamente, è una disposizione necessaria, perchè deve essere marcato non tanto il regolamento procedurale quanto il diritto processuale che spetta allo Stato di intervenire in questa particolare situazione. Per questa ragione sono contrario alla soppressione di questo diritto di intervento. Questo diritto non può essere negato, perchè potremmo lasciare esclusivamente alla disponibilità dei privati quella decisione sulla legittimità di una legge, che avrà effetto — la decisione — non soltanto, come nei giudizi, *inter partes*, ma anche carattere generale. Di qui la necessità dell'intervento da stabilire e da sancire sia pure in un articolo separato.

RIZZO GIAMBATTISTA. L'ultimo comma dell'articolo 37 regola il caso dell'intervento diretto.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Qui si tratta di intervento volontario, tanto è vero che quando si parla poi della possibilità di intervenire in giudizio, è chiaro che non si allude alle parti, ma agli interventi volontari; e questi interventi volontari devono essere riconosciuti, perchè se non erro, avanti al Consiglio di Stato, questa forma di intervento volontario non è riconosciuta. (*Interruzione del senatore Rizzo Giambattista*). Ad ogni modo qui si tratta di intervento volontario in una causa fra altre parti, e questo diritto non può essere negato.

RIZZO DOMENICO. È un problema a parte.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sì, ma è necessario che lo diciamo sin d'ora.

Il secondo punto è quello del modo di comparizione. L'articolo dice « ove non intervenga nella persona ... » evidentemente la formulazione è errata, perchè non si interviene ma « si compare » in giudizio nella persona. C'è il modo di comparizione, davanti alla Corte costituzionale, che è il primo punto, consentito alle parti private indipendentemente dall'assistenza della difesa. Ora, siccome qui richiamiamo come norma generale quella del Consiglio di Stato e poichè possiamo pensare che la questione di legittimità costituzionale possa sorgere anche in una causa di conciliazione, non trovo sia opportuno limitare questa possibilità, imporre cioè l'assistenza di avvocati iscritti in determinati albi. Per ora, fin quando il Consiglio di Stato non avrà modificato il suo regolamento, impedendo la comparizione personale delle parti, mi pare sia opportuno mantenere questa disposizione.

Sull'intervento del Governo sono remissivo. Il Presidente del Consiglio o un Ministro interverranno come parte, ma avranno sicuramente al loro fianco un avvocato dello Stato. È chiaro che se si pone ciò in relazione al diritto di intervento, si deve anche stabilire come interviene il Governo. Per questo ritengo che si possano spostare i due commi in altro articolo o anche metterli in posizione diversa, e secondo me dovrebbero essere messi prima dell'articolo 15, in una luce maggiore di quanto non siano posti, ma credo che i due commi debbano essere mantenuti.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Desidero osservare solo una cosa. Il Ministro ha ricordato come, anche partendo da una causa di conciliazione, si possa giungere avanti alla Corte costituzionale. Su questa osservazione egli ha basato la sua opinione favorevole ad ammettere la possibilità dell'intervento diretto della parte.

Mi permetto di osservare, a mia volta, che, nelle cause di conciliazione, per andare in Cassazione, occorre il patrocinio dell'avvocato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo del secondo e del terzo comma dell'articolo 20, proposto dal senatore Rizzo Giambattista e non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 20 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

BERTONE. Vorrei che la Commissione tenesse conto delle mie osservazioni in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Resta salva, naturalmente, la possibilità di procedere, in sede di coordinamento, a correzioni di carattere formale.

Segue l'articolo 21. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 21.

Gli atti del procedimento davanti alla Corte costituzionale sono esenti da tasse di ogni specie.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 22. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 22.

Nel procedimento davanti alla Corte costituzionale, salvo che per i giudizi sulle accuse di cui agli articoli 43 e seguenti, si osservano, in quanto applicabili, anche le norme del Regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Norme integrative possono essere stabilite dalla Corte nel suo Regolamento.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Rizzo Giambattista.

Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

" Salvo che per i giudizi sulle accuse di cui agli articoli 43 e seguenti, si osservano, in quanto applicabili, sino a diversa disposizione del Regolamento previsto dall'articolo 14, anche le norme del Regolamento per l'avvocatura dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Rizzo Giambattista per svolgere questo emendamento.

RIZZO GIAMBATTISTA. Desideravo coordinare l'articolo 22 con l'articolo 14 che prevede un altro regolamento, ma essendo convinto che anche in questo caso la Commissione mi direbbe che non occorre, dichiaro di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 22 nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 23. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

CAPO II.

QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Art. 23.

Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle parti o il pubblico ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, indicando:

*a*) le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, viziate da illegittimità costituzionale;

*b*) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate.

L'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata, di ufficio, dall'autorità giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con ordinanza che contiene le indicazioni previste nel comma precedente e che deve essere trasmessa e notificata a norma del comma medesimo.

L'autorità giurisdizionale ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, quando non se ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa ed

al pubblico ministero quando il suo intervento sia obbligatorio, nonchè al Presidente del Consiglio dei Ministri od al Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione. L'ordinanza viene comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al Presidente del Consiglio regionale interessato.

PRESIDENTE. La Commissione propone di modificare il terzo comma nella seguente maniera:

« La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata di ufficio dall'Autorità giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con ordinanza che contiene le indicazioni previste nel comma precedente e che deve essere trasmessa a norma del comma medesimo e notificata a norma del comma seguente ».

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti il primo ed il secondo comma nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti il terzo comma nel testo proposto dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il quarto comma nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto infine ai voti l'intero articolo 23 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sugli articoli da 24 a 28 del testo approvato dalla Camera dei deputati la Commissione non propone alcun emendamento. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 24.

L'ordinanza che respinga la eccezione di illegittimità costituzionale per manifesta irrilevanza o infondatezza, deve essere adeguatamente motivata.

L'eccezione può essere riproposta all'inizio di ogni grado ulteriore del processo.

(*È approvato*).

Art. 25.

Il Presidente della Corte costituzionale, appena è pervenuta alla Corte l'ordinanza con la quale l'autorità giurisdizionale promuove il giudizio di legittimità costituzionale, ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e, quando occorra, nel *Bollettino Ufficiale* delle Regioni interessate.

Entro venti giorni dall'avvenuta notificazione dell'ordinanza, ai sensi dell'articolo 23, le parti possono esaminare gli atti depositati nella cancelleria e presentare le loro deduzioni.

Entro lo stesso termine, il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Presidente della Giunta regionale possono intervenire in giudizio e presentare le loro deduzioni.

(*È approvato*).

Art. 26.

Trascorso il termine indicato nell'articolo precedente il Presidente della Corte nomina un giudice per l'istruzione e la relazione e convoca entro i successivi venti giorni la Corte per la discussione.

Qualora non si costituisca alcuna parte o in caso di manifesta infondatezza la Corte può decidere in Camera di consiglio.

Le sentenze devono essere depositate in cancelleria nel termine di venti giorni dalla decisione.

PRESIDENTE. Il senatore Rizzo Giambattista ha presentato un emendamento tendente a sopprimere il secondo comma dell'articolo.

Ha facoltà di parlare il senatore Rizzo Giambattista per illustrare questo emendamento.

RIZZO GIAMBATTISTA. Il mio emendamento ha soltanto il torto di essere discusso alle ore 20,35 e con una Commissione che non sembra benevola per gli emendamenti. Io ritengo però che sia un emendamento serio e tale da dover essere meditato poichè, quando si dà alla Corte costituzionale la possibilità di decidere in Camera di consiglio ai sensi e nei casi previsti dal secondo comma dell'arti-

colo 26, si dimentica sostanzialmente che abbiamo già approvato l'articolo 23 che attribuisce all'autorità giurisdizionale il compito di accertare preliminarmente se la questione di costituzionalità sia manifestamente infondata.

Tutto ciò legittima il mio emendamento poichè, se già l'autorità giudiziaria ha delibato la questione portata davanti alla Corte costituzionale, mi pare che sia sconveniente attribuire alla Corte costituzionale di decidere in Camera di consiglio che quella stessa eccezione sollevata e già delibata dall'autorità giudiziaria è « manifestamente » infondata.

Tale accertamento potrà e dovrà essere fatto in udienza pubblica; e d'altra parte non vedo anche perchè debba essere sottratto alla parte il diritto di costituirsi sino al giorno della pubblica discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere l'avviso della Commissione.

PERSICO, *relatore*. La Commissione ha accettato il sistema adottato in tutte le Corti, cioè che in Camera di consiglio si decidono i ricorsi in cui la parte non si sia costituita abbandonando il ricorso al suo destino. Non vedo perchè si debba fare eccezione per la Corte costituzionale. Sono contrario all'emendamento proposto dall'onorevole Rizzo Giambattista.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. L'osservazione del senatore Rizzo è degna per una parte di attenzione, ma non per la parte della mancata costituzione di nessuno dei contendenti, poichè evidentemente non vi è nulla di strano a ritenere che in questo caso si segua un procedimento speciale. Ma non può non preoccupare specialmente il Ministro della giustizia la menzione della ipotesi che di un giudizio, iniziato con una ordinanza motivata di ammissibilità dell'autorità giudiziaria la quale evidentemente accerta la fondatezza, si possa affermare la manifesta infondatezza.

Qui si prevede la ipotesi che il magistrato con ordinanza motivata rinvii alla Corte costituzionale un ricorso manifestamente infondato.

Evidentemente il Ministro della giustizia non può ritenere possibile questa ipotesi o per lo meno la deve considerare così anormale da non meritare di essere prevista e regolata.

Per questo il Ministro richiederebbe al senatore Rizzo di limitare il suo emendamento alla soppressione dell'inciso: « o in caso di manifesta infondatezza » lasciando invece l'altra ipotesi.

RIZZO GIAMBATTISTA. D'accordo.

PERSICO, *relatore*. Anche la Commissione accetta la proposta dell'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti la proposta dell'onorevole Ministro, accettata dalla Commissione e alla quale ha aderito il senatore Rizzo, tendente a sopprimere, nel secondo comma, le parole: « o in caso di manifesta infondatezza ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 26 con la modifica apportatavi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 27.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 27.

La Corte costituzionale, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara, nei limiti dell'impugnazione, quali sono le disposizioni legislative illegittime. Essa dichiara, altresì, quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come conseguenza della decisione adottata.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 28.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 28.

Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura po-

litica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Sono rimasto un po' stupìto nel constatare come nella relazione, a proposito dell'articolo 28, dapprima si metta in rilievo la sua inopportunità, per accettarlo successivamente per atto di deferenza verso la Camera. Capisco che i due rami del Parlamento debbano essere l'un l'altro deferenti; ma la deferenza non deve tradursi nella passività legislativa. Ora mi pare che questa disposizione, a cui tenore il controllo di legittimità deve escludere ogni valutazione di natura politica, costituisca un'offesa *a priori* verso la Corte costituzionale. Se un tale ammonimento occorresse bisognerebbe esprimerlo per tutte le magistrature. Mi pare poi esagerato dire che il controllo di legittimità non deve significare un sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento. O la formula resterà vuota di efficacia concreta, oppure diverrà limitatrice dei poteri della Corte, perchè, a parer mio, non vi è dubbio che uno dei vizi con cui si impugnerà la legittimità di certe leggi sarà proprio l'eccesso di potere. Ora, se stabiliamo che ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento è sottratto al giudizio della Corte, è come se autorizzassimo fin d'ora il Parlamento — ipotesi che depreco ma che potrebbe verificarsi — ad andare al di là dei suoi poteri. Io sono d'avviso che sarebbe meglio sopprimere questo articolo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso.

PERSICO, *relatore*. La Commissione ha espresso per prima nella sua relazione i dubbi oggi affacciati dall'onorevole Terracini, e forse con parole ancor più incisive. Però ha ritenuto che l'introduzione di questo articolo da parte della Camera, creasse al Senato, per ragione di deferenza, il dovere di mantenerlo.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Chiedo che cosa significhi con precisione: « poteri discrezionali del Parlamento ». Io non so se il Parlamento abbia dei poteri discrezionali. È un'ignoranza della quale mi accuso.

RIZZO GIAMBATTISTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO GIAMBATTISTA. Io intendo il divieto del sindacato sull'uso del potere discrezionale così come lo ha adombrato poco fa il senatore Terracini; cioè che dei tre famosi vizi di illegittimità si è voluto escludere dall'esame della Corte costituzionale quello dell'eccesso di potere.

Ora, in relazione a questioni che si sono recentemente dibattute, forse questo è uno di quei casi in cui ciò che ha stabilito la Camera dei deputati può essere mantenuto. In verità avrei desiderato che il concetto fosse espresso in altro modo, ma ci troviamo ora in un momento in cui il Senato non è disposto a consentire facilmente perfezionamenti formali di certe disposizioni di legge.

Voterò l'articolo anche da un altro punto di vista politico, in quanto ritengo che la Corte costituzionale tanto più affermerà il suo prestigio e la sua autorità quanto più si adeguerà a quelli che sono gli evidenti limiti dei suoi poteri.

Infatti io non sono affatto d'accordo nella valutazione così eccelsa che della Corte dà il relatore Persico. Credo invece che la Corte costituzionale in tanto potrà assolvere un'utile funzione, in quanto essa stessa vorrà rigorosamente rispettare i limiti costituzionali e lo specifico fondamento dello Stato democratico.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro ad esprimere l'avviso del Governo.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Ministro è per il mantenimento dell'articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti la soppressione dell'articolo 28, proposta dai senatori Terracini ed altri e non accettata nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvata*).

Metto ai voti l'articolo 28 nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 29. Se ne dia lettura nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 29.

La sentenza con la quale la Corte si pronunzia sulla questione di illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge e l'ordinanza con la quale è dichiarata la manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità vengono trasmesse, entro due giorni dal loro deposito in cancelleria, unitamente agli atti, all'autorità giurisdizionale che ha promosso il giudizio a cura del cancelliere della Corte.

PRESIDENTE. Si dia ora lettura del testo proposto dalla Commissione.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 29.

La sentenza con la quale la Corte si pronunzia sulla questione di illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge ovvero dichiara la manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità viene trasmessa entro due giorni dal suo deposito in cancelleria, unitamente agli atti, all'autorità giurisdizionale che ha promosso il giudizio, a cura del cancelliere della Corte.

PRESIDENTE. Il senatore Rizzo propone di sopprimere le parole: « ovvero dichiara la manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità ».

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi consenta, onorevole Presidente, ma questo emendamento è inutile; la soppressione delle predette parole consegue necessariamente dal fatto che non è più prevista l'ipotesi dell'ordinanza che dichiara la manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità.

PRESIDENTE. Ma qui si parla della sentenza che eventualmente dichiari manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità.

RIZZO GIAMBATTISTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO GIAMBATTISTA. Vorrei chiarire la portata del mio emendamento. Se rimane nel vero quello che ha detto l'onorevole Ministro Guardasigilli, il mio emendamento sarebbe inutile. Ora, evidentemente, l'ipotesi del testo proposto dalla Commissione mi sembra che non possa essere altra che l'ordinanza che dichiari la manifesta infondatezza, perchè non vedo nella legge ordinaria una sentenza che consenta di dichiarare la manifesta infondatezza. (*Interruzione del senatore Persico*).

PRESIDENTE. Ma l'infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità può essere dichiarata anche dalla sentenza.

PERSICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO, *relatore*. Prego gli onorevoli senatori di voler fermare l'attenzione sulla parte della mia relazione riguardante l'articolo in esame:

« Ove si ritenga di dover mantenere la disposizione dell'articolo 26, relativo alla possibilità che la Corte decida in Camera di consiglio nel caso di manifesta infondatezza, in questo articolo, ad evitare ogni dubbio sull'efficacia dell'ordinanza con la quale tale decisione è presa, è bene stabilire che anche in Camera di consiglio la Corte decide con sentenza ».

OGGIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OGGIANO. È esatto quello che l'onorevole Presidente poc'anzi diceva: che nella sentenza si può anche dichiarare che è infondata l'eccezione sollevata di incostituzionalità. Basta allora togliere l'aggettivo « manifesta ». Infatti, sia o no manifesta, l'importante è che l'infondatezza ci sia. In tal modo ci allontaniamo dal pericolo di confusione su quanto è detto qui, dopo che è stata abolita la proposta di respingere il ricorso per manifesta infondatezza con decisione in Camera di consiglio. Ma questa parte dell'articolo in esame dovrebbe essere mantenuta appunto perchè la sentenza può stabilire tanto l'illegittimità quanto l'infondatezza.

RIZZO GIAMBATTISTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO GIAMBATTISTA. L'inciso in tanto ha un valore in quanto ci sia una ordinanza di manifesta infondatezza. Se c'è una sentenza essa non può che essere inclusa fra quelle con cui la Corte « si pronuncia sulla questione di

illegittimità costituzionale di una legge ». È inutile quindi prevedere la categoria delle sentenze che dichiarano l'infondatezza.

PRESIDENTE. La Commissione aderisce allora all'emendamento soppressivo?

PERSICO, *relatore*. Lo accetta.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti la proposta del senatore Rizzo Giambattista, accettata dalla Commissione, di sopprimere le parole: « ovvero dichiara la manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Metto ai voti l'articolo 29 nel testo della Commissione, così emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sugli articoli 30, 31 e 32 del testo approvato dalla Camera dei deputati la Commissione non propone alcun emendamento. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 30.

La sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, entro due giorni dal suo deposito in cancelleria, è trasmessa, di ufficio, al Ministro di grazia e giustizia od al Presidente della Giunta regionale affinchè si proceda immediatamente e, comunque, non oltre il decimo giorno, alla pubblicazione del dispositivo della decisione nelle medesime forme stabilite per la pubblicazione dell'atto dichiarato costituzionalmente illegittimo.

La sentenza, entro due giorni dalla data del deposito, viene, altresì, comunicata alle Camere e ai Consigli regionali interessati affinchè, ove lo ritengano necessario, adottino i provvedimenti di loro competenza.

Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali.

(*È approvato*).

Art. 31.

La questione della legittimità costituzionale di una legge di una Regione può, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 127 della Costituzione, essere promossa entro il termine di quindici giorni dalla data in cui il Presidente del Consiglio dei ministri ha ricevuto comunicazione dal Presidente della Giunta regionale che la legge è stata per la seconda volta approvata dal Consiglio regionale.

La questione è sollevata, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, dal Presidente del Consiglio mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro il termine previsto dal comma precedente, al Presidente della Giunta regionale.

Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dalla notificazione.

(*È approvato*).

Art. 32.

La questione della legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato può essere promossa dalla Regione che ritiene dalla legge o dall'atto invasa la sfera della competenza assegnata alla Regione stessa dalla Costituzione e da leggi costituzionali.

La questione di legittimità, previa deliberazione della Giunta regionale, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnati.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Si dia ora lettura dell'articolo 33 nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 33.

La questione della legittimità costituzionale di una legge di una Regione può essere, a norma dell'articolo 2, secondo comma, della legge

costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, promossa da un'altra Regione che ritenga da quella legge invasa la sfera della sua competenza.

La questione, previa deliberazione della Giunta regionale, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge, al Presidente della Giunta della Regione di cui s'impugna la legge ed al Presidente del Consiglio dei ministri.

Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dall'ultima notificazione.

PRESIDENTE. La Commissione propone di modificare il primo comma nella seguente maniera:

« La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge di una Regione può essere, a norma dell'articolo 2, secondo comma, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, promossa da un'altra Regione che ritenga da quella legge invasa la sfera della sua competenza ».

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 33 con la modifica proposta dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sugli articoli 34 e 35 del testo approvato dalla Camera la Commissione non propone alcun emendamento. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 34.

I ricorsi che promuovono le questioni di legittimità costituzionale a norma degli articoli 31, 32 e 33 devono contenere le indicazioni di cui al primo comma dell'articolo 23.

Si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 23, 25 e 26.

(*È approvato*).

Art. 35.

Quando il Governo promuove davanti alle Camere la questione del contrasto di una legge approvata da un Consiglio regionale con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la Regione interessata può promuovere la decisione della competenza, preveduta dall'articolo 127 della Costituzione, mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento entro quindici giorni dalla data alla quale il Governo ha promosso la questione davanti le Camere.

Si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 32.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. L'articolo 36 del testo approvato dalla Camera è identico all'articolo 32 del testo già approvato dal Senato in sede di primo esame del disegno di legge.

Passiamo all'articolo 37. Si dia lettura del testo approvato dalla Camera dei deputati.

CERMENATI, *Segretario*:

CAPO III.

CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE

SEZIONE I.

*Dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato*

Art. 37.

Il conflitto tra poteri dello Stato è risoluto dalla Corte costituzionale se insorge tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali.

Il conflitto è sollevato con istanza motivata da uno degli organi predetti tra i quali sia sorto. La richiesta di risoluzione di conflitto può essere fatta da altro soggetto che la Corte ritenga legittimato.

La Corte decide con ordinanza in Camera di consiglio sulla ammissibilità del ricorso.

Se la Corte ritiene che esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza dichiara ammissibile il ricorso e ne dispone la notifica agli organi interessati.

Si osservano in quanto applicabili le disposizioni degli articoli 23, 25 e 26.

Gli organi interessati, quando non intervengono direttamente, possono essere difesi e rappresentati da liberi professionisti abilitati al patrocinio in Cassazione.

PRESIDENTE. La Commissione propone di sostituire i primi due commi con i seguenti:

« La Corte costituzionale giudica dei conflitti fra poteri dello Stato, che sono sollevati, per violazione delle attribuzioni ad essi assegnate dalla Costituzione, dagli organi costituzionali non sottoposti ad altri organi nell'àmbito dei rispettivi poteri, con istanza motivata.

Restano ferme le norme vigenti per le questioni di giurisdizione ».

RIZZO GIAMBATTISTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO GIAMBATTISTA. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sull'ultimo comma dell'articolo 37. In esso si fa richiamo all'intervento diretto; e quindi bisognerebbe porlo in relazione con l'articolo 20 per non creare contraddizioni.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Faccio presente che per quanto riguarda l'ultimo comma di questo articolo non si tratta di intervento diretto ma di comparizione personale; quindi bisognerebbe modificare la dizione in questo senso: « Gli organi interessati quando non compaiano personalmente possono essere difesi e rappresentati da liberi professionisti abilitati al patrocinio in Cassazione ».

PRESIDENTE. Domando alla Commissione di esprimere il suo parere sulla proposta dell'onorevole Ministro.

PERSICO, *relatore*. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 37 nel testo proposto dalla Commissione e con la sostituzione, nell'ultimo comma, delle parole: « quando non compaiano personalmente » alle parole: « quando non intervengono direttamente », secondo la proposta dell'onorevole Ministro, accettata dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sui rimanenti articoli del testo approvato dalla Camera dei deputati la Commissione non propone alcun emendamento. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 38.

La Corte costituzionale risolve il conflitto sottoposto al suo esame dichiarando il potere al quale spettano le attribuzioni in contestazione e, ove sia stato emanato un atto viziato da incompetenza, lo annulla.

(*È approvato*).

SEZIONE II.

*Dei conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni e fra Regioni.*

Art. 39.

Se la Regione invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato ovvero ad altra Regione, lo Stato o la Regione rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per il regolamento di competenza. Del pari può produrre ricorso la Regione la cui sfera di competenza costituzionale sia invasa da un atto dello Stato.

Il termine per produrre ricorso è di sessanta giorni a decorrere dalla notificazione o pubblicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato.

Il ricorso è proposto per lo Stato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato e per la Regione dal Presidente della Giunta regionale in seguito a deliberazione della Giunta stessa.

Il ricorso per regolamento di competenza deve indicare come sorge il conflitto di attribuzione e specificare l'atto dal quale sarebbe stata invasa la sfera di competenza, nonchè le disposizioni della Costituzione e delle leggi costituzionali che si ritengono violate.

(*È approvato*).

Art. 40.

L'esecuzione degli atti che hanno dato luogo al conflitto di attribuzione fra Stato e Regione ovvero tra Regioni può essere, in pendenza del giudizio, sospesa per gravi ragioni, con ordinanza motivata, dalla Corte.

(*È approvato*).

Art. 41.

Si osservano per i ricorsi per regolamento di competenza indicati nei precedenti articoli le disposizioni degli articoli 23, 25, 26 e 38, in quanto applicabili.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. L'articolo 42 è identico all'articolo 40 del testo già approvato dal Senato in sede di primo esame del disegno di legge.

Si dia lettura degli articoli successivi.

CERMENATI, *Segretario*:

CAPO IV.

GIUDIZI SULLE ACCUSE CONTRO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ED I MINISTRI

Art. 43.

La deliberazione con la quale il Parlamento mette in stato d'accusa il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri o i Ministri, è presa a norma dell'articolo 90 della Costituzione e a scrutinio segreto.

L'atto di accusa deve contenere l'indicazione degli addebiti e delle prove su cui l'accusa si fonda.

Il Presidente della Camera dei deputati, entro due giorni dalla deliberazione del Parlamento, trasmette l'atto di accusa al Presidente della Corte costituzionale.

Il Presidente della Corte dispone che entro due giorni dalla ricezione dell'atto esso sia notificato all'accusato.

La Corte può conoscere per connessione i reati non compresi nell'atto di accusa da chiunque commessi, salva la facoltà di ordinare la separazione dei procedimenti.

(*È approvato*).

Art. 44.

Il Presidente della Corte costituzionale nomina un giudice per la istruzione e per la relazione; provvede, altresì, alla nomina del difensore di ufficio ove l'imputato non abbia un difensore di fiducia.

Quando è in istato di accusa il Presidente della Repubblica, all'interrogatorio e all'istruzione provvede il Presidente della Corte costituzionale.

(*È approvato*).

Art. 45.

La Corte può, di ufficio, adottare i provvedimenti cautelari personali o reali che riterrà opportuni.

La Corte dispone, altresì, la sospensione dalla carica.

(*È approvato*).

Art. 46.

Chiusa l'struttoria, il Presidente fissa nel termine non inferiore a venti giorni la data del dibattimento e dispone che per quella data siano convocati i giudici ordinari e aggregati e ordina che il decreto sia notificato all'accusato e al suo difensore.

(*È approvato*).

Art. 47.

I giudici aggregati prestano giuramento nelle mani del Presidente della Corte costituzionale.

Il giuramento non è ripetuto se sia stato già prestato in occasione di un precedente giudizio.

Prima dell'inizio delle formalità di apertura del dibattimento i giudici ordinari ed aggregati possono presentare istanza motivata con la

quale chiedono di astenersi dal giudizio e possono essere ricusati con istanza motivata dell'accusato o del suo difensore ovvero dei commissari nominati dal Parlamento per sostenere l'accusa.

La Corte decide immediatamente sulla richiesta di astensione o sulla ricusazione senza l'intervento dei giudici, cui la astensione o la ricusazione si riferiscono.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato, da parte del senatore Rizzo Giambattista, un emendamento tendente a ripristinare il testo del primo comma dell'articolo 46 già approvato dal Senato. Tale comma faceva riferimento all'articolo 3 del testo già approvato dal Senato. Perchè nel testo modificato dalla Camera dei deputati il predetto articolo 3 è diventato articolo 5, il riferimento dev'essere ora fatto all'articolo 5.

Secondo la proposta del senatore Rizzo, il primo comma dell'articolo in esame dovrebbe essere quindi così formulato:

« I giudici aggregati prestano, nelle mani del Presidente della Corte costituzionale, giuramento con la formula prescritta dall'articolo 5 ».

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

PERSICO, *relatore*. La Commissione l'accetta.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo l'accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma presentato dal senatore Rizzo Giambattista e accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti, nel suo complesso, l'articolo 47 con la modificazione introdottavi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

## Presidenza del Presidente PARATORE

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 48.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 48.

Ai giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri partecipano tutti i giudici della Corte, ordinari e aggregati, che non siano legittimamente impediti.

Il collegio giudicante deve, in ogni caso, essere costituito da almeno ventuno giudici, di cui undici aggregati.

Il giudice, che non sia intervenuto ad una udienza, non può partecipare alle udienze successive.

Chiuso il dibattimento, la Corte si riunisce in camera di consiglio senza interruzione con la presenza dei giudici ordinari ed aggregati presenti a tutte le udienze in cui si è svolto il giudizio.

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. Vorrei richiedere alla Commissione se ritiene proprio aderente al testo dell'articolo 135 della Costituzione la norma dell'articolo 48.

Alla stregua dell'articolo 135 della Costituzione per i giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio ed i Ministri, intervengono 16 giudici aggiunti, i quali, evidentemente, devono partecipare al giudizio tutti e 16.

Come potremo modificare con legge ordinaria questa norma costituzionale? Ritengo quindi che la lettera della Costituzione non imponga soltanto che siano nominati 16 giudici aggregati da destinare ai giudizi di accusa, ma che al giudizio di accusa partecipino tutti e 16 i giudici. Come si concilia la disposizione che stiamo esaminando con la norma costituzionale?

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia.* Desidererei che la Commissione precisasse come vengono scelti questi 11 giudici fra i 16.

Quando noi stabiliamo che del collegio giudicante debbono far parte almeno 11 giudici aggregati, quali dei 16 giudici devono intervenire? E quali sono dei 15 giudici ordinari gli 11 che devono intervenire? Se manteniamo questo articolo è necessario che lo integriamo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere l'avviso della Commissione.

PERSICO, *relatore.* La prima risposta al collega Rizzo: si è stabilito che intervengano 16 membri; ma naturalmente può darsi che non possano intervenire tutti e 16, ed allora c'è un limite minimo oltre il quale il giudizio non si può fare, quindi almeno 11 devono intervenire, perchè il collegio sia validamente composto.

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. Io chiedo all'onorevole Persico come concilii questa riduzione ad 11 dei giudici aggregati di fronte alla lettera della Costituzione che impone che tutti e 16 i giudici aggregati intervengano al giudizio. Sarei d'accordo per ridurre il numero, ma mi preoccupa la natura della norma. Evidentemente, se votiamo questa norma, modifichiamo l'articolo 135 della Costituzione; se a ciò non si vorrà pervenire, occorrerà dire che debbono intervenire tutti e 16 i giudici aggregati.

PERSICO, *relatore.* Occorrerà allora dire che il collegio deve essere costituito da almeno 25 giudici, di cui 16 aggregati.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia.* Osservo innanzi tutto che l'assenza di un giudice aggregato impedirebbe il funzionamento della Corte, mentre non lo impedirebbe l'assenza di uno degli altri giudici. O prescriviamo che debbano intervenire tutti e 31, oppure dobbiamo lasciare la norma così come è. Non si tratta di andare contro la Costituzione, perchè la Costituzione ha voluto solo che ci sia la metà più uno dei giudici aggregati.

Quindi, o manteniamo la norma, pensando che nello spirito della Costituzione si prevedesse la possibilità di non tener conto dei giudici che sono impediti, e dobbiamo stabilire per lo meno un *quorum* minimo per l'una o l'altra categoria; oppure noi riteniamo che l'impedimento non basti a far diminuire il numero dei 16 ed allora bisogna che non modifichiamo la proporzione, 16 a 15, e stabiliamo l'intervento di tutti i trentuno giudici, il che mi sembra però inammissibile.

RIZZO GIAMBATTISTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO GIAMBATTISTA. L'incongruenza deriva dal fatto che noi abbiamo votato poco fa una legge costituzionale, la quale dispone un certo elenco (e non si fissa neanche il numero di coloro che ne possono far parte) dal quale vengono poi sorteggiati (e non si dice in che modo) i giudici che debbono essere aggregati.

D'altra parte, noi dobbiamo osservare lo spirito della Costituzione. Concordo con l'onorevole Guardasigilli, il quale ha voluto stabilire una certa proporzione tra i giudici ordinari e i giudici aggregati. Se noi consideriamo lo spirito della norma costituzionale, io credo che, pur non essendo forse del tutto aderente alla lettera, il testo della Camera possa essere ap-approvato.

MASTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTINO. Chiedo la parola sul capoverso così compilato: « Il giudice che non sia intervenuto a duna udienza non può partecipare alle udienze successive ».

PERSICO, *relatore.* È naturale.

MASTINO. È appunto perchè è naturale che non capisco perchè sia stata inclusa una simile norma nell'articolo 48. Non è supponibile che un giudice partecipi ad un giudizio quando sia rimasto assente alla prima udienza, come non è neanche supponibile che, avendo partecipato alla prima udienza, rimanga assente alla seconda e poi partecipi alla terza. Si noti che lo stesso concetto ritorna nel comma successivo, dove è detto: « La Corte si riunisce in Camera di Consiglio senza interruzioni, con la presenza dei giudici ordinari ed aggregati persenti a tutte le udienze in cui si è svolto il giudizio ». Sarebbe bella che potessero partecipare coloro che non siano stati presenti a tutte

le udienze! Quindi proporrei che il penultimo capoverso fosse soppresso e che il comma successivo fosse così formulato: «... con la presenza dei giudici che abbiano partecipato alle udienze».

PERSICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO, *relatore*. Questo emendamento mi pare si possa accettare senz'altro. Mi dichiaro perplesso sulla questione sollevata dal senatore Rizzo, non avendo capito se egli insista sulla sua proposta, formulando un emendamento, o meno.

RIZZO DOMENICO. Insisto perchè sia risolto questo conflitto e, tenendo conto delle osservazioni dell'onorevole Ministro, ritengo che non si possa uscirne se non fissando il numero massimo in 31.

PERSICO, *relatore*. Allora lei fa una formale proposta di emendamento?

RIZZO DOMENICO. Sì.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Lo scrupolo di carattere costituzionale sollevato dall'onorevole Rizzo evidentemente ha un fondamento. Mi sembra però che ci formalizziamo troppo; per rispettare la forma della Costituzione, corriamo il rischio di dimenticarne completamente lo spirito. D'altro canto, se è vero che la Corte deve funzionare, è necessario che noi apprestiamo i mezzi per il suo funzionamento e non facciamo una legge, per ortodossia costituzionale, capillare, scrupolosa, ma che porta alla conclusione che la Corte non funzionerà.

RIZZO DOMENICO. Speriamo che per questi casi non funzioni mai.

DE LUCA. Le leggi non si fanno con le speranze, ma nella previsione di casi, sia pure deprecabili e deprecabilissimi e che non si presenteranno mai, ma in modo tale che, ove si presentassero, attraverso la legge trovino uno sbocco naturale.

Mi pare che in tal senso sia fondata l'osservazione del Guardasigilli, cioè che nello spirito della Costituzione è insito che partecipino insieme i giudici ordinari e i giudici aggregati; occorre infatti tener presente che se, in ipotesi, ci formalizzassimo sulla rigorosa applicazione della norma, noi ci troveremmo nella impossibilità di un giudizio. Si pensi pure, con il senatore Rizzo, che mai la Corte costituzionale avrà ragione di funzionare in questi casi; ma se, per una circostanza eccezionale, si dovesse mettere sotto accusa il Presidente della Repubblica o il Presidente del Consiglio, o un Ministro, ne deriverebbe indubbiamente un procedimento complesso, ricco di incidenti di ogni natura, che potrebbe portare il processo a svolgersi per un periodo di tempo piuttosto lungo. Se noi pensiamo, come giustamente propone il senatore Mastino — e come è del resto prassi costante di tutti i giudizi — che non possano partecipare alle discussioni se non i giudici che hanno partecipato a tutte le udienze, è facile prevedere che, nella massima parte dei casi, non si potrà giudicare. Ora che noi facciamo una legge che, per uno scrupolo formale, dobbiamo in partenza ritenere non operante, mi pare sia un eccesso.

Quindi, una volta salvaguardato lo spirito, come ha proposto il Guardasigilli e come dispone l'articolo che stiamo esaminando, dobbiamo con sicura coscienza ritenere di aver interpretato nei giusti limiti del possibile la Costituzione e di averla realizzata nel modo più giusto, ascoltando cioè lo spirito che vivifica e non la lettera che uccide.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Signor Presidente, ritengo che questo articolo debba essere emendato nel senso proposto dal senatore Rizzo Domenico. E ciò proprio perchè il caso che esso prevede è eccezionalissimo, non tanto per la sua rarità nel tempo, quanto per l'enorme sua gravità, mi pare che non bisogna sin d'ora concedere ai giudici costituzionali troppo larghe vie per evadere alle loro responsabilità. Concedendo a tutte le ipotesi possibili di malattie e di acciacchi per vecchiaia, non cominciamo noi stessi ad ammettere che, chiamati ad un giudizio che attirerà su di sè l'attenzione di tutto il Paese e nel quale si incentreranno problemi di portata nazionale, ben 10 di questi magistrati, i quali pure hanno lietamente accettato il posto e sono ben soddisfatti di starci, e vi operano di solito degnamente, abbiano la possibilità di tenersene in disparte per non compromettersi! La storia è là per insegnarci cosa sono queste grandi Corti e quali pressioni si esercitano su di loro nei momenti decisivi

e con quanta facilità allora taluni che ne hanno goduto gli onori si sottraggano ai loro doveri e alle connesse responsabilità! Non dobbiamo autorizzare noi stessi 10 di questi altissimi magistrati a starsene in disparte nelle ore buie per il Paese, solo perchè un medico constaterà che li ha colti l'influenza. E un tale medico si troverà sempre, all'occasione. Bisogna esigere che i giudici siano tutti presenti. Ce ne sarà qualcuno che dovrà essere portato al suo seggio in barella? Ebbene, vi sarà portato. Poichè egli ha accettato di assumere il posto, dovrà saper compiere gli sforzi necessari per assolverne i compiti. Si portano pure in barella gli elettori ai seggi quando si tratta di eleggere il Parlamento! Si portino dunque in barella i giudici alla sede della Corte costituzionale per deliberare sulle colpe di chi ha attentato alla Repubblica. Mi dichiaro dunque favorevole ad una formulazione la quale stabilisca che, nei giudizi di accusa, la Corte costituzionale debba sedere al completo. E al riguardo presento un emendamento.

OGGIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OGGIANO. Devo rilevare che, a parte le considerazioni fatte ora dall'onorevole Terracini, il comma nel quale si dice che in ogni caso il collegio gidicante è costituito da almeno 21 giudici di cui 11 aggregati non risolve la questione prospettata e non mantiene la proporzione fra giudici aggregati e non, secondo le affermazioni fatte dall'onorevole Guardasigilli. Infatti, quando si dice che il collegio è costituito di almeno 21 giudici, non si esclude il caso che esso possa essere formato di 22, 23 o più giudici. Ma gli aggregati sono sempre 11; e ciò vuol dire che, quando il collegio è formato di un numero superiore a 21, avremo sempre e soltanto 11 giudici aggregati e quindi avremo un numero di giudici aggregati inferiore a quello dei giudici ordinari. Bisognerebbe dunque adattare la dizione di questo comma a quello che si dice lo spirito informatore della legge fondamentale. In ordine a quanto detto dal senatore Mastino mi permetto non proprio di dissentire, ma di rilevare che, siccome la Corte può darsi un regolamento, non vorrei che con disposizioni del proprio regolamento potesse la Corte, il Presidente o chicchessia, disporre per giudici diversi in diverse udienze.

PRESIDENTE. Avverto che il senatore Terracini ed altri Senatori hanno presentato un emendamento tendente a sostituire al primo comma il seguente: « Ai giudizi di accusa partecipano tutti i giudici della Corte, ordinari ed aggregati »; ed a sopprimere il secondo ed il terzo comma.

PERSICO, *relatore*. Onorevole Terracini, vuol sopprimere anche le parole « che non siano legittimamente impediti »?

TERRACINI. Se lei le include, apre il varco all'ipotesi che ho affacciato.

DE PIETRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIETRO. Riconosco che la questione non può presentare una soluzione accettabile da un punto di vista logico e sistematico. Purtroppo, dobbiamo andare ad una soluzione radicale, ma sorge una difficoltà enorme ad adottare quella or ora proposta. Sono d'accordo che si possa scrivere « partecipano tutti i giudici ordinari e aggregati », ma che cosa accadrà se nel corso del giudizio uno di questi giudici sia impedito di partecipare? Dovrà ordinarsi il rinvio del giudizio.

Siccome su 31 si può verificare in continuazione un caso simile, il giudizio non terminerà mai. Da questa considerazione potrebbe derivare una soluzione intermedia accettabile. Un comma dispone: « Il collegio giudicante deve, in ogni caso, essere costituito da almeno 21 giudici, di cui 11 aggregati ». Il rimedio potrebbe essere questo: si stabilisce che debbano partecipare tutti, ma che alla sentenza non si possa pervenire con meno di 21 giudici, essendo evidente che un giudizio di tanta gravità non può essere lasciato soltanto ai superstiti poichè è chiaro che, se si comincia con 21 giudici, non potendo, poi, partecipare alle udienze successive coloro che man mano si sono allontanati in una, si potrà assottigliare il numero a tal segno da arrivare ad una quantità talmente esigua di giudici da non consentire un giudizio.

PERSICO, *relatore*. Il processo Nasi durò tre mesi.

DE PIETRO. Se risolviamo, dunque, la questione in senso radicale, non sembrando che vi sia altra soluzione possibile, partecipano

tutti e non se ne parla più; ma, se si tratta di sapere se si arriverà alla soluzione del giudizio, allora è possibile addivenire ad una soluzione intermedia; il che sarebbe meglio.

PERSICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO, *relatore*. Basterebbe aggiungere all'ultimo capoverso dopo le parole: « ed aggregati » le altre: « non inferiori al numero di 21 ».

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Io accedo al criterio che ispira la proposta che or ora ci è stata fatta. Chiederei tuttavia che il numero fosse più elevato di 21 e cioè che, quanto meno, fosse portato a 25.

PERSICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO, *relatore*. Onorevoli colleghi, si accetterebbe in questo modo la prima parte dell'articolo come è stata formulata dal senatore Terracini; si sopprimerebbero il secondo e terzo comma e il quarto verrebbe modificato nella sua ultima parte in questi termini: dopo le parole: « senza interruzione », aggiungere le altre: « con la presenza di almeno 25 giudici che non siano stati durante il dibattimento legittimamente impediti ».

*Voci*. No, no.

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. « Intervengono al giudizio » significa assistono al giudizio fino alla sentenza; se non partecipano alla sentenza, non intervengono. È chiaro che non salviamo niente con questa terza via. O vi sono tutti i giudici o si rinunzia alla Corte costituzionale così come è previsto dalla Carta. D'altra parte, ricordava esattamente l'onorevole Rizzo Giambattista, siccome non si sono ancora formulate quelle tali norme che dovranno regolare gli elenchi, gli inconvenienti dell'impedimento si restringeranno ai soli 15 giudici titolari.

TERRACINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Aderendo alle osservazioni del senatore Rizzo Domenico, insisto nel testo dell'emendamento da me già presentato; propongo altresì la soppressione del quarto comma, oltre che del secondo e del terzo.

PRESIDENTE. La Commissione e il Governo accettano l'emendamento del senatore Terracini così come è stato testè formulato?

PERSICO, *relatore*. La Commissione l'accetta.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo si rimette al Senato.

PRESIDENTE. Secondo l'emendamento del senatore Terracini, accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si rimette al Senato, l'articolo 48 risulta così formulato:

Art. 48.

Ai giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri partecipano tutti i giudici della Corte, ordinari ed aggregati.

Lo metto ai voti. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 49.

Il Presidente formula separatamente per ogni accusato e per ogni capo d'imputazione le questioni di fatto e di diritto; dopo che queste sono state discusse e votate, formula, ove ne sia il caso, le questioni sull'applicazione della pena; le mette in discussione e le fa votare. Nelle votazioni, il Presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice meno anziano e vota per ultimo. Nessuno dei votanti può esprimere per iscritto i motivi del proprio voto. Non sono ammesse astensioni dal voto.

In caso di parità di voti prevale l'opinione più favorevole all'accusato.

Il dispositivo della sentenza è letto dal Presidente in pubblica udienza.

La sentenza è depositata in cancelleria ed è trasmessa al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(*È approvato*).

Art. 50.

La sentenza è irrevocabile, ma può essere sottoposta a revisione con ordinanza della Corte se dopo la condanna sopravvengono o si scoprono nuovi fatti o nuovi elementi di prove che rendono evidente che il fatto non sussiste o che il condannato non lo ha commesso.

(*È approvato*).

Art. 51.

L'azione civile derivante dal fatto che forma oggetto del giudizio di accusa è esercitata davanti all'autorità giudiziaria ordinaria dopo la definizione del giudizio dinanzi alla Corte costituzionale.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Il senatore Rizzo Giambattista propone di ripristinare, come articolo 52, il testo dell'articolo 49 già approvato dal Senato in sede di primo esame del disegno di legge. Detto articolo 49 era così formulato:

Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica o i Ministri si osservano, in quanto non è diversamente disposto, le norme del Codice penale e di procedura penale.

Qual'è l'avviso della Commissione e del Governo?

PERSICO, *relatore*. La Commissione è favorevole.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il ripristino, come articolo 52 dell'articolo 49 già approvato dal Senato, secondo la proposta del senatore Rizzo Giambattista, accettata dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura delle disposizioni transitorie.

CERMENATI, *Segretario*:

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I.

La Corte si costituisce per la prima volta entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge. A tal fine le supreme magistrature ordinaria ed amministrative, il Parlamento ed il Presidente della Repubblica procedono alle nomine dei giudici di rispettiva competenza. Le nomine dei giudici di competenza delle supreme magistrature ordinaria ed amministrative devono essere fatte entro un mese e quelle di competenza del Parlamento entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente legge. I nomi degli eletti della suprema magistratura ordinaria ed amministrative vengono immediatamente comunicati dal Presidente di ciascun collegio ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al Presidente della Repubblica. I nomi degli eletti dal Parlamento vengono immediatamente comunicati al Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica, con suo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, convoca i giudici.

Nello stesso termine stabilito dal comma precedente il Parlamento elegge i membri della Corte preveduti dall'ultimo comma dell'articolo 135 della Costituzione.

(*È approvata*).

II.

Per promuovere l'azione di legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge e per impugnare atti pubblicati anteriormente alla formazione della Corte costituzionale i termini stabiliti decorrono dalla data del decreto del Presidente della Repubblica, che fissa la prima adunanza della Corte.

(*È approvata*).

III.

La Corte, fino all'approvazione della pianta organica di cui all'articolo 14, si avvale di funzionari messi a disposizione dall'Amministrazione dello Stato.

(*È approvata*).

IV.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con suo decreto, alle variazioni del bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(*È approvata*).

PRESIDENTE. È così esaurito l'esame dei singoli articoli.

La Commissione procederà al coordinamento del disegno di legge e riferirà in merito al Senato in una delle prossime sedute.

**Sull'ordine dei lavori.**

D'ARAGONA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ARAGONA. È noto a tutti i colleghi che in questi giorni si svolgono in Italia due Congressi: il Congresso della stampa a Merano ed il Congresso del Partito socialista democratico a Genova. Molti dei nostri colleghi sono impegnati a partecipare all'uno o all'altro di questi due Congressi e, o sono già partiti, o debbono partire questa sera, o partiranno domani mattina.

Vorrei pertanto chiedere all'onorevole Presidente se fosse possibile che i nostri lavori venissero sospesi questa sera e, poichè questi due Congressi dureranno fino a martedì, se la ripresa delle sedute potesse avvenire nel pomeriggio di mercoledì.

PRESIDENTE. Onorevole D'Aragona, non ho difficoltà ad accogliere la sua richiesta che il Senato domani non tenga seduta, ma non ritengo possibile che i lavori siano rinviati a mercoledì prossimo, anzichè a martedì, data l'intensa attività che il Senato dovrà svolgere nei prossimi giorni.

Fino a martedì — come di consueto — non avranno luogo riunioni di Commissioni in sede deliberante. Secondo l'accordo preso, tornerà però a riunirsi in sede referente la 1ª Commissione per preparare la relazione sul disegno di legge concernente il *referendum*, che andrà in discussione martedì prossimo.

D'ARAGONA. Non insisto.

**Annunzio di interpellanza.**

PRESIDENTE. Invito il Senatore Segretario a dare lettura dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

CERMENATI, *Segretario*:

Al Presidente del Consiglio dei ministri, perchè, nell'intento di far chiaro agli italiani, e anche a partiti politici e alla stampa, principî fondamentali e norme del sistema costituzionale vigente, informato a principî radicalmente diversi da quelli dei sistemi costituzionali del passato; e riconoscendo, anzitutto, che la Costituzione della Repubblica volle assicurare la stabilità del Parlamento e del Governo, eliminando prerogative non più ammissibili del Capo dello Stato e arbitri di governi, pretese di partiti e di fazioni contro il Parlamento, nonchè possibilità di colpi di mano per manovre e intrighi parlamentaristi, dica, se, per il Governo, sia pacifico e irretrattabile: 1) che la norma dell'articolo 60 della Costituzione, per la quale la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti rispettivamente per cinque e sei anni, non possa essere violata con riduzioni della durata per reclami di partiti o manovre politiche, le quali si risolverebbero in intollerabili pressioni sul Capo dello Stato giudice, neppur esso libero (articolo 88 della Costituzione), di eventuali gravissime situazioni le quali obblighino di giungere allo scioglimento; 2) se per il Governo sia pacifico e irretrattabile che non possa, il Governo, (sia pure solo autorizzando o tollerando comunicati ufficiosi, i quali manifestino suoi propositi), violare l'articolo 87 della Costituzione, il quale attribuisce solo al Presidente della Repubblica l'indizione delle elezioni delle nuove Camere, essendo dovere di tutti, e prima del Governo, fare sempre pubblico omaggio alle prerogative del Presidente della Repubblica, proclamate dalla Costituzione (443).

CONTI.

**Annunzio di interrogazioni.**

PRESIDENTE. Invito il Senatore Segretario a dare lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CERMENATI, *Segretario*:

Al Ministro dei trasporti, per conoscere se, tra le tante istruzioni intese a rendere sempre più severe e drastiche le norme per il ritiro

della patente ad automobilisti o ad autisti, in caso di investimenti, con conseguenze letali o con lesioni gravi, non ve ne sia qualcuna intesa a disciplinare le modalità del ritiro di tali patenti, secondo che è disposto dagli articoli 94 e 95 del Codice della strada, 8 dicembre 1933, n. 1740, e più specificamente se non sia opportuno dare istruzioni perchè le Prefetture, nel fare uso di un tale diritto, anche nei casi di cui all'articolo 34 del Codice della strada, vaglino caso per caso le circostanze di fatto, per evitare che gli interessati che successivamente giudicati dalla Autorità giudiziaria sono riconosciuti non colpevoli, possano essere privati, per una indiscriminata applicazione delle norme di legge, della patente per mesi e mesi ritiro che, specie per gli autisti di professione, significa generalmente la perdita del posto con tutte le conseguenze di ordine economico e sociale, facili a prevedersi in simili casi (2137).

SPALLINO.

Al Ministro dell'interno: premesso che la Questura di Udine, in data 30 settembre u. s., ha notificato:

« L'anno millenovecentocinquantadue addì 29 del mese di settembre in un ufficio della Questura di Udine, ad ore 16,30; innanzi a noi sottoscritto dottor Claudio Sirignano, Commissario aggiunto di pubblica sicurezza, è presente il signor Dell'Anese Giordano di Galliano, nato a Premariacco (Udine) di anni 28, residente a Cividale, Segretario della F.I.O.M. sezione di Udine, al quale notifichiamo che tutte le assemblee sindacali, che si intendono organizzare sui piazzali antistanti o agli ingressi degli stabilimenti industrali e delle aziende nei giorni 1 e 2 ottobre prossimo, di cui al preavviso — lettera della sezione della F.I.O.M. n. 288 di protocollo datata 26 settembre, a firma del signor Clocchiatti, sono vietate in luogo pubblico e cioè vie, piazze, piazzali, ecc. per misure di ordine e sicurezza pubblica.

« Le assemblee di che trattasi possono essere tenute in locali aperti al pubblico, come sale cinematografiche, sale di associazioni, ecc.

« Il signor Dell'Anese prende atto della notifica di divieto.

« Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto da noi verbalizzante e dal signor Dell'Anese al quale si rilascia copia ».

*F.to* Claudio Sirignano
Commissario aggiunto di P. S.

(Bollo Questura di Udine).

Chiedo di sapere se il divieto imposto dal Questore di Udine di tenere assemblee sindacali in posti pubblici di lavoratori e di cittadini per riferire sui lavori dei congressi delle organizzazioni sindacali che si sono tenuti e si continuano a tenere in preparazione del Congresso nazionale della F.I.O.M. e di quello della Confederazione generale italiana del lavoro è una direttiva di codesto Ministero o una iniziativa di quella questura. Nel primo caso desidero conoscere quali sono state le ragioni per le quali ai lavoratori e cittadini di Udine e provincia è stato limitato il diritto di tenere assemblee sindacali in posto pubblico, diritto sancito dalla Costituzione; nel secondo caso chiedo di conoscere quali provvedimenti sono stati presi o si intendono prendere contro il questore di Udine responsabile della violazione dei diritti dei cittadini, essendo evidente che le assemblee sindacali dei lavoratori tenute in piazze, piazzali, ecc. non hanno mai rappresentato turbamento all'ordine ed alla sicurezza pubblica (2138-*Urgenza*).

ROVEDA.

Al Ministro della difesa, per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per ovviare al grave inconveniente determinato dalla negligenza o incuria degli uffici militari, i quali, nonostante disposizioni in vigore, non rispondono alle richieste loro fatte dagli uffici della Direzione generale delle pensioni di guerra, nel termine stabilito, o, quel ch'è peggio, non rispondono affatto, impedendo in tal modo l'espletamento delle relative istruttorie con grave pregiudizio dell'andamento generale del lavoro degli uffici richiedenti e degli interessi di coloro che hanno diritto alla pensione di guerra (2139).

MUSOLINO, GHIDETTI, PALUMBO Giuseppina, VOCCOLI.

PRESIDENTE. Il Senato si riunirà nuovamente in seduta pubblica martedì, 7 ottobre, alle ore 16, col seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei seguenti disegni e proposte di legge:

1. Norme sul *referendum* e sulla iniziativa legislativa del popolo (1608-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

2. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953 (2147).

3. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953 (2474) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Stato di previsione della spesa del Ministero per il commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953 (2488) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (1279).

6. Riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Marina (1653).

7. Concorso dello Stato nella costruzione di nuove chiese (2426) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8. Aumento del patrimonio dell'Istituto poligrafico dello Stato di lire 3 miliardi (2389).

9. TARTUFOLI. — Regolazione territoriale delle leggi per il Mezzogiorno (2422).

10. Disposizioni per le promozioni a magistrato di Corte di appello e a magistrato di Corte di cassazione (2396) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

11. Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assicurazioni sociali fra la Repubblica Italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, conclusa a Roma il 28 novembre 1951 (2255).

12. Convenzione relativa alle stazioni internazionali di Modane e Ventimiglia ed ai tratti di ferrovia compresi tra le due stazioni e le frontiere d'Italia e di Francia, e relativo allegato, conclusa a Roma il 29 gennaio 1951 (2267) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

13. Autorizzazione della spesa di lire 7.800.000.000 per il funzionamento dell'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia per l'esercizio finanziario 1950-1951 (2299) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

14. Soppressione della Gestione Raggruppamenti Autocarri (G.R.A.) (1786).

15. Costituzione e funzionamento degli organi regionali (2056) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

16. Modifiche alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per l'elezione dei Consigli provinciali (2283) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

17. Delegazione al Governo della emanazione di norme di attuazione dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (2276).

II. Seguito della discussione dei seguenti disegni e proposte di legge:

1. Disposizioni sul collocamento a riposo dei dipendenti statali (1869).

2. MICELI PICARDI. — Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo degli impiegati statali con funzioni direttive (1703).

3. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

III. Discussione del disegno di legge:

Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità (Difesa civile) (1790) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Discussione della seguente proposta di legge (*da abbinarsi ad un disegno di legge in esame presso le Commissioni*):

PORZIO e LABRIOLA. — Provvedimenti speciali per la città di Napoli (1518).

V. Seguito della discussone del disegno di legge:

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 21,55).

Dott. MARIO ISGRÒ
Vice Direttore dell'Ufficio Resoconti